



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CATTEDRA DIRITTO PENALE 2

**FAKE NEWS E DIRITTO PENALE. LA DISINFORMAZIONE AI TEMPI DEI SOCIAL
MEDIA**

RELATORE

Chiar.ma Prof.ssa

Francesca Minerva

CANDIDATA

Gloria Distante

Matricola 138233

CORRELATORE

Chiar.mo Prof.

Antonino Gullo

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

INDICE

Introduzione.....	5
Capitolo I – Il concetto di <i>fake news</i> e la sua evoluzione storica.....	7
1.1 Definizione e elementi essenziali delle <i>fake news</i>.....	7
1.1.1 <i>Disinformation, misinformation e fake news</i>	9
1.2 Le <i>fake news</i> come figlie dell’era digitale: diffusione e produzione	11
1.1.1 1.2.1 La rivoluzione digitale: come internet ha cambiato il nostro modo di comunicare.....	15
1.2.2 La rilevanza dei social network come principale fonte di informazione e disinformazione.....	17
1.2.3 Il <i>deepfake</i>	20
1.3 Il carattere offensivo delle <i>fake news</i>: le ripercussioni su beni o interessi di natura individuale o diffusa.....	22
Capitolo II – La regolazione delle <i>fake news</i> nella prospettiva del diritto costituzionale e penale italiano.....	27
2.1 Inquadramento giuridico delle <i>fake news</i> e convergenze con il diritto costituzionale italiano.....	27
2.1.1 La Costituzione italiana e il giusto bilanciamento di diversi interessi in gioco.....	28
2.1.3 Tutela della libertà di stampa e diritto di essere informati.....	37

2.2 Fake news e reati configurabili: tra differenze e punti di contatto nel mondo “social”	40
2.2.1 Fake news e reato di diffamazione.....	40
2.2.2 Fake news e il reato di procurato allarme.....	43
2.2.3 Fake news e il reato di aggioaggio.....	44
2.2.4 Fake news e il reato di truffa.....	46
2.2.5 Fake news e concorrenza sleale.....	47
2.2.6 Fake news e art. 661 c.p.....	50
2.3 Profili di responsabilità in tema di divulgazione di notizie false	50
2.3.1 Responsabilità penale dei gestori dei social network.....	51
CAPITOLO III – Lotta alle fake news: tentativi legislativi volti a reprimere il fenomeno	57
3.1 Le più recenti proposte di legge in materia di fake news	57
3.1.1 Il disegno di legge <i>Gambaro</i>	59
3.1.2 il disegno di legge <i>Zanda-Filippin</i>	63
3.1.3 Il disegno di legge De Girolamo: lotta contro il diritto all’anonimato online.....	68
3.2 Fake news, timori e allarmismi durante la pandemia di Covid-19	71

Capitolo IV – Le <i>fake news</i> come fenomeno europeo: analisi di diversi regimi giuridici esistenti.....	76
3.1 Il quadro convenzionale europeo di riferimento: l'articolo 10 CEDU come baluardo della società democratica.....	78
3.1.1 Il ruolo fondamentale della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia: i casi <i>Perna</i> , <i>Belpietro</i> e <i>Sallusti</i>	82
3.2 L'Unione Europea e la lotta contro la disinformazione.....	86
CONCLUSIONI.....	93
INDICE BIBLIOGRAFICO.....	98

Introduzione

Il presente elaborato è frutto di un'attenta e costante ricerca in merito all'evoluzione digitale che sta sovvertendo i nostri giorni, ma soprattutto il nostro modo di interagire all'interno di una società che si trasforma sempre di più all'incombere del progresso.

In tale sede si è cercato di descrivere i tratti salienti dei suddetti cambiamenti in chiave giuridica e contestualmente si è cercato di incardinarli nel poliedrico panorama che si sta instaurando, giorno dopo giorno, nello scenario della disinformazione.

Nell'epoca della post-verità, la società sta attraversando una memorabile trasformazione, ove il sorgere della Rete e del *Web* hanno determinato un cambiamento sinergico, esponendo sempre di più l'individuo a ingenti flussi di informazioni e, di conseguenza, si è ravvisata la necessità di rivedere alcuni aspetti legati al modo di informarsi nel rispetto della legge. Ove ciò avvenga, si assisterà all'inesorabile metamorfosi dell'assetto normativo classico, che apre le sue porte ad una nuova società: quella informatizzata della postmodernità.

Gli strumenti, le teorie e le tecniche legislative sinora utilizzati dai giuristi si dimostrano sempre più inidonei a tutelare i consociati, sempre più esposti ai pericoli che una malsana informazione *online* è in grado di provocare. È qui che si colloca la necessità di un intervento da parte di giuristi, interpreti, soggetti pubblici, ma anche dei singoli stessi che, in virtù di una stretta cooperazione e informazione reciproca, saranno capaci di dare una risposta al problema.

Lo scopo del seguente lavoro è quello di definire il concetto di *fake news* e tracciarne i suoi caratteri essenziali, ripercorrendo l'evoluzione tecnologica che ha dato vita al mondo di Internet e di come tale mezzo abbia mutato il nostro modo di comunicare e fare informazione.

Vedremo come i *social network*, principale fonte di disinformazione, giocano un ruolo fondamentale nella diffusione di notizie false che alterano il consenso, a causa dell'incremento delle condivisioni che le rende virali, accrescendo l'esposizione dei consociati a fatti perlopiù ingannevoli.

Le suddette notizie false, come si avrà modo di affermare, determinano rilevanti ripercussioni su beni o interessi di natura individuale o diffusa, motivo per cui si è richiesto un intervento da parte dei pubblici poteri per arginare il fenomeno. Analizzeremo, per l'appunto, tutti i contributi elargiti da parte dei penalisti, in particolar modo incardinandoli nel rispetto della tutela offerta dalla Carta Fondamentale e cercando un giusto bilanciamento tra gli interessi in gioco che vede da una parte l'insorgere della libertà di manifestazione del pensiero e dall'altra la necessaria regolazione normativa delle *fake news*.

Lasciando alle spalle il contesto evolutivo delle tecnologie da cui trae origine la disinformazione, nel secondo capitolo, vedremo come le *fake news* siano idonee a configurare reati come quello della

diffamazione, procurato allarme, aggio, truffa, concorrenza sleale, ma anche la fattispecie depenalizzata prevista dall'articolo 661 del codice penale, ci si riferisce all'abuso della credulità popolare.

Nel terzo capitolo, però, si vedrà come tali fattispecie criminose ipotizzabili siano insufficienti a placare l'impetuosità del fenomeno in parola, motivo per cui sono stati doverosi dei tentativi legislativi da parte di soggetti politici, come il disegno di legge *Gambaro*, il disegno di legge *Zanda-Filippin* e, da ultimo, il disegno di legge *De Girolamo*, il quale, però, nonostante si incardini nel panorama delle *fake news*, disciplinerà perlopiù il diritto all'anonimato *online*. E ancora, contestualizzeremo i danni che la disinformazione è in grado di provocare nell'assetto del periodo di emergenza sanitaria come quella attualmente in corso causato dal nuovo Covid-19, in cui le *fake news* sono presenti in maniera esponenziale, comportando un monopolio del mondo dell'informazione.

Il quarto e ultimo capitolo dell'elaborato è incentrato sull'analisi dei diversi regimi giuridici esistenti a livello europeo in materia di *fake news*, osservando come la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha avuto, e continua ad avere, un ruolo predominante anche nei confronti del nostro ordinamento giuridico, in particolar modo in riferimento alla necessità di bilanciare la nostra libertà di manifestazione del pensiero ex articolo 21 Cost con la libertà di espressione prevista dall'articolo 10 CEDU. A tal riguardo, si farà riferimento a tre sentenze fondamentali in materia di libertà di espressione e precisamente ai casi *Perna*, *Belpietro* e *Sallusti*, in merito ai quali la Corte EDU è intervenuta per sciogliere i nodi sulla discussa incompatibilità tra la pena detentiva prevista per il reato di diffamazione (giustificata solo in presenza di "caratteri eccezionali") e il diritto di espressione. Approfondiremo, anche, la partecipazione delle altre istituzioni europee all'arduo conflitto contro la disinformazione.

L'analisi ivi prevista mira, dunque, a tracciare un quadro esaustivo e completo delle più significative pronunce giurisprudenziali in tema di divulgazione di notizie ingannevoli idonee a gravare sui processi di formazione dell'opinione pubblica.

Si voglia concludere con una citazione provocatoria data dal Sommo Pontefice: <<*Stranamente, non abbiamo mai avuto più informazioni di adesso, ma continuiamo a non sapere che cosa succede*>>.

Capitolo I – Il concetto di *fake news* e la sua evoluzione storica

1.2 Definizione e elementi essenziali delle *fake news*

In via generale, la locuzione inglese “*fake news*” sta ad indicare le forme massive di alterazione digitale del consenso mediante la diffusione per mezzo di internet di notizie manipolate.¹

Nonostante la sua diffusione, derivante dall’avvento della rivoluzione digitale, il concetto di *fake news* non è ancora oggetto di una posizione unanime circa la sua corretta definizione; in particolar modo, alcuni ordinamenti giuridici nel mondo hanno cercato di delinearla in maniera precisa. Ad esempio, secondo quanto stabilito dall’art. 2 dell’*Anti-fake news Act* vigente in Malesia, esse consistono in “*notizie, informazioni, dati e resoconti, che sono totalmente o parzialmente falsi, sotto forma di contenuti, immagini o registrazioni audio o in qualsiasi altra forma in grado di insinuare parole o idee*”².

Attenendosi invece alla definizione fornita dall’Enciclopedia Treccani, il termine *fake news* indica una locuzione “*entrata in uso nel primo decennio del XXI secolo per designare un’informazione in parte o del tutto non corrispondente al vero, divulgata intenzionalmente o inintenzionalmente attraverso il Web, i media o le tecnologie digitali di comunicazione, e caratterizzata da un’apparente plausibilità, quest’ultima alimentata da un sistema distorto di aspettative dell’opinione pubblica e da un’amplificazione dei pregiudizi che ne sono alla base, ciò che ne agevola la condivisione e la diffusione pur in assenza di una verifica delle fonti*”³.

Attribuire una definizione universale ed incontrovertibile alla nozione di *fake news* è il primo passo per individuare quelli che sono gli elementi essenziali che le caratterizzano; uno di questi consiste sicuramente nella loro divulgazione attraverso i *new media* (quindi attraverso i siti internet e i social media), meno frequentemente attraverso i *media tradizionali* (giornali, televisione), di notizie non veritiere a danno dei singoli o di enti collettivi, al fine di ottenere un vantaggio politico od economico.⁴

¹ Cfr. T.GUERINI, *Fake News e diritto penale: la manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali*, Giappichelli Editore, Torino, 2020, pp. 3-4

² T.GUERINI, op.cit., *Fake News e diritto penale: la manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali*, Giappichelli Editore, Torino, 2020, pp. 3-4

³ Cfr. Enciclopedia Treccani, <http://www.treccani.it/enciclopedia/fake-news>

⁴ T.GUERINI, op.cit. p. 4

Robert Darnton, celebre studioso statunitense, ha ripercorso la storia della disinformazione a partire dal VI secolo d.C., osservando l'evolversi delle modalità con cui vengono manipolate le informazioni: dapprima le cosiddette "pasquinate" (satire per lo più brevi, in versi e in prosa, contro i papi e la Curia o contro persone o costumi giudicati degni di biasimo che venivano attaccate al torso di Pasquino, che divenne così il grande divulgatore della satira politica, dotta e popolare di Roma); oppure si pensi ai "canard" (i pettegolezzi) fogli distribuiti nelle strade di Parigi con notizie spesso ingannevoli; per poi arrivare a fine '700 ad ai giornali londinesi, periodo in cui le notizie false hanno raggiunto il picco più alto. Oggi, a differenza del passato, chiunque, grazie agli innumerevoli strumenti del web quali i social networks o motori di ricerca di vario genere, può accedere ad innumerevoli fonti di informazione, indipendentemente se siano esse vere o false, in tempo reale, dando più valore al singolo contenuto della notizia (in specie un titolo sensazionalistico o una bella foto) piuttosto che alla fonte che l'ha prodotto⁵.

Molto spesso, il fenomeno delle *fake news* tende spesso a sovrapporsi ad un altro ben più risalente, vale a dire quello relativo alla *post verità*. In realtà i due fenomeni sono ben distinti sia per quanto riguarda i contenuti, sia per i soggetti coinvolti⁶.

Per quanto concerne i contenuti, infatti, vediamo come per le *fake news* il punto cardine rimane la notizia, sebbene falsa, ma pur sempre una notizia, ossia un'informazione circa un fatto o un accadimento; la *post verità* ha altresì come base un fatto, ma questo, in tal caso, assume un ruolo del tutto marginale rispetto a voci, opinioni, credenze personali che si siano innescate sul fatto medesimo. Nondimeno, è totalmente indifferente, per coloro che fanno proprie dette credenze, che esse corrispondano o meno al vero: ciò che rileva è perlopiù la capacità di diffusione e condivisione delle emozioni, indipendentemente dal fatto stesso. Quindi il discrimen tra *fake news* e *post verità* diventa più marcato quando si esamina il profilo della diffusione. Mentre per le prime si prende in considerazione soprattutto l'autore, nel caso della *post verità* ci si focalizza in particolar modo sull'opinione pubblica la quale va ad incidere sul libero convincimento altrui. In più, mentre per la notizia falsa il suo autore è individuato o facilmente individuabile, nel caso della *post verità* le credenze si diffondono senza possibilità di risalire all'autore che per primo ne ha fatto un'opinione personale che poi si è divulgata⁷.

⁵ Cfr. G. CARIDI – C. CARLI – G. CATERINA, *FAKE NEWS E NON SOLO, INFORMAZIONI INGANNEVOLI E DISTORSIVE*, <https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2018/02/Avv.-Carlo-Carli-Avv.-Giovanni-Caridi-Avv.-Giancarlo-Caterina-Fake-news-2.pdf>

⁶ Cfr. F. DE SIMONE, 'Fake news', 'post truth', 'hate speech': nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale

⁷ *Ibid.*

Prima di affrontare la tematica, è opportuno soffermare la propria attenzione su una notazione terminologica. Infatti, come viene precisato da esperti nell'ambito di media e giornalismo, l'*High-Level Group on Fake News and online disinformation*, bisogna distinguere i termini "fake news" e "disinformazione", preferendo quest'ultima alla prima. In primis perché la disinformazione è un fenomeno omnicomprensivo in quanto non si riferisce solamente alle notizie false, ma ricomprende anche notizie per così dire 'ibride', ossia quelle notizie che siano il prodotto di una commistione tra fatti veri e falsi; essa ricomprende, altresì, altri tipi di pratiche, esercitabili attraverso account automatizzati, video manipolati ed altro ancora. Inoltre, la stessa, non va a riguardare esclusivamente la mera produzione di notizie false, ma enuclea a sé tutte le operazioni ad essa connesse, quali ad esempio un commento o la condivisione di un post, che ne agevolano la divulgazione. In secundis, la locuzione '*fake news*', talvolta, può trarre in errore in quanto viene utilizzata con significati diversi; infatti parte della popolazione in alcuni casi, soprattutto quando viene adoperata in ambito politico, tende a considerarla come una strategia di propaganda elettorale in cui vi possono essere notizie condivisibili per alcuni e non condivisibili per altri; oppure in ambito giornalistico viene considerata come una lacuna del giornalismo in generis. Tuttavia, in ambedue i casi appena descritti, un punto in comune risiede nel fatto che spesso e volentieri non ci si rende conto della lesività del fenomeno che si sta analizzando; si sottovalutano le sue proporzioni e le conseguenze nocive che ne possono derivare, tanto che non di rado, a seconda dell'intensità del danno prodotto, possono integrare altre fattispecie di reato con sanzioni penali non indifferenti per l'autore di queste notizie fuorvianti.⁸

1.2.1 *Disinformation, misinformation e fake news*

La disinformazione, sebbene appare un fenomeno iniziatosi a sviluppare in epoche più recenti, in realtà è sempre esistita, ma ha assunto sembianze e proporzioni nuove in virtù di molteplici fattori tra di essi collegati. Innanzitutto, deve il suo sviluppo a due processi fondamentali della modernità, ossia la digitalizzazione e la disintermediazione. A quella che viene definita "quarta rivoluzione industriale", che ha avuto inizio con lo sviluppo delle tecnologie e proseguita con l'avvento di internet, bisogna aggiungere la nascita dei social media, che hanno reso possibile la disintermediazione, ossia "il superamento dell'intermediazione dei 'grandi media' nella scelta dei contenuti meritevoli del palcoscenico virtuale, la comunicazione e la manipolazione (intenzionale e non) delle informazioni sono diventate pratiche di massa"⁹. Oggi infatti, grazie ai numerosi strumenti

⁸ M. LAMANUZZI, op. cit.

⁹ *Ibid.*

a disposizione quali soprattutto la connessione permanente resa possibile dall'utilizzo di smartphone e laptop, chiunque può produrre liberamente informazione e disinformazione, reagire a quella immessa da altri in rete, condividere idee, punti di vista, foto, video a livello mondiale. A tutte queste concause si aggiunga anche la crisi dell'informazione professionale, che deriva essa stessa da ulteriori fattori, tra cui ad esempio i costi elevati che comporta per i produttori e i consumatori, laddove invece l'informazione non professionale online e sui social media è gratuita. Per di più internet è un mezzo che ci permette di avere tutto e subito; infatti l'unico strumento necessario per reperire una notizia è lo *smartphone*. Tuttavia, non bisogna confondere l'informazione con la conoscenza; solo se l'informazione viene sottoposta al vaglio critico di chi è dotato di una certa preparazione tecnica o culturale può diventare conoscenza. Da ciò si evince come tutti possono accedere alle informazioni ma non tutti alla conoscenza. Partendo da questo assunto, si è creata una disgiunzione tra 'democrazia dell'informazione' e 'aristocrazia della conoscenza', la quale è alla base della disinformazione e di cui è vittima chi ha accesso all'informazione e non alla conoscenza.¹⁰

L'evoluzione tecnologica ha condotto, così, ad una società moderna informatizzata con principale protagonista internet e ha avuto come risultato più evidente un accesso più semplice per tutti alle informazioni, grazie anche e soprattutto all'avvento dei social network e alla diffusione massiccia dell'uso degli smartphone.

<<Nel tentativo di fare un'analisi su come i maggiori social network influenzino e manipolino i comportamenti sociali, appare necessario dare atto che la collettività sia sempre più digital oriented e meno consumatrice di dati e fatti concreti. Che cosa significa questa affermazione? Siamo nel 2017 e tutti i giorni diventiamo sempre più social, sia per l'influenza che i social media stanno avendo sulla nostra vita e quotidianità, sia per il bombardamento di notizie che ci arrivano direttamente dalla rete e dal mondo del web. Secondo il report Digital nel 2016, gli utenti di internet sono 3,4 miliardi su una popolazione di 7,4 miliardi di persone. Questo numero è la testimonianza di quanto importante sia all'epoca attuale l'utilizzo del web.>>¹¹

Di conseguenza, l'eccesso di informazioni che colpisce le persone ogni giorno crea un ambiente comunicativo nel quale bisogna avere le competenze necessarie per potersi muovere sapientemente.

<<È il tema dell'inquinamento da sovraccarico di informazioni (information overload), una questione piuttosto interessante perché rinnovando la prospettiva ecologica [...] non solo rinforza l'idea della necessità di un approccio sistemico al problema dell'informazione veicolata dai media, che diventa problema di relazione sociale e non solo di consumo mediale, ma ricorda la costante

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Cfr. G. CARIDI – C. CARLI – G. CATERINA, op. cit. p. 4

sovrapposizione e scambio fra esperienze dirette ed esperienze mediate che possono dare vita a prospettive critiche dell'attuale contesto sociale>>.¹²

Alla luce di quanto appena statuito, appare evidente come l'espressione "fake news" (anche in virtù del suo smodato utilizzo omnicomprensivo ed eccessivamente generico) risulti di per sé poco idonea a cogliere le plurime sfaccettature delle preoccupazioni che insorgono quando si parla dell'informazione *online*.

Ad ogni modo, nel quadro appena descritto si veda come esso sia contaminato da una sovrabbondanza di informazioni che avvolge e conduce i singoli nelle proprie scelte, molto spesso inconsapevolmente. Non sempre, dette informazioni, sono connotate da veridicità. Ad oggi, infatti, risulta più difficile entrare in contatto con un fatto "originale", a meno che non si tratti di un fatto accaduto in prima persona. In base a ciò, si può affermare che, attualmente, il concetto classico di "informazione" non esista più, ma appare sostituito da due distinte, seppur simili, entità: la *disinformazione* e la *misinformazione*.¹³

Ambedue le entità rientrano, tuttavia, nel più ampio concetto di *fake news*. Come abbiamo accennato, esse sono notizie inventate che, grazie alla rapidità dei sistemi informatici, vengono istantaneamente divulgate in rete, disseminando contenuti ingannevoli. Alcune di esse sono essenzialmente vere, ma tendenziosamente esagerate in cui viene distorta la realtà; altre, invece, sono completamente inventate. Proprio in base a questa classificazione delle *fake news*, soggiace la distinzione tra le due fattispecie sopra citate, ossia la disinformazione e la misinformazione.¹⁴

<< La Disinformazione è proprio la creazione di notizie false, una vera e propria fabbricazione di notizie. Mentre la Misinformazione è la diffusione involontaria di notizie false che vengono diffuse senza dolo, o per leggerezza o per mancanza di verifica delle fonti>>.¹⁵

1.3 Le fake news come figlie dell'era digitale: elementi di storia, diffusione e produzione

Si è già data, approssimativamente, una prima definizione di *fake news*. Ora è necessario, prima di procedere alla disamina delle sue interazioni col diritto penale, individuare una definizione convenzionale, valida in una prospettiva rigidamente penalistica. D'ora in avanti, intenderemo come

¹² Cfr. D. BENNATO, *L'emergere della disinformazione come processo socio-computazionale. Il caso Blue Whale*

¹³ Cfr. Il fatto quotidiano, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/09/24/fake-news-no-misinformazione/3874986/>

¹⁴ Cfr. Misinformazione, diffusione involontaria delle notizie false, <https://www.editorpress.it/center/misinformazione-diffusione-involontaria-delle-notizie-false>

¹⁵ Ibid.

*fake news: <<un'informazione in parte o del tutto non corrispondente al vero, prodotta e divulgata intenzionalmente o inintenzionalmente attraverso il Web, i media o le tecnologie digitali di comunicazione, e caratterizzata da un'apparente plausibilità, quest'ultima alimentata da un sistema distorto di aspettative dell'opinione pubblica e da un'amplificazione dei pregiudizi che ne sono alla base, che ne agevola la condivisione e la diffusione pur in assenza di una verifica delle fonti, tale da ledere beni giuridici individuali, come l'onore e la reputazione, ovvero finalizzata ad incidere, direttamente o indirettamente, sulla libertà dei cittadini di esercitare il diritto di voto e ad incidere sul corretto funzionamento delle istituzioni democratiche>>.*¹⁶

Si suole distinguere due momenti cruciali quando si analizza il tema in parola, ovvero la fase della produzione e quella della distribuzione: la prima prevede la trasformazione del messaggio in un prodotto informativo che può assumere svariate forme, ad esempio uno scritto (un *post* o un articolo), un video, o addirittura una unione di entrambi. La seconda fase, ci si riferisce a quella della distribuzione, prevede la pubblicazione del contenuto sulle piattaforme digitali e quindi, la sua messa a disposizione del pubblico.

Opinione ormai condivisa è che il momento di diffusione del fenomeno al quale è dedicato questo studio, e del termine che lo identifica, deve ricondursi a due eventi verificatisi nel 2016, essi sono: la campagna elettorale per lo *United Kingdom European Union membership referendum* e quella per l'elezione del Presidente degli Stati Uniti d'America, che ha visto come vincitore l'attuale premier Donald Trump. Queste ultime sono state le prime elezioni che hanno visto un ruolo fondamentale dei *social network* come veicolo fondamentale di costruzione del consenso. Non è del tutto corretto, però, affermare che questi due eventi siano stati i primi che hanno visto come figure di spicco i *social network*; anzi, l'elezione di Barack Obama deve gran parte del suo successo anche all'abilità del candidato democratico nell'utilizzare gli stessi, nel periodo in cui si svolsero le primarie per la *leadership* democratica e le successive elezioni a cavallo tra il 2007 e il 2008 che lo videro vincitore; ma non si può trascurare il fatto che sia le reti sociali, sia gli *hardware* per accedervi (in particolar modo gli *smartphone*) fossero ancora agli albori del loro sviluppo, tanto da non essere ancora una novità eccessivamente diffusa nel corpo sociale.¹⁷

Attualmente, le *fake news*, sono considerate uno degli spettri principali che incalza sul giornalismo. Questo perché, in virtù dell'incremento del traffico di informazioni attraverso i mezzi digitali e che grazie agli stessi pervengono a noi, rende più arduo il lavoro di filtraggio e verifica che da sempre identifica il lavoro dei giornalisti. Ed è proprio in questa copiosità che è insito il pericolo delle *fake*

¹⁶ T.GUERINI, op.cit. p. 28

¹⁷ Ibid., p. 32

news, ossia notizie false difficili da riconoscere, in quanto apparentemente vere, messe in circolazione al fine di assicurarsi un facile tornaconto; le ragioni, infatti, possono essere di varia natura: politiche, culturali o economiche.¹⁸

Come si evince, quello delle *fake news*, che è diventato ormai una ferita globale, è un fenomeno molto complesso. Abbiamo già detto come gli interessi alla base della diffusione delle medesime siano di varia natura, ma non sempre la generazione di queste notizie ingannevoli ha una vera e propria organizzazione alle spalle; anzi, frequentemente, parte da singoli utenti che hanno come unico scopo quello di sovvertire i contenuti che circolano in rete. Alla base di ciò vi è un presupposto fondamentale ormai noto: con l'avvento dei social network abbiamo assistito ad un drastico cambiamento del concetto di informazione: ad oggi, un titolo assume più valore di una testata giornalistica. <<L'autorevolezza di chi pubblica ha lasciato spazio a ciò che si pubblica. Su Facebook, come su Twitter e sugli altri social, un contenuto falso pubblicato da una sedicente fonte ha la stessa visibilità di un contenuto vero. Un post vale un post. È la viralità, poi, a fare la differenza. Ed è qui che subentra tutta la vulnerabilità di un sistema che ha già mostrato i suoi nervi scoperti. Su Facebook, ad esempio, è bastato sponsorizzare contenuti falsi (ma ben strutturati) per renderli virali. In un colpo solo sono cresciuti il business della disinformazione e la disinformazione stessa.>>¹⁹

Dietro ad una *fake news*, come già affermato, spesso e volentieri si cela un singolo utente, ma non è questa la regola. Frequentemente, qualora si tratti di una vera e propria campagna di diffusione di *fake news*, vi è il contributo di autentiche organizzazioni. Si parla, a tal proposito, di effettive società che fanno *business* sull'informazione, le quali investono capitale spesso dietro il pagamento di una somma di denaro. <<E in questi casi entrano in campo bot e campagne a pagamento. I primi non sono altro che software in grado di replicare un contenuto migliaia di volte, e vengono molto utilizzati su Twitter. Un tweet retwittato migliaia di volte da *account bot* (cioè falsi), diventa per forza di cose virale. E spesso riesce a entrare nelle tendenze di quel Paese, amplificando ulteriormente la portata di quel messaggio. Su Facebook, invece, le fabbriche di *fake news* preferiscono affidarsi alle campagne pubblicitarie.

Infine, c'è il ruolo dei *troll*. Molte inchieste hanno portato alla luce le azioni di singoli utenti che, dopo aver prodotto una notizia falsa, sono stati capaci di renderla virale, scatenando migliaia di

¹⁸ Cfr. C. SORRENTINO, *La diffusione delle fake news e alcune indicazioni per scongiurarle*, <https://www.osservatorionline.it/page/244190/la-diffusione-delle-fake-news>

¹⁹ Cfr. B. SIMONETTA, *Il mondo delle fake news: chi le crea, a cosa servono, quanto incidono sulle elezioni*, https://www.ilsole24ore.com/art/il-mondo-fake-news-chi-crea-cosa-servono-quanto-incidono-elezioni-AEzhN4dF?refresh_ce=1

condivisioni. Questi utenti vengono definiti troll, e la loro stella polare è la produzione di news contro l'élite.>>²⁰

Volendo essere più rigorosi, affinché una campagna di fake news abbia successo, è necessaria la compartecipazione di una pluralità di soggetti, consapevoli o inconsapevoli. Nella prima categoria dei cosiddetti 'diffusori consapevoli', possiamo includere: gli *influencer* che decidano di sposare una determinata causa (anche se si tratta di un'ipotesi meno frequente, in considerazione del fatto che questa nuova categoria di *e-workers* viene retribuita in ragione della loro rinomanza); gli imprenditori che approfittino della campagna avviata da altri con l'unico fine di trarre profitto dal *clickbaiting*; infine i *precari* del web, che nella maggior parte dei casi sono giovani senza lavoro, i quali accettano di gestire pagine fittizie dietro pagamento di un salario.

I 'diffusori inconsapevoli', invece, sono coloro che, volontariamente e senza la consapevolezza di essere parte di un disegno più ampio, si limitano semplicemente a propagare la diffusione di quanto già pubblicato da altri soggetti.

Infine, a monte di ambedue le categorie, si collocano i cosiddetti 'diffusori non professionali consapevoli', coloro i quali nonostante siano a conoscenza della falsità della notizia, per ragioni politiche, religiose, sessuali, ecc., la diffondono senza trarre alcun tipo di profitto²¹.

Sorge spontaneo domandarsi il perché di questo interesse a diffondere notizie ingannevoli. La risposta pare essere semplice e scontata in quanto alla base di ciò vi è un ritorno economico. La diffusione delle stesse permette, per i siti che si basano sul *click baiting*, di ottenere migliaia di visite e pubblicità. A sua volta questa pubblicità comporta il succitato ritorno economico. Ma non solo. A questo bisogna aggiungere che, non di rado, cliccando su una notizia vengono installati dei software malevoli con lo scopo di lucrare illecitamente a spese degli utenti. Tuttavia, sebbene ancora non vi sia una disciplina propria sul punto, la diffusione di notizie mendaci non risulta priva di conseguenze. Infatti, in base alla gravità ed al contenuto della notizia, il soggetto agente rischia di essere accusato per diffamazione o procurato allarme. Il rischio di detta accusa non è sufficiente, però, a contrastare dette fenomeni e questo dipende proprio dalla mancanza di una normativa specifica. In assenza di una norma *ad hoc* occorre segnalare la notizia alla Polizia di Stato e successivamente attendere che vengano attivate e svolte le indagini per poi demandare al giudice il compito di collocare quella notizia nelle varie fattispecie delittuose. Tale segnalazione all'Autorità Giudiziaria può essere effettuata sia nei confronti del soggetto che abbia creato la notizia, sia nei confronti del soggetto che abbia divulgato la stessa.

²⁰ B. SIMONETTA, op. cit., *Il mondo delle fake news: chi le crea, a cosa servono, quanto incidono sulle elezioni*, https://www.ilsole24ore.com/art/il-mondo-fake-news-chi-crea-cosa-servono-quanto-incidono-elezioni-AEzhN4dF?refresh_ce=1

²¹ T. GUERINI, op.cit. p. 42

Bisogna sottolineare, però, che non ognuno di noi rischia di essere accusato, occorre fare alcune distinzioni. Di per sé, la mera condivisione di una *fake news*, non integra il reato se l'utente che la condivide è in buona fede. Se, invece, l'utente è a conoscenza del fatto che si tratti di una notizia fallace e nonostante ciò persevera nel suo intento di condividerla, in tal caso è perseguibile per gli stessi reati che possono essere contestati a chi ha creato e diffuso la stessa. Affinchè si possa evitare di diffondere una notizia falsa, l'unica cosa da fare è quella di: verificare. Occorre verificare la matrice da cui proviene la notizia e la veridicità del sito da cui trae origine.²²

1.3.1 La rivoluzione digitale: come internet ha cambiato il nostro modo di comunicare

Prima di soffermarci sugli effetti che internet ha apportato, in particolar modo sul nostro modo di comunicare che si è evoluto di pari passo col progresso tecnologico, è opportuno ripercorrere le tappe fondamentali di quella che è stata una vera e propria rivoluzione digitale che ha visto, e vede tutt'ora, come protagonista internet.

Innanzitutto, occorre sottolineare come quest'ultimo abbia iniziato a porre le proprie radici a seguito un lavoro commissionato dal governo americano alla *Advanced Research Projects Agency* (ARPA), la quale aveva il compito di realizzare una rete "ARPANET", rete che serviva per lo scambio di messaggi di posta elettronica e in grado di assicurare la connessione remota (Telnet). Possiamo dire che questo è stato il primo passo per la crescita di Internet, ma il mutamento radicale di quest'ultimo si è verificato a seguito dello sviluppo del World Wide Web²³. Precisamente, un contributo fondamentale è stato dato dallo studioso Tim Berners-Lee, presso il Cern di Ginevra, il quale già dal 1991 inizia a lavorare su un progetto per la condivisione di documenti e, nello stesso anno, diede vita alla prima pagina web in cui, mediante connessione ad internet, vi si potevano pubblicare testi e vi era un apposito spazio dedicato alla grafica. Due anni dopo fu invece il momento del "Mosaic", ossia un *browser* che permetteva di navigare tra i siti web, con caratteristiche simili a quelle attuali. Nacque quindi, come naturale conseguenza tecnologica, il World Wide Web a cui si può accedere

²² Cfr. S. ASTORINO, *Diffusione fake news: cosa si rischia?*, https://www.aduc.it/articolo/diffusione+fake+news+cosa+si+rischia_31169.php

²³ Cfr. KEYLITH, *Quanto è cambiata la nostra vita con internet?*, 2016, <https://scuola.repubblica.it/puglia-foggia-laperugini/2016/02/27/quanto-e-cambiata-la-nostra-vita-con-internet/>

utilizzando appositi programmi detti ‘web browser’ che permettono di navigare visualizzando file, testi, suoni, immagini, filmati²⁴.

Prima, internet, era uno strumento di nicchia, ossia riservato ad accademici e tecnici, in quanto di difficile utilizzazione; solo dopo la nascita del World Wide Web è riuscito a diventare uno strumento alla portata di tutti, semplice da usare ed utile per i consumatori e le imprese alla ricerca di informazioni. L’accesso alla rete si è reso possibile, poi, attraverso l’utilizzo di computer o televisioni digitali. Fino a questo momento internet era molto utilizzato in particolare in uffici o luoghi di apprendimento come le università o le biblioteche. Solo col passaggio al nuovo millennio, però, abbiamo potuto assistere ad una vera e propria esplosione di questo e ci perché c’è stato sia un aumento dei servizi offerti dal Web, sia una semplificazione delle modalità di navigazione che, ad oggi, sono accessibili a chiunque. Altro evento significativo che ha, di seguito, contribuito all’espandersi della rete, è stato lo sviluppo dei Social Networks. Essi, come vedremo, sono dei servizi informatici online che permettono la realizzazione di reti sociali individuali e che permettono, quindi, agli utenti di interagire tra di loro attraverso la condivisione di post, foto, video. Da ciò si evince come tutti questi progressi abbiano inciso significativamente anche sul nostro modo di comunicare e scambiare informazioni.²⁵

Con l’avvento di internet, abbiamo potuto assistere ad una svolta epocale per l’uomo del ventesimo secolo. Grazie al web, ora, tutti gli individui possono rimanere in contatto tra loro, indipendentemente dal paese di provenienza. Vediamo come il mondo è diventato più piccolo e la comunicazione ha acquisito un canale in più che ha permesso un abbattimento delle distanze.²⁶

Necessariamente, questi cambiamenti dovuti alla digitalizzazione hanno comportato delle implicazioni sociologiche che si ripercuotono sul modo di comunicare nella quotidianità di ognuno di noi ma soprattutto hanno causato profondi cambiamenti del ruolo dell’utenza che è diventata “attrice attiva”. Il web, oramai, è diventato pane quotidiano nelle mani di un’utenza sempre più alfabetizzata e si è posto al centro di un processo anche sociale come dimostrato, altresì, dal ruolo dei Social Network quali *MySpace*, *Facebook*, *Twitter*, che stimolano la condivisione e le relazioni irrealizzabili nel mondo reale.²⁷

²⁴ Cfr. G. DE PALMA, 50 anni di Internet, la storia della Rete in 15 tappe fondamentali, 2019, <https://tg24.sky.it/tecnologia/approfondimenti/storia-internet-tappe-fondamentali>

²⁵ Ibid.

²⁶ Cfr. Internet e la comunicazione: com’è cambiata la nostra maniera di rapportarci agli altri, <https://www.frozenfrogs.it/internet-e-la-comunicazione-come-e-cambiata-la-nostra-maniere-di-rapportarci-agli-altri/>

²⁷ M. D’AMORE, op. cit., *conoscere la rete: come internet ha cambiato le nostre vite*, <https://www.sociologiaonweb.it/conoscere-la-rete-come-internet-ha-cambiato-le-nostre-vite/>

1.3.2 La rilevanza dei social network come principale fonte di informazione e disinformazione

Il mondo dei social networks ha rivoluzionato il modo attraverso cui informarsi, ma soprattutto hanno permesso di incrementare la divulgazione di notizie false in virtù dell'enorme affluenza di utenti che questi vantano.

<<La rete internet ha radicalmente cambiato il mondo della comunicazione ed è uno strumento ormai diffuso, come rilevato dal XII° Rapporto Censis-Ucsi¹⁷: il 70,9% della popolazione italiana utilizza la rete, la percentuale di internauti cresce fino al 91,9%, fra i giovani (mentre si ferma al 27,8% tra gli anziani). Per quanto riguarda i social networks il 50,3% dell'intera popolazione e il 77,4% dei giovani under 30 sono iscritti al più famoso e diffuso social network: Facebook. >>²⁸

Secondo quanto riportato dal XII° Rapporto Censis-Ucsi, il ruolo dei *Social Networks* è destinato a crescere esponenzialmente con i nuovi ricambi generazionali. Stando ai dati sopra riportati, è lampante il problema della circolazione delle *fake news* sui social networks che da un lato non producono notizie, ma dall'altro sono ormai divenuti i principali strumenti di diffusione delle stesse. In rete è come se ci fossero tante verità, si parla infatti di informazione personalizzata. Perché accade questo? Perché i siti di aggregazione di notizie ed i social in particolare hanno giocato un ruolo fondamentale nella redistribuzione di informazioni che vengono plasmate sugli interessi e sulle preferenze degli utenti. Tutto questo non ha nulla a che vedere con ciò che può definirsi rilevante e corretto. Quando le preferenze di un utente mutano fino a diventare un dato di fatto, una certezza per molti, si ha una vera e propria deformazione della realtà.²⁹

La circolazione delle bufale sui *social* è correlata ad una serie di fenomeni: il primo è di tipo "tecnico", legato da un lato alla capacità dei social di raggiungere tempestivamente e unilateralmente determinati utenti, dall'altro al problema della "viralità". Quando si parla di "viralità", ci si riferisce all'attitudine di un contenuto di diventare virale attraverso l'incremento delle condivisioni (grazie ai molteplici utenti che ogni singola condivisione raggiunge), ossia di essere oggetto di conoscenza globale in poche ore. In secondo luogo, abbiamo una correlazione con fenomeni sociologico-cognitivi, quali: la cd. *social cascade* (ossia la diffusione delle informazioni "a cascata", che ne incrementa la diffusione senza verificarne la veridicità); l'influenza delle *prior convictions* (le convinzioni personali) quando si leggono le notizie; infine si aggiunga anche la *collective credulity* in riferimento ai contenuti che si trovano online.³⁰

²⁸ Cfr. M. MONTI, *Fake news e social network: la verità ai tempi di Facebook*, Media Laws

²⁹ Cfr. A. M. LORUSSO, *Postverità*, 2018, p. 42

³⁰ M. MONTI, op.cit.

Oltre a ragioni tecniche e sociologico-cognitive, alla base vi sono anche ragioni economiche e politico-culturali che rendono i *social networks* un terreno particolarmente fertile di diffusione di notizie mendaci. *In primis* si deve notare come, grazie ad Internet, le barriere all'ingresso nell'industria dei media si siano ridotte quasi a zero, in quanto oggi è molto semplice dar vita alla creazione di siti web e, ove vi sia un numero notevole di "visite", realizzare addirittura un profitto grazie alla pubblicità. *In secundis*, i *social* sono, come già più volte ribadito, uno degli strumenti più efficaci per diffondere notizie false. Infatti, gli utenti degli stessi, qualora cerchino notizie o informazioni politico-sociali, hanno una più alta probabilità di leggere articoli di notizie che maggiormente si avvicinano al proprio credo politico o ideologia, e di incontrare storie false, che però prendono per vere poiché concordanti col proprio pensiero³¹. Si parla di una reale operazione di filtraggio, che avviene, come già detto, sulla base delle nostre preferenze e convinzioni personali: è come se vi fosse una selezione dei contenuti, già effettuata in partenza da parte di esperti di targettizzazione, sulla base dei nostri gusti che da questi vengono studiati ed osservati. Ciascuno di noi, infatti, riceve informazioni e aggiornamenti filtrati dai propri contenuti, dalle proprie curiosità e non da ciò che è oggettivamente rilevante a livello sociale; per questo si parla di "*filter bubbles*" che sono dei dispositivi che gestiscono le informazioni e che hanno radicalmente cambiato il significato di credibilità o, meglio ancora, di verità.³²

In più, un'ulteriore ragione, fa riferimento al web ed in particolare alla pubblicità che è la sua principale fonte di finanziamento. Su internet, grazie soprattutto ai *social*, la distinzione tra l'informazione vera e propria (ossia il contenuto cercato dall'utente) e l'informazione pubblicitaria è meno definita, addirittura in taluni casi tende proprio a scomparire. In tal caso, i gestori dei servizi e gli inserzionisti, non hanno come obiettivo primario quello di ingannare i consumatori, ma di rendere il meno possibile fastidiosa la pubblicità e di catalogarla in base alla sua rilevanza. Il meccanismo di propagazione delle *fake news*, quindi, è il seguente: prima il consumatore le legge, poi, nonostante i suoi dubbi circa la loro veridicità, divertendosi, è portato a condividerle con la propria cerchia di amici. Sui *Social*, poi, la maggior parte degli utenti tende a riporre più fiducia in quanto condiviso dalla propria cerchia di amici piuttosto che alle notizie diffuse dagli altri grandi media. Tutto questo dà vita ad un meccanismo perverso (illusione di maggioranza) che fa apparire ai loro occhi un'opinione, anche la più assurda, come prevalente e condivisa solo in virtù di uno stretto collegamento tra loro e chi la condivide, quando in realtà è espressa da una ristretta minoranza.³³

³¹ Cfr. V. VISCO COMANDINI, *Le fake news sui social network: un'analisi economica*, Saggi - Fake news, pluralismo informativo e responsabilità in rete

³² A. M. LORUSSO, op. cit., p. 45

³³ V. VISCO COMANDINI, op. cit.

Se soffermiamo la nostra attenzione sul modo di aggregazione sui social network, notiamo come vi sia la tendenza ad associarsi per gruppi “ideologicamente omogenei”³⁴. In realtà non è un caso. Infatti, l’atteggiamento tipico degli utenti dei social network è proprio quello di prestare più fiducia in quanto sostenuto da un amico della loro cerchia, poiché inconsciamente lo reputa più informato di loro. Man mano che la condivisione di questi fatti passa da una cerchia di amicizie ad un’altra attraverso, per esempio, la semplice condivisione di un post, non si fa altro che incentivare l’affermarsi di opinioni, spesso e volentieri assurde. Una situazione del genere viene definita dagli studiosi Lerman, Yan e Wu “il paradosso dell’amicizia”³⁵.

Nella lotta alle fake news, i Social Network fanno sempre più uso di strumenti volti a contrastarla o, quanto meno, a limitarne considerevolmente la diffusione. Vi sono diverse soluzioni, tra cui l’utilizzo delle segnalazioni fatte dagli utenti e l’impiego di esperti in *fast checking* per monitorare le notizie che circolano in esse, già da un paio d’anni a questa parte le piattaforme social hanno incrementato l’uso di algoritmi. Questi ultimi si basano sulla tecnologia del *deep learning* che si fonda su un sistema di ‘reti neurali’ che consentono di prevedere ed assumere decisioni in maniera del tutto indipendente, non basate sull’uso di regressioni statistiche o calcoli matematici. I sistemi possono altresì rimuovere dei contenuti in via automatica qualora abbiano la certezza incitano all’odio, ma nella maggior parte dei casi è il controllo umano ad essere fondamentale. È necessario, quindi, che un soggetto segnali un contenuto (ad esempio un’immagine con un titolo fuorviante) affinché detti sistemi di intelligenza artificiale procedano alla ricerca di elementi identici ai quali aggiungere, in via automatica, messaggi di avvertimento, oppure procedere direttamente alla loro rimozione. Tali modelli di apprendimento automatico, però, necessitano di un numero elevato di dati corretti (aggiornati e variegati il più possibile per permettere all’algoritmo di sviluppare efficacemente la propria logica), non essendo stati addestrati al momento per trovare nuovi casi di disinformazione. Gli algoritmi, quindi, è vero che sono in grado di rilevare contenuti simili a quelli che hanno visto in precedenza, ma è vero anche che mostrano i loro limiti quando compaiono nuovi tipi di disinformazione.³⁶

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid.

³⁶ A. LONGO – M. MARTORANA – L. PINELLI, *Fake news, i social alla guerra finale: i nuovi scenari*, <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/fake-news-sul-covid-gli-sforzi-vani-di-social-e-intelligenza-artificiale/>

1.2.3 Il *deep fake*

L'ultimo aspetto su cui è necessario soffermarsi è sicuramente il più attuale in tema di *fake news*, infatti non sorprenderebbe se in un futuro prossimo rappresentasse il fronte più avanzato dell'offensiva dei produttori di notizie false. Tale fenomeno è quello del '*deepfake*', che deve il suo nome alla crasi tra *deeplearning* (che fa riferimento alla capacità di apprendimento di una Intelligenza Artificiale) e *fake*. Il *deepfake* deve la sua evoluzione e diffusione sul *World Wide Web* grazie all'industria della pornografia *on line* e la sua funzione è quella di permettere di sostituire i volti di due persone (c.d. *face swapping*), realizzando dei video nei quali è possibile far dire a chiunque qualsiasi cosa, sincronizzando perfettamente il labiale. Ovviamente, rispetto a quella di qualsiasi altra informazione fasulla, la potenzialità offensiva del *deepfake* è notevolmente superiore, in quanto l'utente che viene posto dinanzi ad un documento audiovisuale ed è egli stesso che vede accadere qualcosa, rimanendo primo di qualsiasi strumento volto a confutarne la veridicità.³⁷

Partendo dall'assunto che gli utenti di internet sono già di per sé orientati su un determinato argomento, il problema di questo genere di contenuti risiede proprio nel fatto di andare a rafforzare le proprie tesi. << *Se Obama dice in un video di non essere nato negli Stati Uniti, e questo è esattamente ciò di cui un utente è convinto, perché quest'ultimo dovrebbe preoccuparsi dell'attendibilità di ciò che sta vedendo (soprattutto se è terribilmente realistico)?* >>³⁸.

Sebbene, nel nostro paese, questo tipo di manipolazione non ha ancora trionfato come negli Stati Uniti, questi ultimi si stanno già adoperando per arginare il fenomeno, andando a prevedere due tipi di soluzioni. La prima di natura tecnica: << Il Dipartimento della Difesa ha infatti notato alcune caratteristiche dei video *deep fake* che potrebbero aiutare nella progettazione di un sistema di intelligenza artificiale capace di riconoscere immediatamente l'esistenza di un contenuto artefatto>>³⁹; la seconda soluzione si riferisce alle contromisure adottabili: in particolar modo appare opportuno rendere più efficienti i controlli di tutti contenuti virali online, affinché si possa già ab origine frenarne la diffusione⁴⁰.

Bisogna, tuttavia, prendere in considerazione tutte le strategie che la vittima può mettere in atto in tali casi. Ad oggi, però, non esiste ancora una legge che disciplini una fattispecie simile, per cui gli

³⁷ T. GUERINI, op. cit., p. 45

³⁸ Cfr. D. AMENDUNI, *Perché preoccuparsi dei deep fake, la nuova frontiera delle fake news*, *Forbes*, 2018, <https://forbes.it/2018/08/28/deep-fake-video-fake-news/>

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

autori che hanno dato vita ad un video del genere potrebbero essere accusati per violazione del *copyright* per aver elaborato un'opera protetta senza il consenso del titolare di tale diritto; oppure, anche, potrebbero essere accusati per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, ossia per diffamazione, per avere gli autori dei contenuti falsamente rappresentato la presenza della vittima nel video. Le suddette ipotesi, però, presuppongono che l'autore sia identificato o identificabile, il che è quasi impossibile nel mondo online e soprattutto, a sua difesa, potrebbe utilizzare come scudo la "libertà di espressione". Ad ogni modo, l'interessato ha la possibilità di richiedere la rimozione del contenuto, ma rimane comunque un'arma di difesa poco efficiente in quanto è impensabile credere di poter ottenere la rimozione da internet di tutte le singole copie del contenuto medesimo. Attualmente si può solo fare riferimento alla "giustizia privata", essendo l'unica ad essere intervenuta cercando di arginare il fenomeno; infatti molti siti web come ad esempio Reddit, Pornhub e Twitter, si sono adoperati a dichiarare illegali tali contenuti in quanto integrano una forma non consensuale di pornografia. In realtà, una siffatta situazione non è nuova: si pensi al sexting, al revenge porn o al cyberbullismo. Da tali fenomeni è facile apprendere come una volta che un contenuto viene messo online, è praticamente impossibile rimuovere tutte le copie esistenti sul web. Pertanto, l'intervento delle appena menzionate piattaforme online è certamente un segnale d'allarme chiaro e forte, ma non sufficiente poiché il fenomeno ormai non ha bisogno di alcuna piattaforma per esistere e diffondersi.⁴¹ Essendo, il *deepfake*, in grado di dar vita a conseguenze esponenzialmente più dannose rispetto alla semplice notizia ingannevole, già di per sé lesiva, ha visto l'intervento dell'attuale presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la quale ha auspicato un intervento normativo per evitare una situazione irreversibile in cui risulti impossibile distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. Ad oggi non esiste, purtroppo, una norma specifica volta a reprimere tale situazione così grave. È indispensabile una norma penale, l'introduzione di un reato perseguibile a querela di parte. Bisogna rinnovare la legge contestualmente con l'evolversi della informatizzazione della società, affinché si possa porre un freno a questa battaglia.⁴²

⁴¹ Cfr. S. CEDROLA, *DeepFakes: il lato "fake" dell'Intelligenza Artificiale*, 2018, <https://www.iusinitinere.it/il-lato-fake-dell-artificial-intelligence-7945>

⁴² Cfr. F. CIANO, *Deepfake: l'evoluzione della bufala*, 2019, <https://www.piusicurezza.com/2019/12/16/deepfake-levoluzione-della-bufala/>

1.3 Il carattere offensivo delle *fake news*: accenni al d.d.l. Gambaro e altre fattispecie a confronto

Volendo proporre una classificazione delle *fake news* penalisticamente orientata, abbiamo già visto come l'obiettivo principale del loro produttore sia essenzialmente quello di voler alterare la formazione del consenso altrui e ciò sulla base di ragioni economiche o, ancora più di frequente, sulla base di ragioni politiche. Grazie, poi, alla permanenza in rete di ciascun utente, diventa più semplice delineare in maniera sempre più inequivocabile la loro attività, tanto che vi è la possibilità per chi detiene questi dati di fornire a ciascuno la propria notizia preferita. L'insieme di queste concause rende le *fake news* uno strumento dotato di particolare offensività rispetto alla genuinità della formazione del consenso.⁴³

Prima di analizzare i vari esperimenti legislativi effettuati in tema di diffusione di notizie false, è bene precisare che non tutte sono da considerarsi 'illecite', in quanto non si può prescindere da diritti inviolabili come la libertà di espressione e la libera manifestazione del pensiero; motivo per cui si suole fare una distinzione tra le bufale che sono espressione del diritto di cronaca e quelle che siano completamente false ed esagerate, che siano basate su fatti inesistenti e tali da produrre conseguenze lesive ai destinatari⁴⁴.

Proprio in virtù di queste ultime, quindi quelle notizie dotate di un certo carattere lesivo e per cercare di mettere un freno alle stesse, tra i vari tentativi, nel febbraio del 2017 è stato presentato un disegno di legge (d.d.l. Gambaro) avente ad oggetto "*Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica*". Detto disegno di legge ha posto le basi per un cambiamento non indifferente nella lotta contro le *fake news*, proponendo l'introduzione di una nuova contravvenzione nel codice penale, ossia l'articolo 656-bis: "*Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche*". Tale articolo segue l'articolo 656, che riguarda il reato di "*pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico*", in cui la fattispecie è la medesima, ma prevede il caso specifico dell'utilizzo delle piattaforme informatiche. Col medesimo disegno di legge succitato, vengono altresì introdotte due altre fattispecie previste dagli articoli 265-bis che riguarda la "*Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme o fuorviare settori dell'opinione pubblica*" e 265-ter avente ad oggetto "*Diffusione di campagne d'odio volte a minare il processo democratico*". Con

⁴³ T. GUERINI, op. cit., p. 54

⁴⁴ Cfr. A. ZARRELLI, *fake news: cosa rischia chi crea e condivide una notizia falsa?*, 2017, <https://www.laleggepertutti.it/171597-fake-news-cosa-rischia-chi-crea-o-condividere-una-notizia-falsa>

gli articoli appena menzionati si cerca, essenzialmente, di predisporre uno specifico apparato sanzionatorio per i casi in cui la diffusione delle *fake news* vada ad intaccare valori di primaria importanza quali l'opinione pubblica (innescando forme di allarme pubblico) ed il processo democratico. Viene anche affrontato il tema della cosiddetta "*alfabetizzazione mediatica*" grazie all'aiuto di progetti di sensibilizzazione e programmi di formazione che hanno lo scopo di promuovere un uso equilibrato dei media online, passando attraverso la formazione scolastica quale "bacino primario" di un uso critico delle potenzialità del web, in linea con quanto disposto dalla legge del 2017 sul cyberbullismo. Infine, gioca un ruolo decisivo nel disegno di legge in questione, quello relativo ai gestori delle piattaforme informatiche, sempre più protagonisti responsabili dei contenuti del web, sebbene gravati da oneri e adempimenti poco definiti quanto a modalità, gestione delle tempistiche o valutazione circa l'attendibilità dei contenuti diffusi. Nel 2017 vi è stata, poi, un'ulteriore iniziativa parlamentare avente ad oggetto "*Norme generali in materia di Social Network e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle fake news*" su proposta dei senatori Luigi Zanda e Rosanna Filippin.⁴⁵

L'obiettivo perseguito dal d.d.l. è quello di "*indurre i fornitori di servizi di social network a costruire sistemi, procedure ed organismi di autoregolamentazione e controllo dei contenuti veicolati dalle proprie piattaforme, capaci di contrastare la pubblicazione di contenuti illeciti e di diminuire sensibilmente l'entità e la diffusione dei danni provocati da tali crimini*"⁴⁶. In altri termini, si mira ad imporre degli obblighi a carico dei fornitori di servizi delle reti sociali, prevedendo specifiche sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi medesimi. Questi ultimi riguardano: "*la predisposizione di una procedura efficace e trasparente, accessibile a tutti gli utenti, per la gestione dei reclami relativi a contenuti illeciti che configurano alcuni gravi delitti contro la persona e contro la Repubblica; la rimozione o il blocco di tali contenuti entro un tempo definito; la pubblicazione ogni sei mesi di un dettagliato rapporto concernente la gestione dei reclami ricevuti per contenuti apparsi sulle proprie piattaforme. Il rapporto pubblicato sulla home page del social network deve essere facilmente individuabile, direttamente accessibile e permanentemente disponibile*"⁴⁷. Sono previste, come già affermato, talune sanzioni per il social network (il quale è passibile di una condanna al pagamento di una somma che varia da cinquecentomila a cinque milioni di euro) nella

⁴⁵ Cfr. C. MAIETTA, "*Fake news, cosa rischia l'utente: tutte le leggi violate, i reati e gli illeciti*", 2018, <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/fake-news-cosa-rischia-lutente-tutte-le-leggi-violate-i-reati-e-gli-illeciti/>

⁴⁶ Cfr. *Fake news, proposta Zanda-Filippin: "Più obblighi in capo ai social"*, <https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/fake-news-proposta-zanda-filippin-piu-obblighi-capo-ai-social/>

⁴⁷ *Ibid.*

specifica ipotesi in cui la rimozione o il blocco dell'accesso ai contenuti illegali non avvenga nei termini prestabiliti.⁴⁸

Tra i vari tentativi per contrastare il fenomeno delle *fake news* vi è anche la proposta De Girolamo, la quale prevede l'introduzione di un reato contravvenzionale *extra codicem* a carattere sussidiario, che ha come obiettivo principale quello di vietare in maniera assoluta di ricorrere all'anonimato in rete. In realtà, tale criminalizzazione dell'anonimato ha fatto sorgere dubbi circa la sua compatibilità con gli articoli 3 e 21 della Costituzione, sebbene di per sé non offende beni giuridici. Le ragioni poste a sostegno della necessità di vietare l'anonimato riguardano essenzialmente esigenze di sicurezza e di accertamento processuale della responsabilità. In realtà, a seguito di molti studi di diversi psicologi, si è giunti alla conclusione secondo cui la criminalizzazione dell'anonimato sembrerebbe porsi in contrasto con la tutela alla privacy e con il diritto all'oblio. Tanto che addirittura si ritiene che l'anonimato non sia altro che espressione della libertà di pensiero. Infatti, non sempre questo, deve valutarsi secondo una sua accezione negativa; ma, ad esempio, potrebbe essere un mezzo benefico per la autonomia dei gruppi, consentendo alle minoranze di esprimere critiche o, più in generale, di esprimere la propria identità sociale che, senza il beneficio dell'anonimato, non avrebbe ottenuto la medesima credibilità. Nonostante vi sia discordanza sulla necessità di interventi di penalizzazione, in realtà taluni propongono provvedimenti più equilibrati, che riescano soddisfare i diversi interessi in gioco. Infatti, fatta salva la possibilità di interagire in rete attraverso uno pseudonimo, i provvedimenti in questione prescriverebbero ai gestori delle piattaforme online di chiedere agli utenti le proprie generalità al momento della registrazione. Una soluzione in tal senso consentirebbe di identificare molto più sicuro e veloce l'utente rispetto ad una classica indagine promossa dalla polizia postale su indirizzi IP e mac adress⁴⁹.

Indipendentemente da una futura normativa specifica sulla materia, sta di fatto che, al momento, la diffusione di false notizie attraverso internet e i *social network* può trovare un'adeguata regolamentazione ove rapportata, dopo un'attenta analisi sulle caratteristiche e le finalità del gesto, alla disciplina normativa vigente, a maggior ragione nei casi in cui la notizia falsa integri gli estremi di un illecito. Ad esempio, possiamo iniziare includendo le fake news nella fattispecie prevista dall'art. 595 c.p., ossia il reato di diffamazione. Quest'ultima è sicuramente la fattispecie in cui vi sono quasi tutti gli elementi che contraddistinguono la diffusione di notizie false via web. la diffamazione è un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo (stima, reputazione dell'individuo) e, tenendo presente l'esaltazione dell'apparire e cercando di costruire la propria

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ M. LAMANUZZI, op. cit.

immagine da trasmettere agli altri attraverso i *social network*, è molto semplice colpire la reputazione altrui attraverso il web. A ciò si aggiunge l'amplificata capacità diffusiva che potrebbe integrare l'aggravante dell'offesa arrecata "a mezzo stampa, pubblicità o atto pubblico" laddove il riferimento alla stampa, in assenza del mondo virtuale, era inteso proprio ad includere la diffusione dell'offesa mediante un sistema di comunicazione in grado di raggiungere un bacino alquanto ampio di utenti. La possibilità di sussumere le *fake news* nella fattispecie di cui al 595 c.p. è determinata anche dal fatto che si tratta di reato a forma libera: per cui sarà sufficiente che l'offesa alla reputazione arrivi a più persone attraverso qualsiasi mezzo affinché il reato si perfezioni e, nel web, la comunicazione con "più persone" è soddisfatta dal semplice "postare" la notizia rendendola visibile ad una cerchia più ampia. La diffusione di notizie ingannevoli può integrare, altresì, gli estremi del reato di procurato allarme di cui all'articolo 658 del codice penale⁵⁰.

Ciò che rileva, per il reato in esame, è l'effetto che la notizia provoca sui destinatari, suscitando negli stessi il timore di un pericolo reale. Non rilevano, invece, né l'intento che spinge l'autore della notizia ad agire, né alcuna indagine circa il dolo o la colpa. In realtà, proprio l'assenza di un'indagine circa la sussistenza di dolo o colpa, quali elementi caratterizzanti il comportamento dell'autore, rende più difficoltoso tracciare un confine tra l'azione posta in essere con cognizione di causa e l'azione di chi, spingendosi oltre un gioco rischioso, determina il procurato allarme seppur inconsapevole degli effetti delle proprie azioni⁵¹.

Certo è che l'inconsapevolezza non rappresenta in alcun caso un'esimente, essendo il mero annuncio di per sé idoneo a procurare allarme. Tuttavia, si può evitare di incorrere nel reato in questione nel caso in cui, ad esempio, la notizia venga diffusa attraverso canali di probabilità, insinuando nel lettore l'incertezza circa la veridicità o meno della stessa. Ogni qualvolta, poi, una falsa notizia messa in giro senza particolari finalità o tornaconti personali, è idonea ad innescare un turbamento all'ordine pubblico, si può configurare la contravvenzione di cui all'articolo 661 c.p., ossia "abuso della credulità popolare". Essa rappresenta un reato di pericolo astratto che, essendo il web un luogo pubblico ove è molto semplice dar vita a false notizie atte ad incidere sulla credulità popolare, ben si presta a viaggiare sul web stesso. Allo stesso modo, una *fake news* può essere diffusa anche con lo scopo di turbare il mercato dei valori o delle merci (in particolare con lo scopo di "cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato"), configurandosi, in tal caso, la fattispecie prevista dall'articolo 501, comma 1, del codice penale che disciplina la cosiddetta "distorsione del mercato". Che tale

⁵⁰ C. MAIETTA, op. cit, *Fake news, cosa rischia l'utente: tutte le leggi violate, i reati e gli illeciti*, <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/fake-news-cosa-rischia-lutente-tutte-le-leggi-violate-i-reati-e-gli-illeciti/>

⁵¹ *Ibid.*

notizia venga diffusa attraverso il web o i canali dei new media, nulla toglie al fatto che si possa comunque configurare la fattispecie in questione. Una falsa notizia può integrare anche gli estremi della truffa, prevista dall'articolo 640 del codice penale. Si tratta, però, di un'ipotesi più remota in quanto, essendo questa un delitto contro il patrimonio compiuto mediante frode, si potrà configurare solo nel caso in cui la falsità della notizia abbia come fine quello di indurre qualcuno in errore andando ad incidere sulla sua capacità negoziale. In tal caso il falso sarà alla base dell'artificio, inteso come inganno, ossia il far apparire veritiero ciò che in realtà non è. Al falso si aggiunge il raggiro che rappresenta, nella vittima, il convincimento del falso ragionamento. Infine, è possibile che le *fake news* integrino gli estremi della concorrenza sleale, art. 2598 del codice civile, essendo il web, grazie alle sue potenzialità comunicative, un terreno fertile nel quale agire in concorrenza. Anzi, a maggior ragione per la comunicazione globale che può attuarsi in rete, è più facile carpire idee e giocare su assonanze per destare confusione tra prodotti e attività e trarne un vantaggio dall'inganno posto in essere a danno dell'utente.⁵²

Non bisogna, poi, sottovalutare la posizione di chi partecipa alla diffusione attraverso la mera condivisione della bufala. Ma sul punto bisogna fare chiarezza. Ovviamente, la mera condivisione da parte di colui che non era a conoscenza del fatto che si trattasse di una notizia ingannevole, non comporta alcun rischio. Diversamente, nel caso in cui l'utente, insieme alla condivisione della notizia, 'posta' un commento offensivo o comunque lesivo della reputazione altrui, potrebbe vedersi accusato di un'autonoma fattispecie di diffamazione; sebbene in sua difesa potrebbe provare che si trattasse di un'opinione personale espressa sulla base della sua inconsapevolezza circa la falsità della notizia.⁵³ Appare spontaneo, infine, chiedersi come evitare di diffondere una notizia falsa; l'unica risposta plausibile è quella di verificare la fonte di provenienza della notizia, ma non solo. Bisogna accertarsi anche sulla corrispondenza dei titoli col contenuto della notizia e sull'identificabilità dell'autore della stessa.⁵⁴

⁵² Ibid.

⁵³ A. ZARRELLI, op. cit.

⁵⁴ Cfr. S. ASTORINO, *Diffusione fake news: cosa si rischia?*, 2020, <https://www.aduc.it/articolo/diffusione+fake+news+cosa+si+rischia> 31169.php

Capitolo II – La regolazione delle *fake news* nella prospettiva del diritto costituzionale e penale italiano

2.1 Inquadramento giuridico delle *fake news*

Un tema attuale, come quello che stiamo analizzando, non poteva esimersi dall'essere al centro di vari dibattiti che non solo coinvolgono giuristi ma anche studiosi di altri settori.

Nel capitolo precedente, abbiamo accennato a come, essendo le *fake news* uno strumento dotato di particolare offensività, la legge abbia cercato di attivarsi per porre un freno a tale fenomeno impetuoso. In particolar modo, da una parte si è cercato di ricomprenderlo nella disciplina normativa vigente (ad esempio sussumendola, talvolta, in altre ipotesi di reato come quello di diffamazione); dall'altra, vi sono stati diversi ed importanti interventi legislativi come il disegno di legge Gambaro, in cui si è proposta l'introduzione di una contravvenzione di cui all'art 656-bis (sebbene sul piano pratico si sia rivelato quasi irrilevante in conseguenza del fatto che preveda pene del tutto irrisorie)⁵⁵, seguita da altre due fattispecie disciplinate rispettivamente dagli articoli 265-bis e 265-ter; o anche attraverso l'iniziativa parlamentare recante “*Norme generali in materia di Social Network e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle fake news*”.

Da ciò si evince come la questione sia stata al centro dell'attenzione nel diritto penale.

Tuttavia, l'argomento in questione è oggetto di interesse non solo per i penalisti, ma anche per i costituzionalisti; infatti vedremo e approfondiremo la stretta connessione che vi è tra le *fake news* e i diritti protetti dalla Costituzione, in particolar modo faremo riferimento ai diritti inviolabili come la libertà di manifestazione del pensiero o al diritto di mentire⁵⁶.

Facendo nuovamente riferimento alla proposta promossa dalla senatrice Adele Gambaro, per i fautori del disegno di legge da questa avanzato non vi sono dubbi circa la sua compatibilità con l'art. 21 della nostra Carta Fondamentale, in virtù del fatto che chiunque, con qualsiasi mezzo di diffusione, può manifestare liberamente il suo pensiero. A riguardo non vi è un'opinione unanime. Non mancano, infatti, coloro che si sono scagliati contro il disegno di legge Gambaro, in quanto si ravviserebbero delle fragilità dovute alla compatibilità costituzionale: <<*la principale critica vede in questo tentativo*

⁵⁵ Cfr. A. COSTANTINI, *Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra tutela penale della verità e repressione del dissenso*, 2019, p. 23, [https://www.academia.edu/41548548/Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra tutela penale della verità e repressione del dissenso](https://www.academia.edu/41548548/Istanze_di_criminalizzazione_delle_fake_news_al_confine_tra_tutela_penale_della_verità_e_repressione_del_dissenso)

⁵⁶ Cfr. R. PERRONE, *fake news e libertà di manifestazione del pensiero: brevi coordinate in tema di tutela costituzionale del falso*, 2018

di disciplinare la materia un istinto illiberale e la volontà di imbavagliare il web, bloccandone i canali di libera informazione>>.⁵⁷

Nell'ambito dell'assetto costituzionale, ricollegandoci al succitato art. 21 Cost., la mera diffusione non assume di per sé rilievo penale. Affinché ciò avvenga, è necessario che si verifichino delle conseguenze lesive dalla divulgazione dell'informazione e che queste esplichino i loro effetti dannosi nei confronti dei beni giuridici tutelati. I campi di criminalità ove le *fake news* spiegano il proprio carattere offensivo, possono essere diversi: si può passare dai reati contro beni collettivi istituzionali come l'amministrazione della giustizia, ai reati patrimoniali o che turbano il mercato finanziario e così via. In aggiunta, ulteriore rilevanza penale è assunta dal disvalore connesso alla divulgazione di queste informazioni false, poiché sono idonee a influenzare le scelte di comportamento dei soggetti destinatari, nel senso che essi, nello scegliere tra più opzioni, saranno condizionati dalla notizia mendace ricevuta⁵⁸.

Ad ogni modo, si deve sottolineare come l'incriminazione della divulgazione di fake news mira a reprimere il "carattere decettivo della condotta" (in quanto idonea ad ingannare ovvero causativa di inganno)⁵⁹. Da questo emerge come, in realtà, il bene giuridico protetto non sia la 'verità' in quanto tale, questa viene tutelata solo in via mediata e strumentale rispetto a, interessi superiori come ad esempio l'ordine pubblico ex art. 656 c.p.: *<<il diritto penale non vuole proteggere un interesse astratto alla conoscenza della verità metafisica delle cose, ma reputa che, in talune circostanze, l'affermazione di falsità o la propagazione di notizie false possa comportare un pericolo per specifici beni giuridici individuali o collettivi>>⁶⁰.*

2.1.1 La Costituzione italiana e il giusto bilanciamento di diversi interessi in gioco

Nel paragrafo precedente abbiamo affermato come la divulgazione di notizie false sia non solo oggetto di interesse per il diritto penale, ma anche per i costituzionalisti. Di per sé, la mera diffusione di *fake news* non deve considerarsi del tutto contraria alla legge, salvo i casi in cui si ponga in contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti. È in questo panorama che si è insinuata la giurisprudenza costituzionale secondo cui il diritto alla libertà di informazione (art. 21 Cost.) possa

⁵⁷ Cfr. S. CEDROLA, *I reati informatici: le "bufale", tra libertà di espressione e conseguenze penali*, 2017, [iusinitinere.it/reati-informatici-le-bufale-liberta-espressione-conseguenze-penali-1053](https://www.iusinitinere.it/reati-informatici-le-bufale-liberta-espressione-conseguenze-penali-1053)

⁵⁸ Cfr. C. PIERINI, *Fake news e post verità tra diritto penale e politica criminale*, 2017, <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6617-perinichiara2017a.pdf>

⁵⁹ A. COSTANTINI, op. cit., p. 21

⁶⁰ Ibid.

essere circoscritto solo nell'ipotesi in cui vi sia la necessità di tutelare altri diritti costituzionali che siano in conflitto con la libertà ex. art 21: l'onore, la riservatezza della persona, la reputazione e così via.⁶¹

Alla base del fatto di ricondurre le notizie nelle garanzie ricoperte dall'articolo 21 della Costituzione, vi è l'assunto che queste debbano considerarsi delle asserzioni che si basano su fatti attuali, motivo per cui bisogna rapportarle ed enuclearle alla nozione più ampia di "pensiero" (C. Cost., 13 luglio 1960, n. 59)⁶².

La libertà in questione affonda le sue radici già nel XVII secolo, in Inghilterra, dove vigeva una supremazia del Parlamento e i membri dello stesso raggiunsero l'obiettivo che il *Bill Of Rights* (Carta dei diritti fondamentali) riconoscesse loro il diritto di parola durante le sedute assembleari. Quindi, in un primo momento, la libertà di manifestare il proprio pensiero nasce come una *libertà negativa* (a seguito di rivendicazioni contro le autorità che ne limitavano l'esercizio), idonea a dare valore a qualsiasi espressione di dissenso che fosse contrapposta al pensiero dominante di un contesto storico ben preciso in ambito politico, religioso, scientifico e culturale. Nel nostro ordinamento, invece, è stata l'introduzione della Costituzione a determinare la tutela di garanzie tra cui il diritto ad esprimersi liberamente. Anzi, la nostra Costituzione del 1948 ha permesso il passaggio del diritto in parola da libertà negativa a libertà individualistica, che rientra tra i diritti inviolabili e intangibili che la Repubblica riconosce e ha l'obbligo di garantire nei confronti di chiunque. Ne consegue che non vi possono essere interferenze né da parte del legislatore ordinario, né dalla pubblica amministrazione o dai privati nell'esercizio della libertà in parola⁶³.

Il diritto di espressione trova un riconoscimento non solo nella nostra Costituzione, ma anche in altre norme che hanno un ruolo esplicativo della libertà di manifestazione del pensiero: ne specificano il contenuto e ne declinano le sue varie accezioni. Infatti, potremmo fare riferimento all'articolo 19 che tutela la libertà di religione, all'art. 33 che protegge la libertà di insegnamento, agli articoli 67 e 68 che riconoscono rispettivamente il divieto di mandato imperativo e le immunità parlamentari (in cui, si noti, vi è la non perseguibilità del parlamentare per le opinioni espresse ed i voti dati durante l'esercizio delle sue funzioni). Possiamo facilmente dedurre come tutti questi diritti, appena citati, non siano altro che una specificazione della più ampia categoria della libertà di pensiero cui sono strettamente connessi⁶⁴.

⁶¹ Cfr. F. DONATI, *Fake news e libertà di informazione*, 2018, <http://www.medialaws.eu/fake-news-e-liberta-di-informazione/>

⁶² Cfr. E. LEHNER, *Fake news e democrazia*, 2019, p. 17, http://www.astrid-online.it/static/upload/pape/paper13_lehner.pdf

⁶³ T. GUERINI, op. cit., p.100

⁶⁴ E. CATELANI, *Fake news e democrazia: verso una democrazia tecnologica*, 2020, p.5

In ogni caso, sia la Costituzione, sia le norme a vario titolo riguardanti la libertà di espressione, intesa questa come comportamento attivo (ossia l'informare), non prevedono che il falso debba necessariamente ricomprendersi nell'ambito dell'illecito, poiché anche la menzogna è da considerarsi espressione del pensiero, ma ovviamente il fine dell'inganno non deve porsi in contrasto con i principi costituzionali. L'articolo 21 della Costituzione afferma il principio di libertà di informazione sia sotto il profilo attivo (diritto di informare), sia sotto quello passivo (diritto di essere informati), ma non include il diritto a ricevere informazioni corrette o veritiere. A questo proposito la Corte Costituzionale ha osservato come tale libertà assuma carattere polivalente e trasversale e necessiti di una qualificazione facendo riferimento ai principi fondanti della forma dello Stato delineata dalla Costituzione: «*i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale*»⁶⁵. Tale prefazione è necessaria per comprendere come il diritto all'informazione sia caratterizzato: da un pluralismo delle fonti cui il cittadino deve attingere affinché possa compiere le proprie valutazioni e ricercare la verità; dall'obiettività dei dati messi a disposizione; dalla completezza e correttezza dell'informazione erogata; infine dal rispetto di diritti inviolabili come la dignità umana, l'ordine pubblico o il buon costume. Ciò premesso, occorre notare come l'articolo 21 introduca un'esplicita limitazione alla libertà di informazione, ossia il buon costume, al quale si affiancano taluni limiti impliciti identificati come beni costituzionali rilevanti quali l'onore, la reputazione, la riservatezza, l'ordine pubblico. Secondo alcuni studiosi il problema dei limiti dev'essere risolto tenendo conto di una necessaria e doverosa interpretazione restrittiva degli stessi. A seguito di tali considerazioni, ciò che desta perplessità è la mancanza di riferimenti al falso in sé; ma al contempo non vi sono dubbi circa la sua tutela costituzionale, dal momento che la Costituzione «*non tutela soltanto le manifestazioni del pensiero oggettivamente veritiere, bensì tutte le manifestazioni del pensiero, compresi dunque quei fatti oggettivamente errati, qualora in buona fede essi vengano ritenuti veri da parte di chi ne affermi l'esistenza*»⁶⁶.

Sempre in riferimento alla libertà di espressione, anche sul piano penale o civile il falso è oggetto di punizione. Sul piano penale è prevista solo in casi tassativi come in quello di ingiuria, diffamazione (con la relativa aggravante nel caso in cui sia avvenuta su un social network), procurato allarme. Sul piano civile, colui che sia stato danneggiato ingiustamente, a causa della falsità di una notizia che lo riguarda, può invocare la tutela risarcitoria dell'articolo 2043 del codice civile⁶⁷.

⁶⁵ Cfr. A. CANDIDO, Libertà di informazione e democrazia ai tempi delle fake news, 2020, p. 109

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

Dunque, nel nostro ordinamento le false notizie non sono vietate di per sé, ma diventano illecite nel momento in cui turbano l'ordine pubblico, come quanto stabilito anche dal già menzionato articolo 656 del codice penale. Una previsione in tal senso, come quanto statuito dalla Corte Costituzionale <<non determina un'illegittima restrizione alla libertà di diffondere idee e informazioni, in quanto la tutela costituzionale dei diritti, come quello cui ha riguardo l'art. 21 Cost., ha sempre un limite non derogabile nell'esigenza che attraverso il loro esercizio non vengano sacrificati beni anche essi voluti garantire dalla Costituzione, e che tale deve ritenersi non solo la tutela del buon costume, cui l'articolo stesso fa espresso riferimento, ma anche il mantenimento dell'ordine pubblico, che è da intendere come ordine legale su cui poggia la convivenza social>>⁶⁸.

Orbene, l'operatività della libertà di espressione è stata eccessivamente condizionata dal progredire delle tecnologie telematiche e, per renderci conto di come l'innovazione digitale abbia radicalmente mutato il modo di produrre e recepire l'informazione, occorre soffermarsi su due cambiamenti cruciali. Il primo riguarda l'emancipazione del sistema di produzione di informazioni che si è radicalmente decentralizzato: basta avere a disposizione un *computer*, un *tablet*, uno *smartphone* ed una connessione Internet affinché si possano produrre informazioni; ciò ha comportato l'inizio di una nuova era dell'informazione in cui chiunque può produrre e reagire alla stessa e che ha visto accrescere la libertà di cui godiamo. Il secondo cambiamento riguarda il ruolo che hanno taluni soggetti che potremmo definire come *'gatekeepers'* (portieri) che, davanti all'enorme flusso di informazioni, svolgono l'importante ruolo di collegare i produttori e i fruitori delle informazioni stesse e ne danno ordine. La rete, quindi, è come se avesse una congenita ambiguità: da un lato c'è la produzione decentrata e aperta di informazioni; dall'altro c'è un forte contributo da parte di servizi che consentono di disporre e utilizzare delle suddette informazioni. Un tale assetto, però, non è privo di conseguenze sul piano della libertà di informazione⁶⁹.

La disposizione dell'articolo 21 presenta punti di indeterminatezza non facendo un esplicito riferimento al contenuto e ai mezzi dell'espressione. A questo bisogna aggiungere la mancanza di un riconoscimento della 'libertà di informazione', la quale è stata estrapolata attraverso le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali⁷⁰.

È doveroso, a tal proposito, soffermarsi su un tema prodromico a tutte le questioni che riguardano la Rete e i suoi derivati tecnologici in punto di diritto: 'teoria della libertà informatica'. Essa sancisce un nuovo aspetto della consueta idea di libertà personale e costituisce l'evoluzione della libertà umana

⁶⁸ F. DONATI, op. cit.

⁶⁹ Cfr. G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, 2017, p. 22

⁷⁰ Cfr. C. LUCERI – F. RIBEZZO, *La libertà di espressione: aspetti problematici nell'era di Internet*, 2020, p. 1

dovuta ai progressi della società e che si viene a collocare nell'assetto del diritto costituzionale contemporaneo. La libertà informatica, nella sua accezione originaria, veniva distinta in 'positiva' e 'negativa': la prima <<esprime la facoltà di esercitare un diritto di controllo sui dati concernenti la propria persona che sono fuoriusciti dalla cerchia della privacy per essere divenuti elementi di input di un programma elettronico>>⁷¹; quella negativa, invece, << esprime "il diritto di non rendere di dominio pubblico certe informazioni di carattere personale, privato, riservato (qualifiche queste, che potrebbero in certi casi non coincidere tra loro)>>⁷². E' in questo modo che il diritto in parola assume la connotazione dell'originario diritto di libertà personale, ossia come un diritto necessario per avere un controllo sulle informazioni che riguardano la propria persona e riconosciuto in correlazione di una tutela dell'autonomia individuale. A seguito dell'avvento di Internet, questa libertà informatica ha assunto una connotazione attiva, nel senso che ci si può avvalere di mezzi informatici volti non solo a fornire, ma anche a ricevere ogni tipo di informazione. Quindi, ci troviamo in una situazione in cui domina la libertà di comunicare con chi si vuole e libertà di ricevere ogni tipo di opinione o materiale di cui si dispone. In base a ciò, è possibile affermare che, grazie a Internet, vi è stato un ritorno alla nozione di libera manifestazione del pensiero intesa come libertà individuale, ossia senza mediazioni di sorta, in quanto la possibilità di rendere pubbliche le proprie opinioni e i propri pensieri si è accentuata con l'era digitale. Pertanto, è come se il diritto di libertà personale avesse assunto una nuova dimensione in questo nuovo contesto storico caratterizzato dai processi informatici⁷³.

A questo punto, è opportuno esaminare come la libertà di manifestazione del pensiero abbia cambiato il suo significato; con questo non bisogna intendersi una nuova e diversamente circostanziata formula costituzionale rispetto a quella dell'art. 21, ma semplicemente ha assunto un nuovo volto a seguito dei cambiamenti dovuti alla stessa tecnologia ed ai nuovi mezzi di comunicazione di massa quali giornali, radio e televisione, che fungono da filtro nell'esercizio di tale libertà. In realtà, Internet si è in un certo senso 'slegato' dal ruolo svolto dai mass media consentendo, anzi, un ritorno alla nozione originaria di manifestazione del pensiero intesa come libertà individuale, ossia senza quel ruolo di filtraggio operato dagli altri mezzi di comunicazione. Questo perché con Internet chiunque può divulgare le proprie idee attraverso la creazione di un proprio sito web o attraverso il mero accesso ad un sito; siamo tutti allo stesso tempo comunicatori e diffusori e questo si accentua sempre di più con le continue evoluzioni dei *social networks*.⁷⁴

⁷¹ Cfr. T. E. FROSINI, *il diritto costituzionale di accesso ad internet*, 2011, pp. 28-29

⁷² Ibid.

⁷³ T. E. FROSINI, op. cit., p.27

⁷⁴ Ibid.

In merito alla stretta correlazione tra la divulgazione di notizie tendenziose e il diritto fondamentale di cui all'articolo 21, non sono mancati numerosi contributi dottrinali, spesso e volentieri contrapposti tra loro. La dottrina prevalente è ferma nel sostenere l'opinione secondo cui le espressioni di manifestazione del pensiero che siano oggettivamente e soggettivamente false, non necessariamente ricadono sotto l'egemonia dell'articolo 21, in quanto queste non rappresenterebbero forme di espressione protette dalla disposizione in questione. La tesi maggioritaria parte dall'analisi letterale dell'articolo, che recita << *Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*>>. L'assunto secondo cui bisognerebbe essere 'proprietari' del pensiero, nel senso che vi debba essere un'appartenenza dello stesso a colui che lo manifesti, permetterebbe di escludere *ab origine* il falso dall'ambito di operatività del diritto costituzionalmente garantito. Nel momento in cui l'autore della notizia sia conscio del fatto che si tratti di una notizia falsa, essa non può rappresentare un 'suo' pensiero, poiché non riflette veramente le sue intenzioni: << *in tal modo il falso subiettivo rappresenterebbe un vero e proprio "limite logico" delle manifestazioni di pensiero protette*>>⁷⁵.

Questa soluzione non convincente pone in rilievo il significato più profondo della garanzia costituzionale, andando a sottolineare il principale interesse individuale che ad essa sottende: da una parte la possibilità per un soggetto di estrinsecare le sue intenzioni, dall'altra di prendere parte a un dibattito su uno specifico argomento, scevro di alcun impedimento. Da ciò emerge, come conseguenza necessaria, che l'interesse viene a sfumare nel caso in cui il singolo esprima un concetto che egli sa non essere veritiero: dunque viene meno la necessità di assicurare a quest'ultimo una garanzia costituzionale⁷⁶.

Un'altra dottrina, invece, parte dalla connotazione passiva del concetto di "diritto di informazione", che rientra nel concetto più generico della libera manifestazione del pensiero, che rapporterebbe un "diritto di informare" a un "diritto ad essere informati". La coesistenza delle due nozioni è ormai un punto fermo in dottrina e giurisprudenza e, malgrado l'articolo 21 della Costituzione non faccia espressamente riferimento alla situazione soggettiva in parola, essa trova un riscontro anche in fonti internazionali e sovranazionali: nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nel primo comma dell'articolo 10 della C.E.D.U. ed infine nell'articolo 19, secondo comma, del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Quindi, il diritto a essere informati gode certamente di una protezione a livello costituzionale, quantomeno viene tutelato dagli articoli 11 e 117 della Costituzione. Da ciò consegue un ulteriore corollario: << *se esiste un diritto dei consociati ad essere informati, ne conseguirebbe che vi è un interesse, costituzionalmente protetto sempre ai sensi dell'art.*

⁷⁵ R. PERRONE, op, cit, p. 9

⁷⁶ Ibid.

21 Cost., a che le informazioni che circolano siano trasparenti e veritiere, donde la possibilità di intervenire su quelle notizie che tali requisiti non presentino, e che dunque non godrebbero della tutela costituzionale>>⁷⁷.

La tesi dottrinale appena descritta non convince perché è come se desse per scontato un “dovere di verità” in capo ad ogni soggetto che intenda divulgare notizie di qualsiasi tipo: ciò presumerebbe un obbligo preventivo di controllare le notizie prima di metterle in circolazione. Ciò postula un dovere di diligenza cui il singolo deve attenersi nelle proprie ricerche. Per cui, la prima teoria dottrinale sembrerebbe preferibile tra le due, perché intende la consapevolezza della falsità della notizia <<*un limite logico del pensiero protetto dalla Costituzione*>>⁷⁸.

Al di là dei vari tentativi dottrinali in merito alla questione, alla base del rapporto tra democrazia e diritti individuali vi è la distinzione tra contenuti e mezzi di manifestazione del pensiero, concezione sposata anche dalla Corte Costituzionale. Il principio in parola è stato lo strumento utilizzato per fare da collante tra la libertà dell’art. 21 e le altre norme costituzionali: <<*il pluralismo delle voci e delle tendenze ideali esistenti nella società, se da un lato funge da rappresentazione delle narrazioni sforate di mezzi, dall’altro realizza il “diritto all’informazione”, come pluralità costituzionalmente garantita di voci concorrenti e fonti informative*>>⁷⁹.

Nella giurisprudenza costituzionale il diritto all’informazione è costituito da una pluralità di fonti da cui ottenere notizie, in tal modo il cittadino è posto nella condizione di poter valutare ove attingere tenendo conto dei diversi punti di vista, orientamenti culturali e politici in contrasto. Solo partendo da questo assunto si può affermare che il diritto all’informazione deriva dai principi costituzionali, i quali necessitano di una democrazia che abbia come fondamento la libera opinione pubblica e il fatto che si debba sviluppare attraverso una cooperazione dei singoli alla formazione della volontà generale⁸⁰.

Vi è chi sostiene che la rete non possa considerarsi un luogo di libertà, in quanto nella stessa dovrebbe essere sospesa la regola della libera circolazione delle opinioni e idee. In aggiunta, contrariamente a quanto in genere si pensi, internet non sarebbe neanche una fonte di abbondanti risorse. Vi è, infatti, una nuova lacuna da fronteggiare molto più rilevante rispetto alle vere e proprie risorse materiali, si parla dell’attenzione dell’utente <<*la quale rimanendo comunque*

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ E. LEHNER, *Fake news e democrazia*, 2019, p.17

⁸⁰ Ibid.

inalterata non potrebbe affatto giovare della eccezionale moltiplicazione delle risorse informative>>⁸¹.

Ipoteticamente, social media e Rete sembrerebbero determinare le condizioni perfette per lo sviluppo della concorrenza in un ipotetico ‘mercato di idee’: maggiore è la diffusione delle idee in concorrenza tra loro, maggiore sarà la libertà di scelta per ogni individuo affinché possa formare il proprio libero convincimento alla ricerca della verità. In concreto oggi non sarebbe possibile, a causa delle trasformazioni strutturali e dell’evoluzione tecnologica che il settore dell’informazione ha subito negli ultimi anni. Il mercato in cui circolano liberamente le idee rimane un’utopia soprattutto per due motivazioni: la prima è che ogni utente circola in Rete per reperire informazioni, ma queste saranno ‘filtrate’ in base ai nostri gusti e preferenze da algoritmi personalizzati che ci forniscono notizie in base ad orientamenti precedentemente manifestati; la seconda ragione è conseguenza della prima e riguarda noi utenti che viviamo in una specie di ‘*filter bubble*’ in cui visualizziamo i post più in linea con i nostri interessi. La libertà di manifestazione del pensiero sembrerebbe essere minacciata in particolare dal secondo aspetto, ossia delle *filter bubble*, le quali sono intrinsecamente lesive per le democrazie occidentali: <<*giacché renderebbe inesistente il dibattito pubblico in cui idee diverse si confrontano liberamente, e non consentirebbe perciò il government by discussion, cioè il principio per cui, all’esito di un confronto pubblico e aperto, ciascuno può scegliere la propria verità.*>>⁸².

Viene posta, in tal modo, un’alternativa che in realtà funge da domanda retorica. Ci si pone una duplice scelta: se è possibile lasciare internet senza regole oppure sia opportuno trasferire i principi dello Stato di diritto su internet per tutelare al meglio la nostra libertà in rete. Se si dovesse scegliere la seconda soluzione, entrano in gioco dei possibili modelli di regolazione della libertà di opinione per mezzo di internet. Vengono regolate, in tale situazione, due distinte vie percorribili in tema di politica legislativa: in primis il modello dell’autoregolazione, in secundis la possibilità di un contributo da parte delle istituzioni pubbliche. Qualora si optasse per l’autoregolazione, vengono chiamate in causa le grandi piattaforme della rete che gestiscono i servizi di comunicazione dominanti la rete, in particolare i social più inflazionati come *Facebook* e *Instagram*, per citarne alcuni. In realtà, tale via è stata già percorsa dalla Commissione Europea contro i contenuti discriminatori, la quale è arrivata al punto di predisporre un codice di condotta. Vi è stata una celebre sentenza, la ‘*Google Spain*’, sul diritto all’oblio che rimarca il ruolo degli operatori del sistema e delle loro responsabilità in tema di attuazione dei diritti fondamentali. Essi hanno

⁸¹ C. MAGNANI, *Libertà di espressione e fake news, il rapporto tra verità e diritto. Una prospettiva teorica*, 2018, p. 32

⁸² Cfr. N. ZANON, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un’Autorità Pubblica della Verità?*, 2017, p. 2

l'importante compito di "filtrare" i contenuti lesivi. In realtà, come vedremo nei paragrafi successivi, è molto dibattuta in tema di *cybersecurity* la responsabilità dei *providers* perché da un lato vi è chi sostiene un loro dovere di attivarsi in via preventiva, essendo responsabili per tutto ciò che viene condiviso in rete mentre diverso sarebbe il caso in cui vi fosse la predisposizione di codici deontologici stipulati tra i principali attori della rete. La soluzione mediana, tuttavia, appare quella preferibile: *i providers* hanno l'obbligo di procedere alla rimozione, quindi attivandosi ex post, dei contenuti lesivi dei diritti fondamentali⁸³.

Un'ulteriore possibilità è data dalla previsione di un'autorità terza, pubblica ed imparziale, improntata sul modello delle Autorità Indipendenti che svolge compiti di controllo e compressione della libertà di espressione a causa di contenuti nocivi. Diversamente dai *providers*, tale figura tutela maggiormente le classiche garanzie costituzionali poste a fondamento della libertà di espressione⁸⁴. Occorre ora soffermarci sulle due distinte accezioni che possono assumere le *fake news*: una più ampia e una più ristretta. In senso lato, possiamo definirle come quel fenomeno costituito da interpretazioni inverosimili diffuse da un soggetto in relazione ad un dato argomento, le quali generano allarmismo. In senso stretto, invece, sono quelle notizie completamente false (ad esempio quando si attribuisce a un determinato soggetto un'affermazione che in realtà non è stata mai fatta), oppure l'invenzione di un fatto mai accaduto. Fatta tale premessa, è bene approfondire la seconda delle due nozioni, ossia quella delle *fake news in senso stretto*. Una domanda a tal riguardo sorge spontanea, in particolar modo dopo aver affrontato il tema della libera manifestazione del pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione: specificamente, ci si chiede se si debba ampliare la garanzia prevista dall'articolo 21 o l'analogo diritto di espressione in virtù dei documenti internazionali sui diritti umani, in modo tale da ricomprendere un "diritto di mentire". In un primo momento, molti costituzionalisti propendevano per una risposta negativa, andando a giustificare così il reato di falsa testimonianza e le norme che sanzionano la menzogna. Ne consegue che il diritto di mentire dovrebbe ritenersi enucleato nella libertà di espressione. Ammesso poi si volesse reprimere la menzogna, ci si chiede in che modo intervenire. Innanzitutto, si dovrebbero ipotizzare a riguardo solo misure repressive e non preventive (ad esempio con la censura) e tra queste bisognerebbe ricomprendere, tra le altre, l'oscuramento del messaggio tendenzioso o eventualmente la chiusura del sito che ha dato vita alla diffusione dello stesso. Forse, in via preventiva, si potrebbe tentare un'esclusione delle "bufale anonime" e intervenire per identificare i loro possibili autori. Va detto, però, che la suprema rilevanza della garanzia di cui all'articolo 21 <<*non impedisce affatto discipline procedimentali, obblighi di trasparenza (ad esempio, divieti di messaggi menzogneri anonimi) e neppure limiti, alla*

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

condizione che questi ultimi siano ragionevoli e selettivi e non impediscano il libero dibattito fra tutte le opinioni>>⁸⁵.

Concludendo, la libertà di espressione necessita di protezione da ogni minaccia, sia pubblica che privata. Quanto al diritto penale, ciò che costituisce reato *offline* deve costituirlo anche *online*; ma lo stesso intende punire il ‘subiettivamente falso’ (la menzogna, il dolo, l’inganno). Infatti, la non previsione di una punibilità dell’obiettivamente erroneo non deriva dal fatto dell’errore in sé in cui il soggetto è incorso, ma dall’esigenza superiore della garanzia contenuta nell’articolo 21 della Costituzione: <<*contro i ricorrenti e insani desideri di punire penalmente ogni bufala diffusa in rete, va ricordato che questo articolo della Costituzione non tutela solo le manifestazioni di pensiero obiettivamente veritiere, ma ogni manifestazione del proprio pensiero. E che tale è anche l’espressione di fatti obiettivamente errati, qualora in buona fede essi vengano ritenuti veri da parte di chi ne afferma l’esistenza*>>⁸⁶

2.1.2 Tutela della libertà di stampa e art. 57 c.p.

Nell’esaminare il fenomeno delle *fake news* abbiamo notato come questo sia mutato nel tempo grazie all’evoluzione dei sistemi di informazione digitale che hanno determinato il passaggio da un sistema costituito da pochi media ‘*one to many*’ ad un sistema noto come ‘*The Hybrid Media System*’, nel quale i vecchi media tradizionali si sono accorpati ai nuovi media digitali ‘*many to many*’⁸⁷, comportando un sistema di applicazione di Internet in cui chiunque può precedere sia alla creazione di informazioni che alla loro ricezione⁸⁸.

Ciò ha condotto a un crescente abbandono della ‘carta stampata’ e al contempo a un incremento dell’utilizzo e consultazione di strumenti digitali. In tale prospettiva occorre esaminare uno dei corollari fondamentali della libera manifestazione del pensiero. È bene anzitutto premettere che nel nostro ordinamento, a differenza di altri come quello statunitense, la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa sono disciplinate distintamente seppur nello stesso ambito dell’art. 21. È necessario, a tal punto, procedere a una distinzione tra ‘libertà *di* stampa’ e ‘libertà *della* stampa’: la prima si riferisce alla titolarità degli operatori di un ‘agire liberamente’ senza alcuna ingerenza

⁸⁵ M. OLIVETTI, *Limiti e diritti costituzionali. Le bufale sul web e la libertà di dire bugie*, 2017, <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/le-bufale-sul-web-e-la-libert-di-dire-bugie>

⁸⁶ N. ZANON, op. cit., p. 5

⁸⁷ T. GUERINI, op. cit., p.103

⁸⁸Cfr. *Il paradigma ‘many-to-many’*, 2014, <https://www.aircommunication.it/paradigma-many-to-many/>

esterna, i quali esercitano una peculiare forma di manifestazione del pensiero; la seconda, invece, si riferisce all'insieme dei mezzi idonei a disciplinare le modalità di accesso agli strumenti di comunicazione e le materie che consentono di esercitare concretamente la libertà di impresa nel settore dell'editoria. Ambedue gli aspetti, tuttavia, sono da considerarsi inscindibili in quanto solo congiuntamente possono garantire una piena libertà di informazione⁸⁹.

È un dato certo che i principali strumenti di divulgazione di pensieri e opinioni sono sicuramente la stampa e la radiotelevisione, i quali nella maggior parte dei casi permettono di ricondurre la notizia all'autore della stessa. Se ciò non dovesse accadere, è comunque possibile individuare la sua provenienza ad esempio da un sito web che in qualche modo sarà responsabile per la diffusione della stessa. Se viene divulgato un articolo di giornale anonimo, il legislatore attribuisce una responsabilità in capo al direttore generale, congiuntamente all'editore ed allo stampatore, basandosi anche sul principio ricavabile dall'articolo 21 comma 3 della Costituzione. Bisogna, però, distinguere tale ipotesi da quella di diffusione di notizie attraverso i periodici online che ad oggi ha assunto sempre più un ruolo eminente grazie anche all'aiuto dei social network nella condivisione di tali notizie. In gran parte dei casi, non vi è certezza circa l'autore di tali informazioni che vengono veicolate attraverso la Rete, questo perché la maggior parte di esse consiste in: *meme*, articoli in anonimo, estratti di blog. Tali contenuti, poi, vengono diffusi attraverso la condivisione di un post su Facebook o un retweet (su Twitter), e ciò non produce altro che un incremento dell'anonimato di tali contenuti non consentendo, nella maggior parte dei casi, di risalire alla matrice della notizia e dunque verificarne la sua attendibilità⁹⁰.

In tale prospettiva si insinua la responsabilità del direttore del periodico online, figura molto dibattuta e oggetto di numerosi interventi legislativi. Prima del contributo fondamentale della Corte di Cassazione nel 2015, infatti, tale figura non rientrava nella sfera di responsabilità prevista dall'articolo 57 del codice penale, in quanto prima si riteneva di difficile estensione la nozione di 'stampa' ai quotidiani online. Le ragioni poste a fondamento di questa inestensibilità dell'articolo 57 c.p. trovano ragione in due importanti sentenze del 2011 e del 2017, che da una parte ponevano in rilievo il principio di tassatività quale corollario del principio di legalità di cui all'articolo 25, co.2, della Costituzione, dall'altra il divieto di analogia *in malam partem* della norma penale. La Corte di Cassazione ha proceduto a un adeguamento della norma in *bonam partem*, abbandonando la precedente distinzione rigida tra nozione di stampa e periodico *online* ed equiparando le stesse con conseguente estensione, in senso favorevole, del comma 3 dell'articolo 21 della Carta fondamentale. La Suprema Corte, quindi, è intervenuta inizialmente in relazione al *thema decidendum* del

⁸⁹ T. GUERINI, op. cit., p.104

⁹⁰ R. PERRONE, op. cit., p.7

sequestro preventivo andando a prevedere bonariamente le medesime garanzie costituzionali previste sul punto anche per le testate telematiche. A seguito delle critiche mosse dalla dottrina, che ravvisavano il rischio che tale estensione potesse aprirne il varco a ulteriori, anche in senso sfavorevole, con l'applicazione ai periodici online delle previsioni incriminatrici di cui agli articoli 57 e 57-bis c.p.. Con sentenza n. 13398 del 2017 la Corte ha forzato ulteriormente il dato, andando a prevedere l'applicabilità dell'art. 57 anche al direttore responsabile della testata telematica registrata⁹¹.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno anche affrontato la questione circa l'estensibilità delle garanzie dell'articolo 21 comma 3 Cost. al *social network Facebook*. Le SS.UU. hanno ritenuto di dover procedere ad un distinguo tra le testate giornalistiche telematiche e tutte le altre piattaforme digitali (quindi *blog, forum, social network*), nel senso che solo la prima può rientrare nel concetto di stampa ravvisando quindi un'inapplicabilità dell'art 21 ai social network. Non sono mancate, tuttavia, le repliche della dottrina, la quale in primo luogo ha criticato la divaricazione tra 'informazione professionale' e 'informazione spontanea', non essendo la prima espressamente definita nel nostro ordinamento giuridico. In secondo luogo, <<si è evidenziato come il ragionamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità a far data dalla sentenza Sez. Un. 31022/2015 non possa essere qualificato in termini di interpretazione estensiva, adombrando al contrario una mal celata interpretazione analogica in malam partem vietata dall'ordinamento>>⁹². Pertanto, secondo la dottrina, l'estensione testé richiamata andrebbe a travalicare in maniera inequivocabile la norma in parola, facendovi rientrare nella nozione di stampa il periodico telematico, il quale non presenta il medesimo requisito strutturale (ci si riferisce alla carta stampata), essendo caratterizzato dal solo connotato teleologico. Da questo muove le sue basi la dottrina, ossia individuando una interpretazione che di per sé sarebbe "analogica", in quanto idonea a regolare un fatto sfornito di apposita disciplina, quale quello della responsabilità del direttore del periodico telematico, facendo ricorso a <<norme imperniate su una ratio applicabile anche al caso non regolato>>⁹³.

Da ciò emerge come, a seguito di siffatto ampliamento della nozione di stampa che ricomprende anche i contenuti online, si estendano non solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della

⁹¹ Cfr. L. AMERIO, *La responsabilità ex art. 57 c.p. del direttore di testate telematiche: tra estensione interpretativa ed analogia in malam partem*, 2019, <http://www.medialaws.eu/la-responsabilita-ex-art-57-c-p-del-direttore-di-testate-telematiche-tra-estensione-interpretativa-ed-analogia-in-malam-partem/>

⁹² Cfr. F. LOMBARDI, *La responsabilità del direttore del periodico telematico ex art. 57 c.p. tra interpretazione estensivo-evolutiva e analogia in malam partem*, 2019, pp. 6-7

⁹³ Ibid.

libera manifestazione del pensiero, ma altresì le disposizioni volte a contrastare la commissione di reati per mezzo della stessa⁹⁴.

2.2 Fake news e reati configurabili: tra differenze e punti di contatto nel mondo “social”

Negli ultimi anni, la diffusione per mezzo di internet di false notizie ha assunto dimensioni sempre più ampie rendendo necessario un intervento punitivo del diritto penale volto a contrastarle. Accanto a numerosi progetti di legge promossi in Parlamento, al penalista si richiede di verificare la sussistenza o meno di reali lacune di tutela tali da evidenziare la compatibilità tra l'attuale sistema sanzionatorio ed il fenomeno che si sta analizzando⁹⁵.

Quando parliamo di punibilità relativamente alla divulgazione di notizie false, però, non è lecito generalizzare. È bene ripetere che sussiste una classificazione delle stesse e che solo alcune condotte sono rilevanti sotto il profilo penale, tra cui ad esempio: i tentativi di soggetti o gruppi di soggetti che cercano di manipolare l'opinione pubblica per trarne un vantaggio oppure anche le affermazioni mendaci che ledono interessi individuali o collettivi riconosciuti dalla nostra Carta fondamentale (come nel caso di lesione all'altrui reputazione)⁹⁶.

Occorre sottolineare che, ad oggi, non esiste ancora una responsabilità specifica per chi diffonde notizie false sebbene, in particolar modo da qualche anno a questa parte, gli interventi legislativi volti a regolare questo nuovo fenomeno non sono mancati. A questo si aggiunga che, spesso e volentieri, sebbene non costituiscano autonome fattispecie di reato, le *fake news* sono idonee a integrare altre fattispecie criminose, come ad esempio: la diffamazione, il procurato allarme, l'aggiotaggio o la truffa.

2.2.1 Fake news e reato di diffamazione

Senza dubbio, il reato che più comunemente si commette attraverso la divulgazione di notizie menzognere è sicuramente la diffamazione, fattispecie disciplinata dall'articolo 595 del codice penale. Tuttavia, si parla pur sempre di 'eventualità', in quanto non sempre la divulgazione di *fake news* comporta una lesione dell'altrui reputazione.

⁹⁴ T. GUERINI, op. cit., p. 144

⁹⁵ A. COSTANTINI, *Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione*, 2019, https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1719871/555008/DPC_Riv_Trim_2_2019_constantini.pdf

⁹⁶ Cfr. G. MONTI, *Fake news, responsabilità e reati configurabili*, 2018

Prima di analizzare la stretta correlazione tra il fenomeno in questione e il reato di diffamazione, occorre specificare cosa si intenda per condotta diffamatoria. L'art. 595 del codice penale recita: <<Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrecentadue euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasesantacinque euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità⁴, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate>>⁹⁷.

Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, la quale è intervenuta a disciplinare la materia con la sentenza 44980/2012, l'utilizzo di internet è da ricomprendersi nell'aggravante di cui al terzo comma dell'articolo testé richiamato, poiché l'utilizzo dello stesso è da considerarsi quale "qualsiasi altro mezzo di pubblicità", e dunque un'eventuale condotta lesiva dell'altrui reputazione concretatasi in Rete, potrebbe essere astrattamente soggetta a tale aggravante⁹⁸. La Suprema Corte, sottolineando come il delitto del 595 c.p. sia un reato a condotta libera in cui il legislatore non è andato a tipizzare il mezzo di divulgazione o la forma espressiva, ha fatto presente come l'unico aspetto rilevante sia solamente la comunicazione con più persone, con un pubblico; ciò ancora di più evidenzia come non vi siano degli ostacoli testuali che ci permettano di escludere la diffamazione mediante Internet; anzi, a maggior ragione per l'esponenziale diffusività del mezzo attraverso il quale si trasmette il messaggio denigratorio, la condotta deve necessariamente considerarsi aggravata⁹⁹.

Circa l'elemento oggettivo del reato e quindi la condotta, è da rilevare come, essendo un reato a forma libera, lo stesso si perfeziona ogniqualevolta con qualsiasi mezzo venga offesa una determinata persona, in assenza della stessa, e la stessa sia recepita da più persone¹⁰⁰.

Se la condotta, però, viene posta in essere attraverso l'utilizzo della Rete, è necessaria la prova dell'effettiva propagazione all'esterno del messaggio con la conseguente percezione da parte di altri soggetti, altrimenti si configurerebbe l'ipotesi di delitto tentato. In altre parole, << la diffamazione,

⁹⁷ Cfr. BROCARDI, <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-ii/art595.html>

⁹⁸ Cfr. G. LAGANÀ, *I profili legali delle fake news*, 2017, <http://www.dirittodellinformatica.it/ict/crimini-informatici/profilo-legali-delle-fake-news.html>

⁹⁹ T. GUERINI, op. cit., p. 131

¹⁰⁰ Cfr. STUDIO CATALDI, *Il reato di diffamazione*, 2020, <https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/diffamazione.asp#par2>

che è reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato>>¹⁰¹.

La grande propalazione di Internet si proietta su quello che può essere definito come il ‘paradosso della diffamazione via internet’: infatti, se da un lato la stampa e la rete non sono in nessun modo assimilabili, sebbene vi siano ripercussioni più aspre, la seconda è da considerarsi <<*un mezzo ontologicamente dotato di maggiori potenzialità offensive, in quanto facilmente accessibile – sia sotto il profilo economico-finanziario, sia dal punto di vista tecnico – e potenzialmente universale quanto a diffusione*>>¹⁰².

Ulteriori questioni sorgono qualora ci si soffermi sulla correlazione tra il reato in parola e l'utilizzo dei *social network*. Questi ultimi nascono sul presupposto fondamentale di poter condividere con la propria cerchia di amici qualsiasi tipo di notizia, opinione, pensiero sotto forma di scritti, immagini o video, previa iscrizione e conseguente creazione di un profilo personale. Vediamo come viene maggiormente integrato il profilo della diffusione, proprio per la maggiore facilità di raggiungere in maniera immediata più soggetti contemporaneamente, i quali possono visualizzare i post e a loro volta ricondividerli raggiungendo un'altra e diversa cerchia di persone, andando così a riunire un ampio gruppo di spettatori che recepiscono il messaggio diffamatorio e, di volta in volta con nuove condivisioni, possono raggiungere chiunque sia iscritto su tale piattaforma¹⁰³.

Di rilevante importanza in materia di diffamazione via *social network* è una nota sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sentenza 4741/2000, la quale ha prospettato questa nuova configurazione del reato in parola attraverso gli strumenti telematici, sebbene il legislatore non abbia previsto né una condotta *ad hoc*, né un'integrazione della norma legislativa. Il punto cardine di questa sentenza si ravvisa nella differenziazione che essa stessa ha effettuato tra l'ipotesi delittuosa ‘classica’, (ad esempio a mezzo posta, telegramma, e-mail) e quella via web, quindi a rigore anche attraverso i social media: mentre nel primo caso il reato si consuma anche se la comunicazione lesiva venga percepita da parte delle persone non contemporaneamente e non contestualmente tra di loro; nel secondo caso, ovvero di diffamazione *online*, affinché si perfezioni il reato è necessario che la comunicazione si intenda effettuata potenzialmente *erga omnes*, sia pure nell'ambito di coloro che abbiano la possibilità e gli strumenti idonei per ‘connettersi’. Come già affermato, in tal caso, si configurerebbe il reato nella sua forma più grave. Se, poi, tra la cerchia di destinatari del messaggio dovesse esserci il

¹⁰¹ Cfr. S. PERON, Internet informazione, disinformazione, diffamazione. Quali conseguenze sul piano giuridico?, 2006

¹⁰² T. GUERINI, op. cit., p.132

¹⁰³ Ibid.

soggetto passivo della fattispecie delittuosa, ciò non deve indurci in errore ritenendo che in realtà si configuri il reato di ingiuria piuttosto che quello previsto dal 595 del codice penale. Infatti, il mezzo utilizzato per trasmettere il messaggio discriminatorio (ossia Internet) certamente consente anche al soggetto leso di percepire direttamente l'offesa, ma rimane il fatto che il messaggio sia <<diretto ad una cerchia talmente vasta di fruitori, che l'addebito lesivo si colloca in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso>>¹⁰⁴.

2.2.2 Fake news e il reato di procurato allarme

La pubblicazione o diffusione di notizie false è idonea ad integrare, in taluni casi, anche la fattispecie criminosa disciplinata dall'articolo 658 del codice penale, ci riferiamo al reato di procurato allarme. Ai sensi dell'articolo succitato: <<chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio [358], è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516>>¹⁰⁵.

Il reato in parola è un reato comune, di evento e a forma vincolata, in cui l'obiettivo del legislatore è stato quello di tutelare l'ordine pubblico, la tranquillità dei cittadini, che deve essere suscettibile di protezione da coloro che arrechino un pubblico allarme presso l'Autorità o coloro che esercitino un pubblico servizio, andando ad annunciare infortuni, disastri o pericoli inesistenti¹⁰⁶.

Quando la *fake news* ha l'effetto di seminare il panico tra i cittadini può certamente rientrare nella disciplina ex art. 658. È ininfluenza che questo fosse il reale obiettivo dell'autore della notizia menzognera: essendo un reato di evento, ciò che rileva il timore di un pericolo reale generato dalla notizia¹⁰⁷.

Occorre sottolineare, però, che non si tratta di procurato allarme nel caso in cui la notizia presenti i caratteri della probabilità o eventualità: è necessario che essa venga proposta come certa e imminente¹⁰⁸.

Ciò che viene punito, dunque, è la diffusione di una notizia che in virtù del proprio contenuto allarmante sia idonea a turbare la pubblica tranquillità e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo atto a raggiungere l'Autorità. Essa rappresenta senz'altro un tassello dell'apparato sanzionatorio rivolto alle

¹⁰⁴ Cass., Sez. V, sent. 27 dicembre 2000, n. 4741

¹⁰⁵ Cfr. BROCARDI, <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-i/art658.html>

¹⁰⁶ T. GUERINI, op. cit., p. 150

¹⁰⁷ Cfr. I. POLICARPIO, Fake news: cosa rischia chi diffonde bufale online?. 2020, <https://www.money.it/fake-news-cosa-rischia-chi-diffonde-bufale>

¹⁰⁸ Ibid.

fake news, in quanto è altamente probabile sostenere che la pubblicazione di una notizia allarmante tramite social network comporti la conseguente attivazione da parte della Pubblica Autorità che frequentemente monitora quelle stesse piattaforme¹⁰⁹.

C'è da dire che, a parere degli studiosi che si sono occupati della fattispecie in questione, non sempre la diffusione di *fake news* che procuri un certo allarmismo è da ricomprendersi nella norma che stiamo esaminando; è necessario che si tratti di un pericolo che sia quanto più prossimo possibile <<*stante l'inidoneità della prospettazione di un pericolo remoto a determinare l'attivazione dell'Autorità e degli altri soggetti menzionati dall'articolo 658 c.p.*>>¹¹⁰.

Ad esempio, in materia di *fake news*, il caso “*Blue Whale*” ha avuto un ruolo apprezzabile nell'opinione pubblica italiana e ciò ha avuto origine da un'inchiesta giornalistica promossa dalla trasmissione “*Le Iene*”, dove si associavano dei suicidi di massa da parte di adolescenti a un suicidio verificatosi a Livorno. La puntata ha avuto un vasto eco sia sulle piattaforme digitali sia nella stampa italiana, tanto da aver fatto da spartiacque per l'avviamento di un processo di *debunking* (ossia attività di verifica di affermazioni false o tendenziose) da parte di esperti del settore che hanno confutato la fondatezza del fenomeno. Di conseguenza, l'autore dell'inchiesta ha ammesso di essersi avvalso di talune fonti palesemente false¹¹¹.

Ricollegandoci alla necessità che si tratti di un pericolo prossimo affinché si possa sussumere la questione ‘*fake news*’ alla norma di cui al 658 c.p., il caso ora analizzato è inidoneo a rientrare nella fattispecie in esame, in quanto rappresenta un rischio generico¹¹².

2.2.3 Fake news e il reato di aggioaggio

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha cercato di intervenire più volte per disciplinare le caratteristiche e i tratti salienti del reato di aggioaggio, previsto dall'articolo 501 del c.p., il quale recita: <<*Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o*

¹⁰⁹ T. GUERINI, op. cit., p.150

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ D. BENNATO, op. cit., *L'emergere della disinformazione come processo socio-computazionale. Il caso Blue Whale*, 2018, p. 402

¹¹² T. GUERINI, op. cit., p.151

negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822. Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate>>¹¹³.

Tra i vari interventi legislativi della Corte di Cassazione, vi è stata una nota sentenza del 2011, n. 28932, con la quale ha asserito che <<*l'aggiotaggio informativo è un reato istantaneo che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere una specifica condotta di diffusione di notizie false. La replica o la conferma di una notizia falsa, anche se già nota al mercato, non rappresenta un post factum non punibile, in quanto diretta anche a destinatari che meglio possono essere persuasi sulla convenienza dell'operazione o anche investitori nuovi non precedentemente raggiunti dall'informazione>>¹¹⁴.*

Ebbene, questa è un'altra fattispecie criminosa che le *fake news* sono suscettibili di integrare ove sussistano determinate caratteristiche della notizia e della sua diffusività e che, quindi, ben possono impattare sull'economia. Ove la condotta sia realizzata con dolo specifico, la divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose sarà sanzionata con la reclusione o con una multa particolarmente incisiva. Il fatto, poi, che l'alterazione del prezzo di merci o valori si sia effettivamente concretata, verrà ad essere sanzionata nella sua forma aggravata¹¹⁵.

Si tratta di un reato a consumazione anticipata e di pericolo, e considerando che ciò che rileva è solo l'idoneità della condotta, non è necessario un effettivo turbamento del mercato (che determinerebbe un'ipotesi aggravata)¹¹⁶.

Una notizia mendace può essere divulgata con la specifica finalità di turbare il mercato delle merci o dei valori ed in tal caso si configura uno dei delitti previsti dal Titolo VIII del Secondo Libro del Codice Penale. Se poi detta notizia viene divulgata per mezzo del web e dei canali dei new media, si configura la fattispecie in questione: in tal caso, infatti, l'intento dell'autore rimane inalterato restando ininfluenti le modalità della diffusione sulla condotta. Possiamo affermare che la pubblicazione della notizia o la sua diffusione sul web tendono a equipararsi, comportando gli stessi effetti, senza ricorrere al concetto di divulgazione attraverso altri ed ulteriori mezzi¹¹⁷.

¹¹³ BROCARDI, <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-viii/capo-i/art501.html>

¹¹⁴ Cfr. A. M. TIRELLI, *Aggiotaggio informativo, quando le fake news finanziarie diventano reato*, 2019, <https://www.avvocatiromamilano.com/aggiotaggio-informativo-quando-le-fake-news-finanziarie-diventano-reato/>

¹¹⁵ Cfr. G. MARINELLI, *Inventare fake news è illegale?*, 2019, <https://www.cyberlaws.it/2019/inventare-fake-news-e-illegale/>

¹¹⁶ BROCARDI, <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-viii/capo-i/art501.html>

¹¹⁷ Cfr. C. MAIETTA, *Fake news, cosa rischia l'utente: tutte le leggi violate, i reati e gli illeciti*, 2018, <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/fake-news-cosa-rischia-lutente-tutte-le-leggi-violate-i-reati-e-gli-illeciti/>

In talune ipotesi, come ad esempio nel caso del market abuse¹¹⁸, la diffusione di false notizie è esplicitamente prevista dalla disposizione normativa¹¹⁹, ad esempio come nel già menzionato nell'aggiotaggio informativo, previsto dall'articolo 185 t.u.f., si punisce <<chiunque diffonda notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari>>¹²⁰.

2.2.4 Fake news e il reato di truffa

Infine, le fake news sono altresì idonee ad integrare gli estremi del reato di truffa. La fattispecie della truffa è delineata dall'articolo 640 del codice penale, che recita: <<Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032>>¹²¹. Sono previste poi delle circostanze aggravanti nel caso in cui <<il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5>>¹²².

L'ipotesi delle notizie false che possono trasformarsi nella fattispecie della truffa è in realtà un'ipotesi più marginale e, sicuramente, non è la tipologia di notizie false che più frequentemente domina il web ma essendo un delitto contro il patrimonio che viene compiuto attraverso una frode, essa si avrà ogniqualvolta la falsità abbia lo scopo di indurre taluno in errore andando ad inficiare sulla sua capacità negoziale. Ovviamente, la condotta dev'essere costituita da artifici e raggiri, ossia da una parte è necessario che si tragga in inganno il soggetto passivo del reato; dall'altra che si inneschi nella vittima il convincimento del falso ragionamento. Stando a queste caratteristiche della truffa, le fake news sembrerebbero presentare una casistica alquanto ampia, considerata la vastità di eventi possibili. D'altro canto, però, il delitto presuppone l'individuazione di una vittima, con conseguente arricchimento da parte dell'agente, motivo per cui il fatto risulta circoscritto limitatamente alle azioni rivolte a soggetti ben definiti, quindi non alla collettività. Di conseguenza, la diffusione di fake news

¹¹⁸ C. PERINI, op. cit., p. 5

¹²⁰ BROCARDI, <https://www.brocardi.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/parte-v/titolo-i-bis/capo-ii/art185.html>

¹²¹ Ibid.

¹²² Ibid.

rimane abbastanza marginale rispetto alla sussistenza del reato, anche se risulta molto più semplice individuare le possibili vittime attraverso l'utilizzo della Rete. Se, infatti, abbiamo detto essere rilevante l'inganno e il convincimento insinuatosi nel soggetto passivo o in una cerchia di soggetti ben delimitata, è notevolmente possibile che tale finalità sia raggiunta mediante una notizia ben articolata e adeguatamente diffusa¹²³.

2.2.5 Fake news e concorrenza sleale

Tra i risvolti negativi conseguenti alla divulgazione di *fake news* emerge anche l'attacco ai diritti di proprietà industriale e notiamo come alcuni aspetti del suddetto fenomeno vadano a riguardare la distorsione del messaggio pubblicitario, le nuove forme di concorrenza sleale, il potere nelle mani dei cosiddetti '*influencer*' sui social networks, nuove forme di pubblicità occulta e così via¹²⁴.

Una notizia falsa, quindi, ben può integrare la fattispecie di concorrenza sleale sancita dell'articolo 2598 del codice civile, il quale recita: <<*Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda*>>¹²⁵.

A causa della comunicazione globale che si può attuare sul Web, lo stesso può certamente essere un terreno fertile in cui compiere atti di concorrenza sleale; anzi tale caratteristica della Rete rende più agevole il gioco traendo in inganno il pubblico circa prodotti e attività, al fine di trarre un vantaggio dal danno subito dall'utente¹²⁶.

¹²³ C. MAIETTA, op. cit., <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/fake-news-cosa-rischia-lutente-tutte-le-leggi-violate-i-reati-e-gli-illeciti/>

¹²⁴ Cfr. V. FRANCESCHELLI, *Fake news e Social networks: riflessi sul diritto d'autore e concorrenza*, 2018, <https://www.filodiritto.com/fake-news-e-social-networks-riflessi-sul-diritto-dautore-e-concorrenza>

¹²⁵ BROCARDI, <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-x/capo-i/sezione-ii/art2598.html>

¹²⁶ C. MAIETTA, op. cit., <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/fake-news-cosa-rischia-lutente-tutte-le-leggi-violate-i-reati-e-gli-illeciti/>

Affinché la diffusione di una notizia falsa possa integrare la norma in esame è necessario che sia finalizzata a screditare i prodotti altrui, diffondendo informazioni non veritiere su determinate caratteristiche di beni o servizi. A ciò si aggiunga che anche una notizia veritiera può costituire un atto di concorrenza sleale, quando questa sia utilizzata per screditare qualità professionali o qualità dei prodotti di un altro soggetto¹²⁷.

Ma come nasce una *fake news* in ambito aziendale? In realtà risalire al motivo che ha determinato la sua diffusione è complicato. Secondo taluni questo dipende da un cambiamento delle aziende che sono passate dall'essere un sistema chiuso, in cui vantavano un monopolio informativo, ad una situazione in cui è il cliente stesso a formare il proprio percorso informativo che lo guida nella scelta dei prodotti di un'azienda piuttosto che di un'altra. Il cliente si crea questo percorso informativo orizzontale grazie alla sussistenza di fonti informali o allo scambio di informazioni con i suoi pari che determinano la creazione di una sua opinione circa la scelta dei prodotti. Nel caso in cui le *fake news* si siano diffuse, l'azienda colpita dalla condotta sleale di un'altra impresa dovrà prevenirne gli effetti e rispondere attraverso un '*brand monitoring tool*': tale è uno strumento che consente di analizzare e controllare tutte le conversazioni che coinvolgono i brand. Non mancano, certamente, strumenti legali *ad hoc* come le rettifiche, la valutazione del danno d'immagine o il riconoscimento del diritto alla reputazione dell'azienda che consentono di tutelarsi preventivamente e procedere, in un secondo momento, ad un'eventuale riparazione dei propri *asset*. Tuttavia, il modo più efficiente per evitare una lesione aziendale è quello di intervenire quasi istantaneamente, quanto prima è possibile; in tal caso il procedimento ricalca pedissequamente quello del c.d. '*crisis management*', ossia il processo attivato da un'organizzazione nel caso di rischio per la performance e la reputazione dell'impresa, attraverso talune pratiche che consentono di mitigarne le conseguenze lesive (e ciò può verificarsi quando vi siano fatti o notizie di dominio pubblico che comportano seri danni per la *brand reputation*)¹²⁸.

Per proteggere la reputazione si rende necessario, quindi, contrastare non il contenuto della notizia fasulla, bensì disinnescare i focolai di disinformazione sul nascere, ma purtroppo ciò non appare di semplice risoluzione. È necessario un approccio che vede il coinvolgimento dell'azienda e che si articola in tre fasi fondamentali: l'identificazione delle *fake news* in tempo reale; classificazione delle

¹²⁷ Cfr. I. POLICARPIO, *Fake news: cosa rischia chi diffonde bufale online?*, 2020, <https://www.money.it/fake-news-cosa-rischia-chi-diffonde-bufale>

¹²⁸ Cfr. V. DARA, *Quelle relazioni pericolose tra fake news e aziende che danneggiano consumatori, mercati, reputazione*, 2019, <https://www.insidemarketing.it/fake-news-e-aziende-conseguenze-e-come-prevenire/>

stesse in base alla loro veridicità; operazione di contrasto della disinformazione attraverso l'eliminazione, la modifica, la deindicizzazione e l'inserimento argomentativo¹²⁹.

In tale prospettiva è fondamentale il ruolo di consulenti esterni che forniscono pareri tecnici e legali. Per quanto concerne i secondi, lo scenario si apre con una richiesta di rettifica, anche se si rendono più efficienti le diffide e le segnalazioni, ma queste partono solo se vi sono elementi per identificare l'illecito (ma vedono tempi lunghi di gestione e non molto spesso i provider reputano che un fatto integri un illecito). L'azione giudiziale prevede l'adozione di azioni cautelari (quali la rimozione dei contenuti illeciti) e da ultimo si possono ottenere delle azioni risarcitorie. Nel 2004 è stata introdotta anche una nuova figura che risponde ad esigenze di prevenzione e repressione della notizia falsa, il *Reputation Manager*, che ha redatto un sistema dedicato alle fake news lesive della reputazione aziendale. È una soluzione adottata anche dal Ministero della Salute in tema di notizie nefaste in materia di vaccini e che prevede azioni volte all'intercettazione e repressione della diffusione delle fake news con conseguente verifica del loro contenuto¹³⁰.

Qualora poi vi sia un'interazione tra la reputazione dell'impresa e la diffusione della notizia nociva su un *social network*, le aziende possono rivalersi chiedendo alle piattaforme digitali coinvolte di rimuovere le notizie che le riguardano e, in caso di rifiuto, possono agire per vie legali attraverso il richiamo all'articolo 595 c.p. nella parte in cui accenna alla diffamazione con altre forme di pubblicità che non siano la stampa (nel suddetto caso internet)¹³¹.

La sentenza n. 22042 del 31 ottobre 2016 della Corte di Cassazione è stata molto importante in tema di disinformazione e concorrenza sleale in quanto la Prima Sezione ha enunciato due punti di diritto in merito al contenzioso tra una catena di supermercati gestiti da una grande cooperativa e il titolare di una catena di supermercati concorrente che aveva scritto un libro contestato per i suoi contenuti. Oltre al patron, viene sporta denuncia sia nei confronti della casa editrice, sia verso un economista ed un giornalista ritenuti colpevoli per aver redatto rispettivamente la prefazione e la postfazione. I giudici della Corte hanno stabilito che: *<<la diffusione di informazioni che arrecano discredito e pregiudizio ad un'azienda concorrente rientra pienamente nel legittimo esercizio del diritto di critica e non costituisce di per sé un atto di concorrenza sleale per denigrazione, qualora*

¹²⁹ Cfr. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT, *Risk Management reputazionale: le fake news all'attacco dell'identità aziendale*, 2019, <https://www.riskmanagement360.it/enterprise-risk-management/risk-management-reputazionale-le-fake-news-allattacco-dellidentita-aziendale/>

¹³⁰ Cfr. C. MACONI, *Le aziende alimentari sono le più colpite dalle fake news*, 2019, <https://www.wired.it/economia/business/2019/09/12/fake-news-alimentari/>

¹³¹ ENTERPRISE RISK MANAGEMENT, op. cit.

*tali informazioni siano conformi al vero e non siano un mero strumento di offese ed invettive nei confronti del concorrente>>*¹³².

2.2.6 Fake news e abuso della credulità popolare

Le *fake news* sono idonee a integrare il reato di ‘abuso della credulità popolare’ ex articolo 661 del codice penale quando l’autore della notizia provochi un generico turbamento della tranquillità dei consociati. L’articolo in esame recita: <<*Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura⁽¹⁾, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000*>>¹³³. Tuttavia, il medesimo reato è stato depenalizzato dal decreto legislativo del 15 gennaio 2016, n. 8. La fattispecie in questione è rivolta a un numero indeterminato di persone e deve avvenire pubblicamente, motivo per cui ricomprende anche tutte le condotte realizzate attraverso la stampa o qualsiasi generico strumento di massa; in tal modo vengono contemplate anche le operazioni concretizzatesi su internet e dunque, nel caso specifico, la diffusione di notizie fasulle in Rete¹³⁴. Affinché si configuri il reato sono necessari due requisiti: l’impostura e l’abuso. Il primo consiste in un <<*atteggiamento malizioso diretto ad ingannare e diretto allo scopo*>>¹³⁵; il secondo consiste nell’abusare della credulità dei consociati, ossia <<*nell’approfittamento della corritività delle persone a prestare fede a fatti immaginari, derivante da mancanza di cultura, scarsa intelligenza, soggezione o inclinazione superstiziosa*>>¹³⁶.

2.3 Profili di responsabilità in tema di divulgazione di notizie false

La questione circa la divulgazione di *fake news* è una tematica che ultimamente sta suscitando particolare allarme, dato che il fenomeno si è ripercosso ed ha influenzato il dibattito giornalistico a

¹³² Cfr. R. MAFREDI, *Il fenomeno delle fake news e i risvolti legali*, 2020, <http://www.salvisjuribus.it/il-fenomeno-delle-fake-news-e-i-risvolti-legali/>

¹³³ BROCARDI, <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-i/art661.html>

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ R. MANFREDI, op. cit.

¹³⁶ Ibid.

molti livelli e ciò ha suscitato l'interesse dei cittadini, del mondo politico e del legislatore che si è mobilitato per cercare una soluzione¹³⁷.

Quella che stiamo trattando, abbiamo visto essere una disciplina alquanto scarna. Innanzitutto, non è prevista una norma legislativa ad hoc che riesca ad arginare il fenomeno e a delimitarne i confini; a ciò si aggiunga poi che è un problema per così dire 'nuovo', o meglio già esistente ma che ha visto il suo proliferare con l'avvento di Internet e degli strumenti digitali, avendo una maggiore diffusività. Ciò non toglie però, che tutt'ora si sta cercando di regolare la materia e di porre un freno alla propagazione del falso; tant'è vero che, in alcuni casi, si cerca di incardinarle in fattispecie già esistenti nel nostro ordinamento giuridico, qualora presentino delle caratteristiche comuni. Inoltre, negli ultimi anni, vi sono stati, se pur pochi, interventi legislativi che hanno introdotto nuove proposte di incriminazione.

Abbiamo analizzato le singole norme legislative che le *fake news* possono integrare, ma è bene ora soffermare la nostra attenzione sui profili di responsabilità. Internet rappresenta un ecosistema molto vasto che vede interagire molto più velocemente e in maniera immediata i diversi soggetti che soggiacciono sulle piattaforme digitali, in particolar modo sui social network; questo spiega i numerosi autori responsabili della circolazione delle notizie.

Tradizionalmente, il meccanismo attraverso il quale si attribuisce la responsabilità segue il 'principio personalistico', secondo cui chi compie una determinata azione deve risponderne; se si tratta di concorso di persone nel reato, ognuno deve rispondere in relazione al contributo causale fornito per realizzare il fatto. È tuttavia possibile la configurabilità di una responsabilità per omissione, ma ciò con la clausola che il reo avesse dall'altra parte un obbligo giuridico di impedire l'evento. È quindi necessaria una posizione di garanzia che può avere diverse e svariate derivazioni: dalla legge, da un contratto o dall'esercizio di una precedente attività¹³⁸.

2.3.1 Responsabilità penale dei gestori delle piattaforme digitali

Come già più volte sottolineato, sulla Rete possono essere commessi numerosi illeciti a causa dei contenuti che vi circolano, anche senza esserne gli autori. Ad esempio, possono essere commessi reati di rilevante entità come la pedopornografia, altri reati più circoscritti come il trattamento illecito dei dati personali (che hanno una dimensione più individuale) nonché le illecite manifestazioni del pensiero che possono spesso sfociare in discorsi d'odio o diffusione di notizie mendaci. In tutti i casi

¹³⁷ Cfr. C. MELZI d'ERIL, *Fake news e responsabilità: paradigmi classici e tendenze incriminatrici*, 2017, p.62

¹³⁸ Ibid.

appena citati, il soggetto autore della condotta criminosa è colui su cui ricade la responsabilità sia civile che penale, sempre che si riesca ad individuarlo dato che non è raro che sia anonimo o utilizzi pseudonimi per non essere individuato¹³⁹.

Inoltre, l'enorme mole di informazioni condivise quotidianamente sulle piattaforme online non permette più al pubblico di verificare la qualità delle informazioni; motivo per cui vi deve essere necessariamente un intervento da parte dell'attore pubblico per mettere un punto a questa 'crisi informativa' e per garantire i diritti fondamentali dei cittadini. Eccezion fatta per alcuni interventi legislativi, la nostra disciplina risulta ancora scarna, a differenza di molti altri paesi come la Germania, in cui è stata approvata un'apposita legge (Network Enforcement Act), la quale prevede taluni obblighi per i social network quali la rimozione dei contenuti illegali diffusi sul territorio tedesco entro le 24 ore successive. Nel recente 2017, in Italia è stato proposto un disegno di legge sulle fake news e sull'incitamento all'odio (d.d.l. Gambaro) mentre nell'anno precedente, nel 2016, l'AGCOM ha espresso le proprie considerazioni sui temi in questione: secondo essa <<l'industria dei media tradizionali dovrebbe impegnarsi responsabilmente, considerata la pervasività dei mezzi, a superare frasi di effetto e considerazioni iperboliche, tentando di stimolare nel pubblico una visione differente, pur mantenendo libertà di scelta e programmazione dei contenuti>>¹⁴⁰. A tal fine, subito dopo tali considerazioni, è stata emanata la delibera n. 424/16/CONS rivolta ai fornitori di servizi media, i quali vengono esortati ad agire tutelando i principi fondamentali dei media posti a garanzia degli utenti. In particolare, i programmi nel momento in cui divulgano notizie devono farlo secondo verità, evitando in qualsiasi modo atti discriminatori, di incitazione all'odio e tutto ciò che si ponga in contrapposizione con il rispetto della dignità umana. Mentre, per quanto riguarda i social networks, l'AGCOM ha espresso la considerazione secondo cui il crescente utilizzo di questi stia tessendo la tela per un ecosistema discriminatorio e non rispettoso della dignità umana, mettendo in una situazione di pericolo le categorie di soggetti più deboli come i minori. Ma, nonostante la situazione appena descritta sia molto preoccupante, non vi è una normativa che consenta espressamente all'Autorità di intervenire per limitare detti fenomeni. Si è cercato, nonostante tutto, di intervenire prevedendo anche dei codici di comportamento volti a garantire la sicurezza in rete, agendo quindi in via preventiva nonostante sembrerebbe preferibile ridisegnare i contorni della responsabilità e attribuirne gran parte agli Internet Service Provider (ISP), <<visto il ruolo sempre più dirimente nel

¹³⁹ Cfr. M. R. ALLEGRI, *Alcune considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali, e particolarmente dei social network provider, per i contenuti prodotti dagli utenti*, 2017, p.70

¹⁴⁰ Cfr. G. DE GREGORIO, *The market place of ideas nell'era della post-verità: quali responsabilità per gli attori pubblici e privati online?*, 2017, pp. 98-99-100

contribuire alla diffusione delle notizie false che vengono organizzate e proposte agli utenti al pari delle informazioni veritiere>>¹⁴¹

A questo punto, è legittimo chiedersi chi sia questo Internet Service Provider o, più comunemente, provider, e che tipo di responsabilità possa essergli attribuita.

Un provider o Internet Service Provider (ISP), è <<*una società che fornisce agli utenti che hanno stipulato un contratto con il provider stesso l'accesso ai servizi Internet. Tipicamente si tratta di società medio-piccole, dedicate interamente ai servizi internet, oppure di grandi aziende operanti nel settore delle telecomunicazioni che estendono i servizi tradizionali di voce e messaggi e che di norma, oltre all'accesso alla rete, offrono altri servizi dedicati per migliorare l'esperienza degli utenti nella rete>>¹⁴².*

Tuttavia, la normativa di riferimento da qui in poi si baserà sul fatto che questi non possa essere considerato responsabile per le condotte degli utenti, ma si presume che il suo ruolo sia quello di un intermediario neutrale. Dunque, la responsabilità dell'ISP potrà ravvisarsi nel momento in cui: partecipi attivamente alla realizzazione dell'illecito (ad esempio quando proceda ad attività di catalogazione o indicizzazione); oppure ove non rispetti gli ordini impartiti dalle competenti autorità giudiziarie di impedire l'accesso a contenuti illeciti; oppure ancora quando sia a conoscenza di un fatto illecito ma non si adoperi a rimuovere i contenuti lesivi. Gli intermediari digitali, tuttavia, sostengono di dover essere esenti da responsabilità per gli illeciti commessi in rete, proprio in virtù del fatto che essi ricoprono una posizione neutrale. Effettivamente, al momento dell'iscrizione, gli utenti dei social network sottoscrivono delle 'clausole d'uso', che farebbero presumere un'estraneità del provider rispetto alle loro eventuali condotte lesive. D'altro canto, però, i gestori di social network nel momento in cui procedono alla raccolta di dati personali degli utenti (che servono agli inserzionisti pubblicitari per capire, in base alle preferenze ed ai gusti delle persone, ove destinare gli annunci pubblicitari) ne traggono un profitto. Dunque, dato che intervengono nell'organizzazione della piattaforma digitale e procedono alla catalogazione dei contenuti, tutto si può dire meno che essi svolgano un'attività di hosting neutrale¹⁴³.

A tal proposito, occorre sottolineare la distinzione intercorrente tra il ruolo di hosting attivo e quello di hosting passivo. La differenza sta nel fatto che mentre l'hosting attivo esercita una funzione 'attiva' nel senso che esso stesso compie attività di controllo, selezione, filtraggio, indicizzazione dei contenuti online; quello passivo si limita a fornire il servizio ospitante, senza compiere alcuna azione.

¹⁴¹ Ibid.

¹⁴² Cfr. *Cos'è un Internet Service Provider?*, <https://tariffe.segugio.it/guide-e-strumenti/domande-frequenti/cos-e-un-internet-service-provider.aspx>

¹⁴³ M. R. ALLEGRI, op. cit., p. 71

Ovviamente solo nel primo caso si ravviserà, come abbiamo già visto, una responsabilità del provider¹⁴⁴.

Di rilevante importanza, in merito alla posizione di garanzia del gestore di un sito web (hosting provider), è stata una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 2013. Il caso riguardava un video effettuato con un cellulare, in cui veniva ripresa un ragazzo down soggetto a molestie da parte di alcuni compagni di classe. Successivamente, il medesimo video è stato pubblicato sulla piattaforma di "Google Video" e ciò ha consentito di diffondersi tra una quantità indeterminata di altri utenti. Nel video, poi, sono stati fatti dei riferimenti offensivi anche nei confronti dell'Associazione Vivi Down che si occupa di ragazzi con gli stessi problemi della vittima. Ciò ha destato l'indignazione da parte del Web. In seguito, sono state effettuate delle denunce sia da parte dell'associazione solidaristica, sia da parte del padre dell'offeso. Tuttavia, i responsabili del filmato si sono autodenunciati all'insegnante; Google video, invece, ha proceduto alla rimozione del filmato dalla piattaforma online circa due mesi dopo dal caricamento dello stesso e circa ventiquattro ore dopo che un privato denunciava al motore di ricerca la presenza del materiale offensivo. Ciò che veniva contestato al servizio di hosting era che avesse agito in concorso omissivo nei reati di diffamazione e di trattamento illecito di dati sensibili¹⁴⁵.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione cavillosa, che è stata oggetto di vivaci dibattiti e che vede coinvolto il delicato rapporto tra la privacy degli interessati e libertà commerciale degli ISP, nonché la gestione di internet e i principi regolatori della vita in rete tra cui anche l'assenza di un controllo centralizzato in Internet. In breve, la Corte si doveva pronunciare sulla responsabilità del provider per non aver effettuato un controllo preventivo o a favore della tesi contraria che ne esclude la sua responsabilità e un dovere di agire ex ante. La Cassazione si è espressa favorevolmente per Google Video, assolvendone i dirigenti ed escludendo una responsabilità oggettiva dell'host provider. Dopo aver succintamente distinto le nozioni di "trattamento" e "titolare" del Codice della Privacy e dopo aver fatto chiarezza sulle norme citate nei precedenti gradi di giudizio (in cui si sosteneva, invece, una responsabilità della piattaforma online), ha sostenuto che queste debbano riferirsi esclusivamente al titolare del trattamento e ha stabilito che: <<[...] i reati di cui all'art. 167 del Codice Privacy – per i quali si procede – devono essere intesi come reati propri, trattandosi di condotte che si concretizzano in violazioni di obblighi dei quali è destinatario in modo specifico il

¹⁴⁴ S. CAPOLUPO, *Hosting secondo la legge: attivo, passivo o neutrale?*, 2020, <https://trovalost.it/hosting-secondo-la-legge-attivo-passivo-o-neutrale/>

¹⁴⁵ Cfr. G. CASSANO, *Google v. Vividown. Responsabilità assoluto e fine di internet?*, 2010

solo titolare del trattamento e non ogni altro soggetto che si trovi ad avere a che fare con i dati oggetto di trattamento senza essere dotato di relativi poteri decisionali>>¹⁴⁶.

Quindi, con la sua pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione innanzitutto ha evidenziato come gli imputati abbiano semplicemente messo a disposizione il servizio di hosting per l'upload dei contenuti virtuali, senza aver fornito un ulteriore contributo all'utilizzo degli stessi (e che quindi non è qualificabile come hosting provider attivo)¹⁴⁷. Per cui, ha confermato la tesi secondo cui gli Internet Service Providers non possono considerarsi come titolari di una posizione di garanzia, in quanto non vi è alcuna disposizione che preveda espressamente in capo a questi un obbligo generale di sorveglianza circa i dati immessi dagli utenti sulle piattaforme da essi gestite. Quindi, anche conformemente a quanto statuito dall'articolo 16 del D. Lgs. 70/2003, si afferma una "irresponsabilità" del provider per le condotte criminose degli utenti, a maggior rigore se dopo che sia venuto a conoscenza dell'illecito abbia proceduto alla rimozione dei contenuti¹⁴⁸.

A questo punto, bisogna chiedersi se effettivamente si possa procedere ad una equiparazione tra la responsabilità dei gestori delle piattaforme online e i social network. Prima di procedervi, occorre sottolineare come questi siano nati con la finalità di porre in essere uno spazio di condivisione privato, cui possono accedere solo gli 'amici', e non come luogo di diffusione di informazioni. O meglio, dette informazioni possono essere sì condivise, ma solo in uno spazio privato in cui vi fossero solo persone selezionate. Tuttavia, a causa all'evoluzione di Internet, tale loro ruolo ha iniziato a cambiare volto. Infatti, innanzitutto essi sono passati da una posizione di neutralità a una di responsabilità di fatto dei contenuti immessi online. Un esempio lampante è quello dell'algoritmo Edgerank utilizzato da Facebook, mediante il quale vengono selezionati i contenuti che appaiono all'utente in virtù delle sue preferenze, del monitoraggio dei suoi comportamenti e delle sue interazioni con le altre persone, incoraggiando in tal senso la condivisione delle notizie più richieste insieme a pubblicità mirata rispetto ai suoi interessi. Analoghi processi stanno prendendo piede anche su altri social come Instagram o Twitter, sempre sulla base di algoritmi che operano nel medesimo modo. In secondo luogo, sono cambiati anche i rapporti intercorrenti tra i social e il settore dell'editoria, dato che i gestori delle piattaforme di social networking, sempre operando un'analisi sugli interessi degli utenti, riescono ad individuare le news più interessanti per ciascuno di essi. Se ciò, poi, avviene attraverso algoritmi che valorizzano la qualità delle interazioni tra il pubblico, non può negarsi come questi

¹⁴⁶ Cfr. A. ZAMA, *Caso Vivi Down: tanto tuonò che non piovve*, 2014, <https://www.filodiritto.com/caso-vivi-down-tanto-tuono-che-non-piovve>

¹⁴⁷ Cfr. R. SALVI, *La Corte di Cassazione sul caso Google vs Vivi Down: l'host provider non governa il mare magnum della rete*, 2017, p. 4

¹⁴⁸ Cfr. A. INGRASSIA, *La sentenza della Cassazione sul caso Google*, 2014, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2817-la-sentenza-della-cassazione-sul-caso-google>

gestori, analogamente ai direttori di testate giornalistiche, <<contribuiscano a distinguere e a mettere in risalto ciò che davvero “fa notizia” nel mare magnum dell’informazione>>¹⁴⁹. In virtù di ciò, è evidente come i social possiedano una ‘piccola redazione’ costituita da giornalisti ed esperti del settore che collaborano affinché vengano selezionate le notizie da far apparire nella bacheca degli iscritti. Sulla base di detta collaborazione, è chiaro come da una parte i social la sfruttino a proprio vantaggio per godere della credibilità della stampa; per altro verso, invece, gli editori tradizionali approfittano della posizione dominante che via via stanno assumendo i social in termini di volume di traffico e raccolta di notizie, cercando di sfruttare al meglio le opportunità che la digitalizzazione è in grado di fornire. A seguito di tutte queste considerazioni, è innegabile la fondatezza circa l’analogia tra i gestori dei social network e gli editori ‘classici’. Ciò viene confermato anche dalla Corte di Strasburgo, la quale afferma che una simile analogia non fa altro che sottolineare un’eventuale responsabilità dei providers, allontanandosi dalla tesi opposta volta ad escluderne l’imputabilità¹⁵⁰.

¹⁴⁹ M. R. ALLEGRI, op. cit., p. 84

¹⁵⁰ Ibid.

CAPITOLO III – Lotta alle fake news: tentativi legislativi volti a reprimere il fenomeno

3.1 Le più recenti proposte di legge in materia di *fake news*

Il diramarsi delle tecnologie digitali ed informative sta esplicando sempre di più i propri effetti sulla società, sulla politica e sull'economia. Ciò può essere inteso sia come un'opportunità, sia come un rischio capace di condizionare i processi sociali e istituzionali in direzioni diametralmente opposte. All'interno del quadro così delineato, il fulcro del dibattito rimane pur sempre la questione “*fake news*”. La loro diffusione va a toccare non solo interessi sociali, ma anche interessi che riguardano le nostre istituzioni politiche all'interno delle assemblee parlamentari. È questo il punto di partenza che ha spinto le nostre Camere a reagire a tale problema¹⁵¹.

Tuttavia, la falsità delle notizie si ripercuote non solo sui fatti di cronaca o su interessi politici, bensì anche sulle verità scientifiche. È emblematico il caso dei vaccini: nonostante vi siano verità scientifiche che non ammettano confutazioni, non mancano i casi di reazione avversa e di coloro che senza un effettivo titolo si oppongono ad essi con una sorta di controinformazione volta a smentirne la loro utilità. Desta preoccupazione non solo il fatto che vi sia questa informazione fittizia su materie che riguardino la salute pubblica; ma anche che ciò ha generato un crescente rifiuto delle vaccinazioni obbligando le autorità italiane ad intervenire¹⁵².

L'argomento in questione ci spinge a domandarci che genere di ruolo debba avere il diritto penale nella lotta contro la falsità. Il diritto e la verità hanno avuto da sempre un rapporto particolare, fondato su due presupposti principali: il primo è che il diritto è uno strumento di controllo sociale, motivo per cui non può considerarsi come un mezzo per stabilire chi ha ragione o meno nel contesto di circolazione delle informazioni. In secondo luogo, affinché il diritto intervenga per offrire un'adeguata tutela alla verità, è necessario che si tratti di situazioni limite, per così dire ‘patologiche’; per cui se poniamo la nostra attenzione sull'ordinamento italiano, per ‘patologica’ si deve intendere quella situazione in cui la prevalenza del falso sul vero comporti una lesione ad un bene giuridico suscettibile di tutela. A tal riguardo, un esempio è quello relativo all'articolo 656 del codice penale, in cui si punisce la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose nel caso in cui queste comportino un pregiudizio all'ordine pubblico o al mercato interno dei valori e delle merci¹⁵³.

¹⁵¹ Cfr. M. MALVICINI, *Parlamento e fake news: spunti per un dibattito*, 2020, p.339

¹⁵² Cfr. C. DEL BÒ, *La protezione del falso e la tutela del vero tra filosofia e diritto*, 2019, p. 97

¹⁵³ *Ibid.*

Pertanto, considerando il predetto rapporto tra *fake news* e diritto penale, il problema principale rimane quello relativo all'effetto dannoso che la loro divulgazione provoca, nel momento stesso in cui avviene, nei confronti degli utenti che ne abbiano preso cognizione. Dal punto di vista del diritto penale, l'obiettivo che si ripropone di raggiungere è quello di “*comprendere la valenza offensiva delle condotte, non tanto di creazione, quando soprattutto di comunicazione collettiva della notizia falsa*”¹⁵⁴.

A seguito di queste osservazioni, il quadro attuale del nostro ordinamento giuridico non vede ancora una norma *ad hoc* volta a disciplinare il fenomeno delle *fake news*; ma gli interventi legislativi, come già accennato, non sono mancati. Occorre precisare come da una parte si è tentato di trovare una soluzione per porre un freno alla divulgazione di notizie false attraverso la loro sussunzione ad altre norme incriminatrici già presenti nel nostro ordinamento; dall'altra vi è stata una reazione da parte delle istituzioni politiche che hanno cercato di fronteggiare il fenomeno proponendo diversi disegni di legge, in particolar modo nell'ultimo quinquennio, quali il d.d.l. Gambaro, il d.d.l. Zanda-Filippin e il d.d.l. De Girolamo.

Anche al livello europeo non sono mancati degli interventi istituzionali volti a limitare i danni della disinformazione. Infatti, l'Unione Europea dapprima ha proceduto all'invio alle sue istituzioni di una ‘Comunicazione sul tema della disinformazione online’, con l'obiettivo di predisporre degli strumenti ai cittadini, affinché possano autonomamente carpire la falsità della notizia e la sua provenienza, piuttosto che procedere alla rimozione delle *fake news*. A tal fine, la Commissione ha predisposto un codice di buone pratiche; disposto la creazione di una rete europea indipendente di esperti che procedano ad una verifica dei fatti; promosso anche l'alfabetizzazione mediatica per riconoscere e distinguere le notizie false da quelle vere. In un secondo momento, ha dato vita ad un nuovo regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali, ossia il noto *General Data Protection Regulation* (GDPR). Infine, ha introdotto una direttiva sui diritti d'autore (*copyright*) nel mercato unico digitale che regola i rapporti economici intercorrenti tra coloro che producono notizie, documenti, riviste e le grandi multinazionali che operano sul web e che li utilizzano. Essa è stata di rilevante entità essendo la prima ad aver fornito una vera risposta al problema della *disinformation*¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Cfr. S. DE FLAMMINEIS, *Diritto penale, beni giuridici collettivi nella sfida delle fake news: principio di offensività ed emergenze*, 2020, pp. 131-132

¹⁵⁵ Cfr. P. MATTIOLI, *Chi da retta alle sirene? Informazione e disinformazione al tempo del web e dei social*, 2018, pp. 12-13

3.1.1 Il disegno di legge *Gambaro*

Tralasciando le riflessioni di carattere sociologico della crescente affermazione delle *fake news* sul web, è bene ora porre la nostra attenzione su tutte le proposte normative che si ripropongono di combatterle.

Nell'ordinamento giuridico italiano, uno dei primi contributi forniti in materia di disinformazione è stato il disegno di legge promosso dalla Senatrice del Movimento 5 Stelle Adele Gambaro e depositato il 7 febbraio 2017¹⁵⁶, recante “*Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica*”.

Secondo i fautori della proposta di legge <<*internet ha ampliato i confini della nostra libertà, dandoci la possibilità di esprimerci su scala mondiale, ma la libertà di espressione non può trasformarsi semplicemente in un sinonimo di totale mancanza di controllo, laddove controllo, nell'ambito dell'informazione, vuol dire fornire una notizia corretta a tutela degli utenti*>>. ¹⁵⁷

Il testo muove dal presupposto secondo cui l'opinione pubblica è contaminata da numerose campagne mediatiche online che, attraverso la diffusione di informazioni menzognere, minerebbero interi settori dell'opinione pubblica e il regolare svolgimento dei processi democratici¹⁵⁸.

Sono state previste nuove fattispecie incriminatrici che hanno dato una risposta penalistica a quella che si definisce la ‘demonizzazione’ dei social media, quale strumento di propaganda. Vi è stato un ampliamento delle incriminazioni già previste dal Codice Rocco, indicate come reati di opinione, che sono state plasmate assumendo connotati maggiormente repressivi¹⁵⁹.

Orbene, il primo nodo da sciogliere è quello relativo alla nozione di ‘notizia falsa’. Taluni studiosi usano distinguere tra: fattoidi, falsificazioni e omissioni. Le prime si riferiscono a notizie circa eventi mai accaduti; le seconde in modifiche delle caratteristiche quantitative o qualitative di un fenomeno; le ultime, infine, mirano a nascondere volontariamente un'informazione rilevante per la comprensione di un fatto. Ma la casistica è molto più densa ed intricata se si prendono in considerazione altri fattori come gli account automatizzati, i bot, i video manipolati e così via¹⁶⁰.

¹⁵⁶ T. GUERINI, op. cit., p. 169

¹⁵⁷ Cfr. D.d.l. n. 2688, 7 febbraio 2017

¹⁵⁸ Cfr. G. MATTUCCI, *Informazione online e dovere di solidarietà. Le fake news fra educazione e responsabilità*, 2018, p. 19

¹⁵⁹ A. COSTANTIN, op. cit., p.71

¹⁶⁰ M. LAMANNUZZI, op. cit., p. 26

I promotori del disegno di legge muovono dal presupposto che sussiste una forte asimmetria nel diritto dei media, in quanto da una parte vi è una disciplina molto rigorosa per quanto riguarda i media tradizionali; dall'altra chiunque in rete, anche senza un titolo professionale, può diffondere qualsiasi tipo di notizia senza verificarne la sua benché minima attendibilità. Proprio per superare questo divario, il d.d.l. ha voluto introdurre tre nuovi reati che mirano a reprimere la diffusione di notizie prive di fondamento. A questo bisogna aggiungere anche degli obblighi di rettifica e monitoraggio costante a carico dei gestori e amministratori delle piattaforme digitali in cui vi sono scambi di informazioni e l'introduzione di strumenti volti a proteggere soggetti che a causa di condotte diffamatorie hanno visto lesa il proprio diritto all'onore¹⁶¹. Infatti, l'obiettivo principale di regolare il flusso di false informazioni in rete è adempiuto attraverso una maggiore responsabilità dei social network e dei motori di ricerca e successivamente attraverso il compito gravante sui gestori di riferire alle magistrature tutte le notizie presuntivamente false; parallelamente i soggetti ivi menzionati si adopereranno per dare una minore visibilità a queste notizie negando, al contempo, i proventi pubblicitari alle piattaforme online che le diffondono¹⁶².

A tutti questi intenti, si aggiunga anche una finalità di 'carattere formativo' che si trova in una posizione mediana tra educazione civica e pedagogia istituzionale. Alla Commissione, infatti, spetterebbe il compito di <<promuovere l'educazione all'uso delle informazioni reperibili online e l'insegnamento delle tecniche finalizzate alla verifica delle notizie stesse>>¹⁶³.

Dunque, focalizzandoci sulle misure introdotte dal disegno di legge, esso ha dato vita a nuove fattispecie di reato, di cui due delitti e una contravvenzione. Iniziando ad analizzare l'articolo 656-bis (inserito riprendendo la contravvenzione di cui all'articolo 656 del c.p.), rubricato 'Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche', il medesimo è stato introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge. È bene notare come alle notizie 'false' vengano accostate le notizie "esagerate o tendenziose", la cui problematica risiede nel fatto di essere espressioni dai confini molto vaghi e ben poco definiti. Una soluzione può essere fornita dalla giurisprudenza di cui alla contravvenzione del 656 c.p., cui si può fare riferimento per eventuali precisazioni; a ciò si aggiunga l'ulteriore indeterminatezza del connubio 'produzione e diffusione', non essendo chiaro se debba considerarsi ricompresa in tali condotte la sola creazione della notizia o anche la mera condivisione¹⁶⁴.

¹⁶¹ T. GUERINI, op. cit., p.170

¹⁶² Cfr. F. BELTRAMI, *Fake news: DDL Gambaro; l'ombra del Grande Fratello?*, 2017, <https://www.lindro.it/fake-news-ddl-gambaro-lombra-del-grande-fratello/>

¹⁶³ M. MALVICINI, op. cit., p. 349

¹⁶⁴ M. LAMANNUZZI, op. cit., p.26

La contravvenzione si pone in rapporto di specialità rispetto all'articolo 656 c.p., quanto meno sotto due aspetti: in primis in relazione al contenuto di queste notizie '*false, esagerate o tendenziose*', che ribadiamo essere molto astratte, le quali devono avere ad oggetto '*dati o fatti manifestamente infondati o falsi*'; in secundis, questo carattere di specialità si manifesta anche in virtù delle modalità in cui si concretizza la condotta di pubblicazione o diffusione, la quale può realizzarsi solo attraverso strumenti informatici o telematici. Tale secondo profilo fa emergere l'idea di un disvalore maggiore della condotta e dunque fa intendere come chi divulga notizie per mezzo di internet sia più meritevole di pena rispetto a colui che si avvalga di strumenti diversi, stante la maggiore diffusività del primo. A ciò si ricollega la previsione all'articolo 1 di una causa personale di esclusione della punibilità per i giornalisti professionisti, la quale lascia ampio spazio interpretativo facendo intendere che quando la diffusione delle informazioni avviene da parte di soggetti dotati di un titolo professionale, la condotta è da considerarsi meno grave. In realtà tale premessa dovrebbe ritenersi priva di significato, poiché una notizia ingannevole proveniente da un soggetto qualificato, divulgata con qualsiasi mezzo, è maggiormente idonea a trarre in inganno il lettore rispetto ad una *fake news*, di cui spesso non si conosce neanche la fonte di provenienza, e proprio per questo si tende a riporre più credibilità nei confronti dei soggetti che esercitano la professione giornalistica¹⁶⁵.

Sulla stessa falsariga, poi, all'articolo 2 sono previste sanzioni più gravi, motivo per cui sono stati inseriti gli articoli 265-bis e 265-ter. Il primo rivolto a coloro che, sempre attraverso le medesime modalità informatiche, diffondono o comunicano voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possono destare pubblico allarme, o comunque svolgono attività idonee ad arrecare nocumento agli interessi pubblici o a fuorviare settori dell'opinione pubblica. Infatti, mentre nell'ipotesi base è prevista una sanzione di euro cinquemila, nell'ipotesi in esame è prevista la reclusione non inferiore a dodici mesi e l'ammenda fino a cinquemila euro. All'articolo 265-ter, infine, sono previste ulteriori aggravanti per "*chiunque si rende responsabile, anche con l'uso di piattaforme informatiche destinate alla diffusione online, di campagne d'odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici*"; infatti in tal caso è prevista la reclusione di almeno 2 anni e un'ammenda fino a diecimila euro¹⁶⁶.

Deve ritenersi che l'art. 265-bis difetti dei requisiti di tassatività e determinatezza considerato che, ad esempio, appare difficile individuare e definire in termini giuridici l'opinione pubblica. Così come deve ritenersi ridondante l'articolo 265-ter, in quanto appare scontato che un soggetto che voglia "minare" il processo democratico lo faccio per fini politici. Ma qui la riflessione ci porterebbe troppo

¹⁶⁵ A. COSTANTINI, op. cit., p.71

¹⁶⁶ Cfr. L. MACCARRONE, *Fake news: il ventunesimo articolo nel ventunesimo secolo*, 2017, p. 7

lontano, ovverosia <<*in una terra dove l'inconcludenza declamatoria del legislatore, sposata alla sua impudica approssimazione verbale, operano come fattori che disegnano orizzonti di assoluta desertificazione concettuale*>>¹⁶⁷.

Negli articoli successivi del disegno di legge sono previsti tutti quei doveri informativi e di monitoraggio, cui abbiamo fatto precedentemente riferimento, a carico dei gestori dei siti internet. In particolar modo, l'articolo 3 prevede l'instaurazione di obblighi di trasparenza in capo a coloro che costituiscano una qualsiasi piattaforma elettronica per la pubblicazione di notizie sul web. Tali obblighi sono perlopiù obblighi di comunicazione (via PEC) di inizio attività che devono avvenire <<*entro quindici giorni dalla messa in rete di una piattaforma, di una serie di dati riguardanti il gestore della stessa, funzionali alla tracciabilità degli utenti che commettono condotte illecite sulle piattaforme*>>. ¹⁶⁸

Di rilevante entità è l'introduzione, all'articolo 5, del c.d. *diritto all'oblio* su cui si sono già espresse la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Suprema Corte di Cassazione¹⁶⁹, in cui si prevede che l'interessato abbia il diritto di ottenere, senza ritardo, la cancellazione dei dati che lo riguardano e che circolano in rete¹⁷⁰.

La sanzione del recente articolo 656-bis, si ritiene che debba essere comminata nei casi di dolo o colpa grave, cioè quando le notizie si riferiscano a fatti manifestamente infondati o falsi. Taluni ritengono che la norma potrebbe creare problemi di incompatibilità con l'articolo 21 della Costituzione, poiché condanna la mera dichiarazione di fatti non veri e per cui sembrerebbe eccedere le finalità repressive delle sole *fake news* che appaiono essere disciplinate in maniera più soddisfacente dagli articoli 265-bis e 265-ter¹⁷¹.

Ciò che è stato maggiormente discusso di questo assetto legislativo è stato principalmente quanto previsto dall'articolo 3, ci riferiamo all'obbligo che incombe sui gestori dei siti web di comunicare l'inizio dell'attività al Tribunale attraverso posta elettronica certificata. La prima critica mossa è che tale dovere è 'inattuabile' poiché è estremamente raro che i destinatari dell'obbligo in questione dispongano di una Pec, essendo questa utilizzata quasi esclusivamente da professionisti e società; in secondo luogo si è ritenuta 'inutile' dato che è quasi impossibile avere un controllo pressoché totale

¹⁶⁷ Cfr. M. FUMÒ, *Bufale elettroniche, repressione penale e democrazia*, 2018, p. 6

¹⁶⁸ Cfr. D. ZECCA, *Tutela dell'integrità dell'informazione e della comunicazione in rete: obblighi per le piattaforme digitali fra fonti comunitarie e disciplina degli Stati membri*, 2018, p. 902

¹⁶⁹ Ibid.

¹⁷⁰ Cfr. F. LONARDO, *Il diritto all'oblio: cosa prevede il GDPR e quali gli avanzamenti della giurisprudenza*, 2019, <https://www.zerounoweb.it/techtargget/searchsecurity/diritto-alloblio-cosa-prevede-gdpr-quali-gli-avanzamenti-della-giurisprudenza/>

¹⁷¹ L. MACCARRONE, op. cit., p. 8

sul rispetto di un obbligo tanto massivo e soprattutto essendo internet un luogo molto vasto e senza confini è facile che un'informazione falsa possa oltrepassare i confini e rimbalzare Oltreoceano; infine deve ritenersi 'pericoloso' dal momento che, ad oggi, scrivere ciò che si pensa senza firmarsi (o comunque mediante l'utilizzo di uno pseudonimo) è lecito e talvolta indispensabile¹⁷².

A ciò si aggiunga che una previsione in tal senso andrebbe contro a tutto ciò che internet ha sempre cercato di garantire, in quanto indipendenza e anonimato sono imprescindibilmente connessi. Al livello pratico vi sono due conseguenze non sempre volute: in primo luogo deve ritenersi che un controllo così sproporzionato determinerebbe un onere eccessivamente gravoso per i gestori; in secondo luogo è impensabile affidare un'attività di controllo, volta alla protezione dei diritti costituzionalmente garantiti, a dei soggetti privati¹⁷³.

A seguito di queste considerazioni, è bene concludere osservando come la proposta di legge parrebbe essere imperniata su modelli di prevenzione e repressione, ma che in concreto restringa repentinamente la libertà espressiva in internet <<introducendo misure che mal si attagliano alla fisionomia della tecnologia informatica e costringendo i gestori ad adempimenti espressamente vietati dal quadro attuale di riferimento>>¹⁷⁴.

3.1.2 il disegno di legge Zanda-Filippin

Nel 2017 vi è stata un'ulteriore proposta di legge predisposta su iniziativa dei Senatori del Partito Democratico Luigi Zanda e Rosanna Filippin, recante “*Norme generali in materia di Social network e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle fake news*”. L'impianto della suddetta proposta, sebbene parta da premesse analoghe a quelle già esaminate del d.d.l. Gambaro, in realtà è del tutto diverso. I due Senatori (ispirandosi quasi integralmente alla disciplina introdotta in Germania in occasione delle elezioni politiche nazionali del 2017) hanno ribadito l'effetto pregiudizievole delle *fake news* nel processo di formazione dell'opinione pubblica in occasione di consultazioni elettorali, sottolineando il fatto che fossero utilizzate dagli Stati esteri per condizionare drasticamente i risultati elettorali. Proprio per questo motivo, hanno cercato di responsabilizzare i fornitori dei servizi di social network andando a prevedere, in capo a questi, obblighi di eliminazione

¹⁷² Cfr. G. SCORZA, *Fake news: il disegno di legge è pericoloso, inattuabile e inutile*, 2017, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/21/fake-news-il-disegno-di-legge-e-pericoloso-inattuabile-e-inutile/3404824/>

¹⁷³ Cfr. L. CURINI GALLETTI – G. SALA, *Legal Business delle Fake News: profili giuridici*, 2017

¹⁷⁴ G. MATTUCCI, op. cit., p. 21

dei contenuti illeciti e obblighi di tutela da parte dei gestori nei confronti degli utenti che propongano reclami¹⁷⁵.

In apertura del testo vi è la constatazione che si basa sull'importanza crescente dei social network nella nostra civiltà ormai informatizzata, essendo questi fortemente influenti sulla formazione dell'opinione pubblica. L'analisi circa le problematiche attinenti alle fake news e alla loro attitudine persuasiva dell'opinione pubblica, però, è rivolta al solo ambito politico. <<Gli estensori non considerano la distorsione ben più rilevante del paradigma della stampa e della libertà di informazione, le quali svolgono quei ruoli fondanti e imprescindibili per una democrazia di accountability del potere politico e di informazione della società, basandosi sulla diffusione di notizie vere o veritiere (oggetto qualificato della libertà di informazione)>>¹⁷⁶.

Orbene, in tale disegno di legge, l'attenzione è incentrata da un lato su un sistema preventivo dei delitti contro la persona, dall'altro verso quelli definiti come delitti contro la Repubblica. Ciò che cambia rispetto al d.d.l. Gambaro è che qui manca un esplicito riferimento al problema della corretta informazione in sé, ponendo le attenzioni, invece, quasi esclusivamente sul fenomeno della *fake news* nel contesto politico: <<ciò porta ad omettere uno strumento che il d.d.l. Gambaro aveva il merito di contemplare, ossia la rettifica>>¹⁷⁷.

Vi sono due presupposti fondamentali alla base della proposta che permettono di distinguerla da quella della Senatrice Gambaro, nonostante la medesima finalità di tutela: il primo è la volontà di non introdurre nuove fattispecie di reato, il che comporta la coesistenza di una responsabilità penale dell'autore per i contenuti illeciti da lui stesso diffusi, e di una responsabilità amministrativa di tipo omissivo, in capo ai fornitori dei servizi, per non aver adempiuto agli obblighi di gestione dei reclami; il secondo è che l'ambito applicativo è circoscritto ai soli fornitori di servizi dei social network e non anche a tutti i fruitori dei servizi digitali¹⁷⁸.

Focalizzando la nostra attenzione sul primo dei due presupposti, la mancata previsione di nuove fattispecie criminose (a differenza di una diversa impostazione del d.d.l. Gambaro in cui invece è previsto l'articolo 656-bis) relative alla diffusione di false notizie online è sopperita da una serie di strumenti penali già esistenti nel nostro ordinamento, enunciati nell'articolo 1 della proposta, di cui alcuni non sono strettamente legati alla problematica delle *fake news*; tra questi compaiono: i delitti contro la persona quali la diffamazione, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico,

¹⁷⁵ T. GUERINI, op. cit., p.173

¹⁷⁶ Cfr. M. MONTI, *LA PROPOSTA DEL DDL ZANDA-FILIPPIN SUL CONTRASTO ALLE FAKE NEWS SUI SOCIAL NETWORK: PROFILI PROBLEMATICI*, 2017, pp. 1-2

¹⁷⁷ D. ZECCA, op. cit., p. 903

¹⁷⁸ F. DE SIMONE, op. cit., p. 17

minaccia, stalking e trattamento illecito di dati personali; delitti contro la Repubblica fra i quali vi sono la soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, reati con finalità terroristiche, istigazione a delinquere, associazione per delinquere e così via. La disciplina, in tal caso, prevede la che i social network che vantino più di un milione di utenti debbano procedere alla rimozione dei contenuti qualora si pongano in essere i reati appena menzionati¹⁷⁹.

Che le due responsabilità, penale e amministrativa, coesistano tra loro, si deduce anche dall'articolo 6 che richiama l'intervento del pubblico ministero. Infatti, a prescindere dalla procedura di gestione dei reclami da parte degli utenti, <<qualora l'illiceità dei contenuti pubblicati abbia dato luogo all'avvio di un procedimento penale per una delle fattispecie elencate, il pubblico ministero è, infatti, tenuto a ordinarne la rimozione con decreto motivato. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione non è prevista una sanzione specifica, giacché in capo al fornitore del servizio graverà una responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 c.p. >>¹⁸⁰.

Il fatto che il disegno di legge riservi ampio spazio alla materia penale è confermato dalla previsione all'articolo 6 del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.. Esso è finalizzato a permettere l'accesso all'operatore al solo contenuto che sarà oggetto del processo penale. Il ricorso al sequestro preventivo trova giustificazione nel fatto che le informazioni sono soggette a una maggiore velocità di circolazione in Internet, e proprio per questa ragione vi è stata l'esigenza di predisporre la misura in parola per evitare di aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero evitare di agevolarne altri¹⁸¹.

Tornando ai protagonisti del provvedimento legislativo, i fornitori di servizi telematici vengono suddivisi in due categorie tassative, individuando da un lato coloro che forniscono servizi di informazione professionale, mentre dall'altro i titolari di una piattaforma di social networking. In realtà, la suddetta classificazione desta alcune perplessità sia in termini di legittimità che in termini di reale utilità. Rispetto al primo punto, ciò che non convince è la presunzione di una responsabilità da posizione in capo ai coordinatori dei social più diffusi che, per il solo fatto di avere un numero più elevato di utenti, sarebbero assoggettati a obblighi più stringenti. Per quanto concerne il secondo aspetto, la titubanza si ravvisa nell'irrilevanza del numero di utenti registrati, in quanto i contenuti illeciti possono allo stesso modo, anche con un numero di iscritti più basso, passare da una piattaforma ad un'altra comportando il medesimo effetto di ripercuotersi sull'opinione pubblica¹⁸².

¹⁷⁹ M. MONTI, op. cit., p.3

¹⁸⁰ F. DE SIMONE, op. cit., p.17

¹⁸¹ Ibid.

¹⁸² F. DE SIMONE, op. cit., p. 18

Soffermandoci, ora, sui loro principali obblighi, essi riguardano: la predisposizione di una procedura, efficace e trasparente, messa a disposizione di tutti gli utenti per la gestione dei reclami contro contenuti illeciti; la rimozione dei suddetti contenuti entro le 24 ore successive; la pubblicazione semestrale di un rapporto dettagliato riguardante la gestione dei reclami ricevuti; obblighi di comunicazione dei fornitori di reti sociali¹⁸³.

Il meccanismo prescelto per contrastare, quindi, il fenomeno, è quello dell'immediata rimozione, pena sanzioni esorbitanti fino a cinque milioni di euro. La procedura prevede da un lato una segnalazione da parte degli utenti o da parte del pubblico ministero che in virtù dell'articolo 6 dovrebbe pedissequamente controllare i social in cerca dei reati contro la Repubblica; a seguito di eventuali segnalazioni, i social dovranno attivarsi al fine di procedere alla suddetta rimozione dei contenuti illeciti. L'articolo 2, poi, prevede uno specifico caso di reclamo, ossia quello da parte di un utente che non sia leso in via immediata dal contenuto illecito, ma indirettamente; in tal caso i social o taluni organismi di autoregolamentazione dovranno dapprima analizzare l'eventuale idoneità intrinsecamente illecita dei contenuti ed eventualmente, ove ciò sia necessario, procedere alla loro rimozione. Questi organismi, che devono essere dotati di requisiti di competenza ed indipendenza, vengono chiamati in causa dai social stessi ma solo a seguito di un riconoscimento da parte di tre organi dello Stato, quali: il Ministero dello sviluppo economico, della Giustizia e il Garante per la protezione dei dati personali¹⁸⁴.

Tornando alla procedura di rimozione da parte dei social di concerto coi suddetti organismi, questa deve avvenire entro le ventiquattro ore successive qualora il contenuto sia manifestamente illecito, mentre in tutti gli altri casi entro sette giorni <<salvo vi sia la necessità di controllare la veridicità di quanto sostenuto o il social network si rimetta al riguardo alla decisione non contestabile di un "organismo di autoregolamentazione" ex art. 3>>¹⁸⁵.

Quindi, l'obiettivo di fondo è quello di affidare compiti di gestione e controllo ai responsabili dei social network; ma essendo anche questo disegno di legge connotato da profili di indeterminatezza, caratteristica comune alla proposta Gambaro, non è chiaro fino a che punto questi possano spingersi per compiere operazioni di rimozione e censura. Non sono nitidi i confini del loro intervento. Per i

¹⁸³ Cfr. S. DELLABELLA, *Fake news: cosa prevede il disegno di legge del PD*, 2017, <https://www.panorama.it/news/fake-news-cosa-prevede-il-disegno-di-legge-del-pd>

¹⁸⁴ M. MONTI, op. cit., p.5

¹⁸⁵ Ibid.

due Senatori, gli obblighi sorgerebbero nel momento in cui vi sia la presenza di delitti precedentemente menzionati, ossia quelli contro l'opinione pubblica o contro la Repubblica¹⁸⁶.

La rimozione, dunque, assegna un vero e proprio ruolo editoriale in capo a coloro che amministrano i social network poiché sono essi stessi a valutare la veridicità ed eventuale illiceità del fatto: <<ecco che riemerge - un minimo - il tema della libertà di informazione, anche in relazione alla scriminante della verità riguardo alle espressioni diffamatorie. Ci si potrebbe allora chiedere quanti social network siano disposti a "rischiare" di contraddire un utente e incorrere nelle sanzioni per aver diffuso contenuti illeciti invece di rimuovere semplicemente a tappeto ogni contenuto segnalato>>¹⁸⁷.

Dopo aver proceduto alla rimozione, il titolare dei servizi di social networking sarà tenuto a conservare tutti i contenuti cui abbiamo fatto riferimento sino ad ora in appositi archivi situati sul territorio nazionale per dieci settimane. Ma perché la necessità di conservare i suddetti contenuti illeciti? Perché, essenzialmente, in virtù dell'ampio spazio affidato alla materia penale, vi è la necessità di soddisfare esigenze probatorie nel caso in cui dovesse sorgere un contenzioso. L'art. 2 della Zanda-Filippin, richiama due Direttive europee, precisamente la 2000/32/CE e la 2010/13/UE, a riprova del fatto di voler rintracciare negli strumenti europei una disciplina in tema di archiviazione, sebbene le stesse non facciano alcun esplicito riferimento a eventuali possibilità di conservazione dei dati telematici; motivo per cui, nonostante ambedue le direttive riguardino questioni simili a quelle del disegno di legge, un riferimento al tema dell'archiviazione appare inopportuno¹⁸⁸.

Per concludere, << la decontestualizzazione del problema fake news dalla libertà di informare e dal diritto ad essere informati e la mancanza dell'analisi dei social come strumento usato per informare e informarsi conduce ad una serie di dubbi sulla portata di questa iniziativa, partita da presupposti sicuramente legittimi: in primis la tutela del discorso pubblico. Ci sembra che le inevitabili e meritevoli premesse di responsabilizzazione dei social network non portino ai giusti strumenti di reazione ordinamentale contro le fake news, arenandosi in una disciplina poco efficace>>¹⁸⁹.

¹⁸⁶ Cfr. A. BIONDI, Copia incolla dai tedeschi, divieto all'anonimato e consigli a Fb: così la politica "combatte" le fake news, 2017

¹⁸⁷ M. MONTI, op. cit., p.5

¹⁸⁸ F. DE SIMONE, op.cit., p. 21

¹⁸⁹ M. MONTI, op. cit., pp. 6-7

3.1.3 Il disegno di legge De Girolamo: lotta contro il diritto all'anonimato online

Da ultimo, nonostante non si tratti direttamente di una proposta di legge atta a disciplinare il fenomeno delle *fake news*, è bene segnalare il d.d.l. C.4692, su proposta dell'Onorevole Nunzia De Girolamo e altri componenti del partito Forza Italia, nell'ottobre del 2017. Il Disegno di Legge, rubricato "*Introduzione del divieto dell'uso anonimo della rete internet e disposizioni in materia di tutela del diritto all'oblio*", ha il dichiarato intento di sopprimere la possibilità di agire anonimamente su Internet, quindi a reprimere delle condotte prodromiche alla commissione di illeciti¹⁹⁰.

Questo divieto è fissato in modo assoluto: ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, infatti, tutte le piattaforme digitali hanno il dovere di registrare e individuare gli utenti tramite nome, cognome, indirizzo e-mail, password e codice fiscale. Una volta effettuata tale identificazione, verrà inviata una mail di conferma al destinatario affinché questi proceda ad apposita segnalazione ove diverso dall'utente registrato¹⁹¹.

È da sottolineare come <<*la proposta non intende offrire una soluzione diretta ai nuovi fenomeni sin qui esaminati, a meno di non voler considerare l'anonimato dell'autore e la falsa identità equivalenti alla falsità delle notizie, ponendo sullo stesso piano la falsità sul soggetto e la falsità sui contenuti. Si tratterebbe, in tal caso, di un'operazione scorretta sotto il profilo della coerenza sistematica e logica, quasi che la falsità delle notizie sia diretta ed esclusiva conseguenza dell'anonimato*>>¹⁹².

Prima di procedere all'analisi del disegno di legge, occorre soffermarsi sul tema fondante dello stesso, ossia il diritto all'anonimato. La Rete è un ecosistema in cui vigono leggi proprie ed è come se fosse una realtà distaccata da quella *offline*, anche se non del tutto. In internet l'identità può essere costruita attraverso infinite vie, sebbene l'immagine di internet come regno dell'anonimato non corrisponda minimamente alla realtà. Si può dare una duplice accezione al concetto di identità digitale: la prima riguarda l'identità personale in rete; la seconda è più circoscritta e fa riferimento a tutte quelle tecniche che per mezzo di strumenti informatici vengono utilizzate per identificare il soggetto, e cioè la <<*rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente ed i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale*>>¹⁹³. Dunque, in base alla suddetta distinzione possiamo classificare come 'identità' un profilo su un social o un account e-mail.

¹⁹⁰ T. GUERINI, op. cit., p. 176

¹⁹¹ G. MATTUCCI, op. cit., p. 27

¹⁹² F. DE SIMONE, op. cit., p. 34

¹⁹³ Cfr. R. BRIGHI – F. DI TANO, *Identità, anonimato e condotte antisociali in Rete. Riflessioni informatico-giuridiche*, 2019, p. 187

Una volta chiarito cosa si debba intendere per 'identità', occorre evidenziare la stretta correlazione tra la stessa e l'anonimato *online*. In realtà questo è da considerarsi come "apparente", poiché le azioni degli utenti sono riconducibili ad altri fattori (vale a dire le cosiddette 'tracce digitali') che permettono la loro identificazione: ad esempio attraverso i collegamenti *wifi* o per mezzo di un indirizzo *IP* è ben possibile risalire alla fonte. Il problema è insito nel fatto che molte piattaforme *online* e i sottostanti servizi non forniscano una garanzia dell'anonimato, ma per molti utenti sussiste la convinzione di utilizzare tecnologie intracciabili e di conseguenza gestiscono arbitrariamente la propria identità online: <<*tale status di anonimato percepito permette alle persone di esprimersi in maniera più onesta, amplificandone vizi e virtù, con possibili risvolti negativi e positivi*>>¹⁹⁴.

Tuttavia, ciò che oppone resistenza a interventi normativi volti a reprimere l'anonimato è l'esistenza di un'esigenza superiore che potremmo definire come 'speculare' rispetto al diritto all'anonimato, ovvero la tutela della riservatezza. In linea generale, per contenere i danni dovuti all'illecito trattamento dei dati personali è necessario ridurre all'osso la circolazione degli stessi in internet. Sostenere un principio simile, d'altro canto, non significa necessariamente giustificare o addirittura promuovere l'utilizzo di anonimato o di qualsiasi strumento volto a garantirlo; anzi: <<*si è già da più parti rilevata l'opportunità e l'urgenza di individuare un momento di compromesso tra il diritto alla privacy di ciascun utente della rete e le esigenze di natura pubblica e privata talvolta preminenti relative alla repressione di diverse tipologie di condotte criminose poste in essere attraverso la Rete o, più semplicemente, di violazioni di altrui diritti di privativa realizzate sotto il comodo schermo di insuperabili maschere telematiche*>>¹⁹⁵.

Ma esiste un vero e proprio diritto all'anonimato ed in particolare nel nostro ordinamento giuridico? In realtà, salvo che non sia espressamente previsto da norme speciali, non è riconosciuto. Il codice civile nel suo tessuto normativo prevede un 'diritto al nome' ai sensi dell'articolo 6 e un 'diritto ad uno pseudonimo' ex articolo 9, nel caso in cui lo pseudonimo abbia acquisito la medesima valenza del nome tale da consentirne l'identificazione tra le persone. Quindi, basandoci sulle suddette norme del codice civile, l'anonimato non sembrerebbe rientrare nel campo di applicazione delle stesse. Ma non si può prescindere da altri fattori determinanti quali anzitutto il contesto sociale in cui viviamo, ossia una società digitalizzata in cui l'anonimato funge da principale strumento di tutela del nome e dell'identità¹⁹⁶.

¹⁹⁴ Ibid.

¹⁹⁵ Cfr. G. SCORZA, *Uno, nessuno e centomila: l'enigma dell'anonimato in Rete*, 2011, p.2

¹⁹⁶ Cfr. S. CEDROLA, *Esiste un diritto all'anonimato in rete?*, 2018, <https://www.iusinitinere.it/esiste-un-diritto-allanonimato-in-rete-10150>

Ciò nonostante, non vi è dubbio sul fatto che esso rappresenti una garanzia contro il rischio di ingerenze nell'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti, meno certo è che esso contribuisca all'incentivazione di fenomeni come quello delle *fake news* e *hate speech*. A ciò si ricollega l'articolo 10 della Dichiarazione dei diritti in internet, la quale prevede che «*ogni persona può accedere alla Rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l'anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni e censure*». Possono essere previste talune limitazioni ove esse siano giustificate dalla necessità di proteggere rilevanti interessi pubblici e le stesse siano proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica. «*Nei casi di violazione della dignità e dei diritti fondamentali, nonché negli altri casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, può disporre l'identificazione dell'autore della comunicazione*»¹⁹⁷.

Ciò che stupisce del Disegno di Legge in esame è la totale mancanza di riferimenti rispetto alla falsità delle notizie, nonostante lo stesso si sia insinuato nel dibattito sorto intorno alle *fake news*. Probabilmente l'obiettivo è stato quello di voler innalzare la tutela spostando l'oggetto della condotta dal piano soggettivo a quello oggettivo. Ne consegue che teoricamente sarebbe suscettibile di pena anche colui che abbia divulgato una notizia veritiera ma non abbia rivelato la propria identità. Parrebbe, quindi, che per i fautori del d.d.l. le problematiche connesse ad Internet non discendano esclusivamente dalla divulgazione di informazioni mendaci, ma «*l'anonimato conterrebbe una pericolosità intrinseca a cui corrisponderebbe una forma di responsabilità oggettiva, di tipo quasi esistenziale*»¹⁹⁸.

Circa il trattamento sanzionatorio è prevista un'ammenda parti a venticinquemila euro, sebbene risulti sproporzionata nonostante non si sia in grado di individuare il bene giuridico tutelato col quale effettuare un giudizio di adeguatezza. A ciò si aggiunga anche la difficoltà tecnica, che si riverbera sull'efficacia della norma, di individuare l'autore anonimo e quindi di sanzionarlo¹⁹⁹.

Il secondo comma dell'articolo 1 ha come destinatari i gestori delle piattaforme digitali nei cui confronti sono previsti degli obblighi di registrazione. Ma attenzione: non tutti gli operatori telematici sono tenuti ad assolvere tale obbligo; esso è riferito ai soli operatori che gestiscono piattaforme in cui vi sono attività finalizzate alle «*pubblicazione o diffusione di informazioni presso il pubblico*». Tale obbligo, ad ogni modo, prevede che questi dovranno dar vita ad un sistema in base al quale dietro

¹⁹⁷ G. MATUCCI, op. cit., pp. 27-28

¹⁹⁸ F. DE SIMONE, op. cit., p. 35

¹⁹⁹ Ibid.

all'offerta del servizio vi debba essere l'inserimento dei dati personali dell'utente, i quali verranno confermati attraverso una *e-mail*. Sono previste, poi, segnalazioni per il titolare dell'indirizzo di posta elettronica se questo non dovesse coincidere col nome-utente utilizzato. In virtù del secondo comma, quindi, è previsto un illecito contravvenzionale a carattere omissivo che prevede la comminazione di un'ammenda di euro cinquemila da parte del gestore del servizio telematico²⁰⁰.

3.2 *Fake news*, timori e allarmismi durante la pandemia di Covid-19

Nei periodi di emergenza sanitaria come quella attualmente in corso, bufale e disinformazione sono presenti in modo massiccio comportando un monopolio del mondo dell'informazione, soprattutto sul web e sui social network, e riconoscerle non è sempre agevole. Oggi, a maggior ragione, la professione dei giornalisti deve rimanere al passo con i tempi, aggiornata e verificata, ma non per questo priva di contenuti. Il ruolo del giornalista deve mirare ad essere preciso e bilanciato tra la necessità di non seminare il panico tra i lettori e quella di non sminuire la gravità dei fatti narrati²⁰¹. A proposito della pandemia da Covid-19 spesso si è utilizzato il termine "infodemia" (dall'inglese *infodemic*: composto da *information* ed *epidemic*) per indicare << la circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili >>²⁰². La pandemia ha spiegato i suoi effetti anche sull'ecosistema della comunicazione: da un lato con la diffusione di *fake news* e dall'altra attraverso l'infodemia. Infatti, secondo uno studio dell'AGCOM, nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio e il 22 marzo di quest'anno, le notizie inerenti al Coronavirus diffuse da fonti di disinformazione *online* sono aumentate spropositatamente toccando una media giornaliera pari al 38% sul totale della produzione. A ciò si aggiunga anche che nel mese di marzo almeno 4 articoli su 7 sul Covid-19 provenivano da siti web non attendibili²⁰³.

In una situazione del genere, però, la disinformazione ha effetti molto più pericolosi non limitandosi ai danni ingentissimi di un voto elettorale poco informato ovvero ad un boicottaggio sui social di talune marche alimentari, ma proiettandosi (come successe per i *no-vax*) sulla salute pubblica.

²⁰⁰ Ibid.

²⁰¹ Cfr. F. PAGANINI, *Il giornalismo all'epoca del coronavirus? "Attenti alle fake news e alla tutela della privacy"*, 2020, <https://www.torinoggi.it/2020/04/05/leggi-notizia/argomenti/speciale-coronavirus-3/articolo/il-giornalismo-allepoche-del-coronavirus-attenti-alle-fake-news-e-alla-tutela-della-privacy.html>

²⁰² Cfr. TRECCANI, [https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_\(Neologismi\)/](https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_(Neologismi)/)

²⁰³ Cfr. ADNKRONOS, *Con emergenza coronavirus impennata 'fake news', esperti le svelano*, 2020, https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/04/29/con-emergenza-coronavirus-impennata-fake-news-esperti-svelano_hU6H2zDUOCPSILShjWSPMK.html?refresh_ce

L'isolamento domiciliare dovuto alla pandemia ha permesso di intensificare l'uso degli strumenti telematici per lavorare, studiare, scambiare messaggi, navigare sui social e tutto ciò ha incrementato molto di più il bombardamento di fonti a cui regolarmente siamo abituati. È vero che i motori di ricerca e i servizi di messaggistica offerti dai *social network* sono la fonte primaria di questi accessi, ma va detto che addirittura alcune tra le organizzazioni e le riviste scientifiche più autorevoli (come ad esempio l'*OMS* e *The Lancet*) si sono trovate nella situazione di dover ritornare progressivamente su quanto in precedenza affermato ogniqualvolta la ricerca forniva informazioni più dettagliate²⁰⁴.

Secondo un'elaborazione americana, a causa della tempestività delle comunicazioni che vige sui *social network* o sulle *chat*, la nostra attenzione viene deviata da elementi importanti quali la veridicità e l'accuratezza della notizia. Da ciò consegue che anche se non vi sia la volontà di incentivare la disinformazione, facilmente si può cadere nell'inganno e si condivide. Il *Censis* ha effettuato un'indagine nel 2017 in cui ha rilevato come su 15 milioni di italiani che cercano informazioni su internet per lievi sintomatologie, più della metà (8,8 milioni) sono vittima di *fake news*. Secondo gli esperti sussiste un rapporto di diretta proporzionalità tra l'eventualità di dare credito a queste notizie e la quantità delle stesse a cui si è esposti giornalmente: <<se si ricevono cinque informazioni al giorno si possono spendere tempo ed energie cognitive per approfondirle e capire se sono vere. Se invece se ne recepiscono più di cento, la nostra attività critica diventa più debole e si finisce per non controllare e verificare più nulla>>²⁰⁵. Ma gli effetti della disinformazione sulla salute possono comportare un aumento dei focolai delle malattie infettive, nonché un accrescimento dei comportamenti a rischio. La problematica legata al proliferare delle *fake news* rispetto al fenomeno pandemico si fa ancora più ardua in quanto è innanzitutto un avvenimento del tutto sconosciuto che neanche gli esperti conoscono dettagliatamente ed è incentivata da un forte aspetto emotivo dovuto al momento di crisi ed incertezza²⁰⁶.

Al pari del caso in esame, le *fake news* sono da considerarsi un 'virus', non biologico, ma politico, e la possibilità che molti di noi siano già stati 'infettati' non è esigua. Lo scopo delle *fake news* è quello di annientare le democrazie occidentali dal loro interno. Il sito web '*Eu vs Disinformation*' ha permesso di visualizzare un catalogo di notizie *fake* rilevanti sia in Italia che nel resto dell'Europa. A tal riguardo, è opportuno ribadire che in un mondo globalizzato come il nostro l'intervento di tecnologie informatiche permette di diffondere notizie promosse al di fuori dell'Italia anche nel nostro

²⁰⁴ Cfr. E. STIGLIANI, *Disinformazione e Coronavirus: che cosa ci ha insegnato la pandemia*, 2020, <https://www.key4biz.it/disinformazione-e-coronavirus-che-cosa-ci-ha-insegnato-la-pandemia/314920/>

²⁰⁵ Cfr. G. MASOERO REGIS, *Coronavirus, la paura ci fa credere a tutto: così si diffonde l'epidemia di fake news*, 2020, https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/20/news/coronavirus_come_nascono_la_fake_news-251764762/

²⁰⁶ Ibid.

Paese e contaminare le nostre percezioni. Infatti, è possibile notare, in base alle statistiche del sito web ora menzionato, che in data 15 marzo 2020 le *'new entries'* erano 78. Le narrative di disinformazione più acclamate erano quelle secondo cui il virus fosse un'arma biologica creata dall'Occidente per isolare e indebolire economicamente la Cina. In linea generale, questo tipo di falsità sono classificabili come teorie cospirazioniste (o complottiste), ossia: *<< teorie alternative più complesse rispetto alle versioni ufficiali e critiche nei confronti del senso comune o della verità circa gli avvenimenti comunemente accettata dall'opinione pubblica>>*²⁰⁷. In realtà, la psicologia e la teoria evoluzionistica hanno da sempre affermato la naturale propensione degli esseri umani al complottismo. Questo deriva dal fatto che la nostra specie si sia evoluta in un ambiente in cui vi è la predisposizione al pericolo, nel quale credere di essere sempre esposti a minacce nascoste poteva salvarci la vita. Tale sistema evolutivo non fa altro che accrescere il sospetto insito nelle persone circa l'esistenza di complotti o losche trame anche laddove non vi sia alcun rischio, o ad individuare nessi causa-effetto tra eventi non collegati in alcun modo. Le bufale non potevano trovare terreno più fertile di questo e ciò si è visto durante il periodo di *lockdown*, in cui si sono diffuse notizie quali il fatto che il virus sia stato creato in laboratorio, che la colpa dello stesso sia attribuibile agli Organismi Geneticamente Modificati (OGM), che i problemi respiratori siano causati dagli antinfiammatori e così via²⁰⁸.

Ciononostante, il catalogo delle *fake news* non argina del tutto il proliferare della disinformazione pandemica poiché le notizie false o poco diligenti si diffondono costantemente e a volte seguono percorsi sottraccia, come accade nel caso di condivisioni su piattaforme di messaggistica. Per incentivare la ricerca di una soluzione, il Governo si è mobilitato sin da subito compiendo operazioni di trasparenza e *debunking*²⁰⁹. In particolare, ha istituito una *task force* chiamata *'Unità per il monitoraggio contro la diffusione delle fake news'* che a detta del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e con delega all'Editoria, Andrea Martella: *<<punta a combattere quella disinformazione che rischia di indebolire la lotta alla diffusione del coronavirus, per tutelare la salute dei cittadini>>*²¹⁰, aggiungendo che *<<questo virus si combatte con il lavoro dei medici sul campo, ma si può sconfiggere anche con un'informazione corretta che aiuti i cittadini a conoscere>>*²¹¹.

²⁰⁷ Cfr. M. DI PASQUALE, *Disinformazione e fake news nei giorni del coronavirus*, 2020, <https://www.stradeonline.it/diritto-e-liberta/4136-disinformazione-e-fake-news-nei-giorni-del-coronavirus#>

²⁰⁸ Cfr. A. R. LONGO, *Bufale e fake news sul Coronavirus: i rischi dell'infodemia*, 2020, <https://www.uppa.it/medicina/malattie-e-disturbi/bufale-fake-news-coronavirus-rischi-infodemia/>

²⁰⁹ Cfr. A. NATALINI – D. SELVA – M. BARBIERI, *Covid-19: misure di contrasto alla disinformazione*, 2020, <https://open.luiss.it/2020/04/09/covid-19-misure-di-contrasto-alla-disinformazione/>

²¹⁰ Cfr. METAMAGAZINE, *Emergenza Covid-19 e diritto di informazione*, 2020, <http://www.metamagazine.it/emergenza-covid-19-e-diritto-di-informazione/>

²¹¹ *Ibid.*

La suddetta *task force* è un documento di dodici pagine contenente un programma dettagliato volto a contrastare la disinformazione su Internet, a partire da quella relativa al Covid-19. Durante la stesura del piano operativo, gli esperti hanno individuato tre aree di intervento sui cui si baseranno le attività caldegiate dalla *task force* e realizzate insieme alle istituzioni: la prima riguarda le facilitazioni riconosciute ai cittadini per l'accesso alle comunicazioni e ai contenuti scientificamente attendibili, la seconda mette a disposizione degli utenti alcuni strumenti idonei a scindere una notizia falsa da una veritiera, l'ultima prevede un'attività di monitoraggio delle informazioni in Rete. Gli strumenti utilizzabili sono diversi: *Faq*, *Chatbot*, corsi di formazione per comunicatori pubblici, e addirittura nel programma stilato si è parlato di un <<*sito web istituzionale dedicato alle fake news e alla promozione della cultura scientifica in tema di coronavirus*>>²¹² che funge da riferimento per i cittadini in caso di dubbi sulla verità della notizia²¹³.

Il diritto all'informazione all'epoca del Coronavirus ha assunto una duplice forma: da un lato il diritto dei cittadini ad essere informati, dall'altro il diritto dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) a ricevere informazioni dagli altri Stati e dai soggetti non statali. L'OMS ha ritenuto che per la realizzazione di tale diritto sia necessaria la comunicazione istituzionale, tanto che si è mobilitata per emanare delle Linee guida provvisorie basate sulla comunicazione del rischio e il coinvolgimento sociale: *Risk communication and community engagement (RCCE)*. L'obiettivo centrale di detta raccomandazione è la necessità che i cittadini siano messi nella condizione di disporre di informazioni veritiere e adeguate circa la prevenzione del contagio contestualmente al lavoro del servizio sanitario che si interessa della cura. Quindi, qualora lo Stato voglia tutelare il diritto alla salute dei cittadini è necessario che l'attività informativa abbia le caratteristiche della proattività, regolarità e tempestività: <<*infatti una efficace comunicazione del rischio può interrompere l'ulteriore amplificazione del pericolo e permette che gli individui adottino misure protettive*3. *Tale responsabilità non ricade solo sul governo centrale, ma anche su quelli locali, sulle istituzioni sanitarie, sui media, sulle organizzazioni non governative*>>²¹⁴.

L'OCSE ha recentemente rilevato che alla base dell'efficacia delle misure di contenimento adottate nel periodo di emergenza come quello attuale ci deve essere una fiducia da parte dei cittadini nelle istituzioni, motivo per cui bisogna arginare la disinformazione in quanto lesiva della fiducia stessa. È necessario, quindi, che il Governo adotti azioni di breve termine poiché essenziali per il controllo e

²¹² Cfr. A. RE, *Cosa c'è nel rapporto redatto dalla task force sulle fake news a tema coronavirus*, 2020, <https://www.wired.it/attualita/media/2020/06/09/coronavirus-task-force-fake-news-rapporto/>

²¹³ Ibid.

²¹⁴ Cfr. F. LAJOLO DI COSSANO, *Il diritto di informazione ai tempi del Coronavirus: un diritto fondamentale*, 2020, pp. 1-2

la trasparenza delle informazioni che transitano nel dibattito politico, solo una corretta informazione è idonea a contrastare quella malsana: << un intervento di tipo censorio avrebbe il solo risultato di allontanare ulteriormente i cittadini dalle istituzioni, oltre che di minare la credibilità dell'azione del Governo e di privarci di un pezzo importante della nostra libertà>>²¹⁵.

Concludendo, il fenomeno in parola è una reazione a catena che parte da una corretta ed incisiva informazione dei cittadini, i quali grazie a questa sono in grado di abbattere le minacce di diffusione di un contagio e ciò, di conseguenza, comporterà un'efficienza del diritto all'informazione che gioverà sia allo Stato che ai consociati stessi²¹⁶.

²¹⁵ A. NATALINI – D. SELVA – M. BARBIERI, op. cit.

²¹⁶ F. LAJOLO DI COSSANO, op. cit.

Capitolo IV – Le *fake news* come fenomeno mondiale: analisi di diversi regimi giuridici esistenti

Il tema delle *fake news* ha avuto il proprio culmine nel 2016, grazie anche al referendum sulla *Brexit* e alle elezioni americane che hanno visto la vittoria di Trump. Prima di tale anno, il dibattito era totalmente avulso dal diritto dei media e ha raggiunto un'affermazione in tutto il mondo e in ogni ambito: a partire da quello giornalistico sino a quello scientifico e politico. È stato sentito a tal punto da scegliere il termine “*fake news*” come “*world of the year of 2017*”. Ciò ha suscitato l'attenzione da parte di analisti, commentatori e *policy maker*, sia nazionali che internazionali, i quali stanno cercando di trovare delle misure da adottare per contrastare la degenerazione del *web*²¹⁷. Nella storia delle democrazie contemporanee, questa è stata la prima volta in cui i soggetti politici hanno promosso, a lungo, interventi da parte dei pubblici poteri per punire, sequestrare, censurare o, ancor di più, per certificare il falso informativo in quanto tale, riferito non al dato in sé e per sé, bensì alle notizie²¹⁸.

Nei prossimi paragrafi si analizzeranno i singoli provvedimenti volti a regolare la materia, ma in via preliminare si possono già evidenziare due principi comuni alle discipline che hanno adottato, o hanno previsto di adottare, sia l'Ue che alcuni paesi dell'Europa occidentale: << *si tratta di previsioni volte ad inibire la diffusione di contenuti informativi senza definire a monte né l'oggetto della falsità (i dati o gli eventi), né tantomeno il parametro per affermarla, sul presupposto che sia sempre possibile verificare la rispondenza al vero obiettivo di qualsivoglia dato o notizia*>>²¹⁹.

Le istituzioni europee, come vedremo, hanno cercato di arginare la disinformazione anche attraverso un'alleanza con le *IT Companies* (ci si riferisce ai gestori dei social network e dei motori di ricerca), con atti di *soft-law* e di *soft-power*, al fine di evitare norme giuridiche di contrasto che possano ostacolare le tutele costituzionali previste non solo dagli ordinamenti degli Stati membri, ma anche dalla CEDU e dalla Carta di Nizza²²⁰.

Tra le misure attuate al livello europeo vedremo, in particolare, quella del 2018 “*Code of Practice on Disinformation*” adottata in vista delle elezioni europee del 2019 e l'*Action Plan* che si ripropone di tenere sotto controllo le azioni intraprese dai protagonisti dei mercati dell'informazione quali *Facebook*, *Google* e *Twitter*. Questo ruolo di monitoraggio, finalizzato ad assicurare il pluralismo

²¹⁷ Cfr. A. MAZZIOTTI DI CELSO, *Dal Primo Emendamento al bavaglio malese. Fake news, libertà di espressione e il rovesciamento delle categorie politiche tradizionali*, 2018, p. 1

²¹⁸ Cfr. E. LEHNER, *Fake news e democrazia*, 2019, p.1

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ C. MAGNANI, *op. cit.*, p.6

mediatico, viene affidato alla *European Regulators Group for Audiovisual Media Services* (ERGA), anche in risposta della nuova direttiva introdotta sull'audiovisivo (AVSMD)²²¹.

Sempre in Europa, l'anno successivo all'adozione del *Code of Practice* appena menzionato, la Commissione Europea ha predisposto dei meccanismi di verifica con eventuale rimozione dei contenuti illeciti *online*, nel rispetto dei diritti fondamentali nel quadro costituzionale dell'UE, ma che allo stesso tempo cercano di mitigare le conseguenze evitando prassi smodatamente severe. Il Parlamento, in aggiunta, ha prospettato la necessità di adottare risoluzioni al dilagare delle notizie false richiamando la Commissione a valutare, se del caso, un intervento legislativo in materia, ma sempre garantendo il rispetto della libertà d'opinione e libertà di stampa²²².

Il fatto che il fenomeno si sia espanso a tal punto da diffondersi in tutto il mondo è stato confermato anche dal *World Economic Forum* che, nel *Global Risks Report* del 2013, analizzò minuziosamente tutte le conseguenze dannose e i rischi che scaturiscono da una “*massive digital disinformation*” su scala globale²²³. Stando a quanto affermato dal Report: <<*Internet rimane un territorio inesplorato e in rapida evoluzione, nel quale i social media consentono di diffondere informazioni su scala globale a velocità vertiginosa; ciò determina enormi potenzialità positive, ma allo stesso tempo espone l'intera comunità informatica al rischio di “digital wildfires”, che si possono sprigionare, esattamente come gli incendi reali, tanto per colpa, quanto volontariamente*>>²²⁴.

Infine, rimanendo nella prospettiva del diritto penale, occorre evidenziare come da una parte vi siano fenomeni criminosi che potremmo definire come ‘transnazionali’, si pensi al contrabbando, al riciclaggio, al traffico di sostanze stupefacenti. Dall'altra, vi sono territori nuovi e inesplorati, come quello della distorsione informatica, in cui vi sono interventi puntiformi e oggetto della libera discrezionalità dei singoli ordinamenti. Eccezion fatta per due risoluzioni del Consiglio d'Europa, manca una regolamentazione sovranazionale, motivo per cui è necessario procedere secondo una classificazione che vede da una parte gli ordinamenti che hanno adottato misure specifiche per le *fake news* (escludendo, in tal caso, quei Paesi che abbiano promosso generiche azioni di contrasto); dall'altra prende in considerazione un tridente geo-politico: Europa, Russia e Asia²²⁵.

²²¹ Cfr. F. SCIACCHITANO – A. PANZA, *Fake news e disinformazione online: misure internazionali*, 2020, p.1

²²² D. ZECCA, op. cit., p. 892

²²³ T. GUERINI, op. cit., p. 55

²²⁴ Ibid.

²²⁵ Ibid.

3.1 Il quadro convenzionale europeo di riferimento: l'articolo 10 CEDU come baluardo della società democratica

La dottrina è ferma nel sostenere che il contrasto alle distorsioni poc'anzi delineate necessiti di un intervento normativo e ciò sarebbe giustificato dal superamento del modello predominante dei primi anni del Novecento del libero mercato delle idee (che fondava i suoi principi sulla libera circolazione di tutte le opinioni, ivi comprese le notizie), il quale risulta ormai obsoleto rispetto all'evoluzione della comunicazione digitale e alle sue dinamiche. In realtà, quanto detto appare condivisibile per due ragioni: innanzitutto per l'offuscamento dei media tradizionali da parte dei concorrenti digitali, che difettano di quella accuratezza (soprattutto in relazione alla verifica delle fonti) di cui godono i primi; in secondo luogo, da non trascurare è la difficoltà dell'utente medio di esaminare con criticità l'enorme quantità di notizie da cui è sovrastato, a maggior ragione ove egli diffidi dalle fonti di informazione che un tempo riteneva sicure, come la scienza, gli organi di stampa o gli esponenti politici²²⁶.

A tal riguardo, si è osservato che la disamina circa l'eventualità di adottare provvedimenti legislativi mirati per contrastare le *fake news* possa sacrificare la libertà di manifestazione del pensiero, che vedrebbe leso il proprio esercizio a causa di strumenti sanzionatori volti a reprimere la *misinformation* attraverso Internet. Dunque, nel quadro costituzionale europeo, assume un ruolo centrale la libertà di espressione, che sin dalla *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, la vede in una posizione di supremazia nel sistema delle libertà politiche, diventando uno dei capisaldi della civiltà occidentale, motivo per cui è ora indispensabile muovere dal quadro comunitario che, come vedremo, sarà vincolante per tutti gli Stati Membri dell'Unione²²⁷.

La disposizione che riconosce la libertà di espressione è l'articolo 10 CEDU, baluardo della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, il quale recita: << *Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione*>>²²⁸. La norma ivi menzionata risulta costruita in modo preciso sia per quanto attiene

²²⁶ Cfr. I. SPADARO, *Contrasto alle fake news e tutela della democrazia*, 2019, pp. 12-13

²²⁷ T. GUERINI, op. cit., p. 65

²²⁸ Cfr. Centro Studi per la Pace, *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, <http://www.studiperlapace.it/documentazione/europconv.html>

all'ambito oggettivo, in cui vi ricomprende l'opinione e la libera informazione, sia per quanto riguarda l'ambito soggettivo, in cui fa riferimento a "ogni persona". Essa è costituita da una 'doppia dimensione', di cui una individuale e una funzionale: la prima coincide col diritto proprio del singolo improntato sullo scambio di opinioni con i consociati; quella funzionale parte dall'assunto che per il mantenimento del sistema democratico è necessaria e funzionale tale libertà di espressione. In conformità di ciò, ogni cittadino avrà la possibilità di essere a conoscenza di tutti i comportamenti dei propri rappresentanti e questi, a loro volta, possono operare un controllo che permette loro di agire e svolgere qualsivoglia attività nell'interesse della popolazione. Tale interpretazione muove le sue basi sul costituzionalismo moderno e appare coerente anche col successivo comma del medesimo articolo, il quale specifica che vi debba essere una corrispondenza tra l'esercizio di libertà di espressione e l'assunzione di doveri e responsabilità. Infatti, il secondo comma dell'articolo in esame prevede che *<<le misure debbano essere "necessarie", la quale caratteristica nella giurisprudenza della Corte EDU si è tradotta anzitutto nel pressing social need a cui la misura restrittiva alla libertà di espressione deve essere indirizzata. Secondariamente, quest'ultima, deve rispondere al principio generale di proporzionalità>>*²²⁹.

A tal riguardo, ha giocato un ruolo fondamentale la Sentenza *Handyside* c. Regno Unito, la quale ha fornito l'opportunità alla Corte Europea di poter ribadire la rilevanza della libertà di espressione quale baluardo della società democratica, nonché elemento essenziale per lo sviluppo dei singoli, sottolineando come l'articolo 10 CEDU comma 2 *<<non vale soltanto per quelle "informazioni" o "idee" accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che possono urtare, scioccare o disturbare lo Stato o un qualunque settore della popolazione>>*²³⁰. A questa si aggiunga anche la Sentenza *Lingens* c. Austria, in cui la Corte EDU è stata chiamata in causa per pronunciarsi in merito alla questione della libertà di stampa e la stessa osservò come *<<la libertà di dibattito politico è al centro del concetto di società democratica che pervade l'intera Convenzione>>*²³¹.

Tuttavia, è opportuno conciliare preliminarmente quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 10 CEDU con le limitazioni alla libertà di espressione previste dagli articoli 52 comma 1 e 52 comma 3, i quali rispettivamente sanciscono: *<<Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto*

²²⁹ Cfr. E. NATALE – G. ZACCARIA, "Libertà di espressione online e Fake News", alla luce del Diritto Costituzionale e del Diritto Europeo, 2020, <https://www.iusinitinere.it/liberta-di-espressione-online-e-fake-news-alla-luce-del-diritto-costituzionale-e-del-diritto-europeo-30353>

²³⁰ T. GUERINI, op. cit., p. 66

²³¹ Ibid.

essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui>>²³²; e, con specifico riferimento ai diritti riguardanti le previsioni della CEDU, per cui riferendosi anche al diritto di espressione: <<*Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa*>>²³³. Quindi, in base alle disposizioni in esame, si può affermare che la tutela accordata dalla CEDU alla libertà di manifestazione del pensiero è da considerarsi lo standard minimo di tutela. In aggiunta, conciliandolo con gli articoli ivi menzionati, ossia il 53 e il 53 della Carta, poiché tale libertà emerge anche in virtù delle disposizioni costituzionali dei singoli Stati membri e dal diritto internazionale, necessita di una interpretazione in armonia con esse²³⁴.

È stato ampiamente dibattuto in dottrina il problema circa la conciliabilità tra la giurisprudenza convenzionale e quella costituzionale in relazione alla tutela della libertà in questione e ciò sarebbe dovuto alla diversa formulazione delle due norme che lascerebbe trasparire una differente concezione di fondo. La prima sembra legata ad una dimensione “funzionalistica”, in cui non si faceva leva sul contenuto dell’informazione, sui suoi scopi e sulla rilevanza sociale, ma imperniata sull’affermazione del pluralismo democratico; la seconda appariva costruirsi su una dimensione “individualistica”, poiché focalizzata sul rapporto di strumentalità intercorrente tra libertà di espressione e manifestazione del pensiero <<*come predicato intangibile della persona umana*>>²³⁵. A tal riguardo occorre sottolineare come entrambi i profili di divergenza testuale di ambedue gli articoli siano stati ridimensionati proprio ad opera della giurisprudenza della Corte Costituzionale. Ad esempio, un’evoluzione in tal senso si è avuta in merito all’originaria impostazione “individualistica” ivi citata in relazione alla quale la giurisprudenza della Consulta ha fornito un contributo decisivo che ha permesso di accorciare le distanze tra l’articolo 21 Cost. e l’articolo 10 CEDU. Essa ha proiettato la tutela costituzionale ben oltre la manifestazione del pensiero, ricostruendo un nesso eziologico tra libertà di informazione e democrazia pluralistica. Da questo assunto è partita la Corte Costituzionale

²³² Cfr. V. SALVATORE, *Libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato*, 2019, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU\(2019\)644172_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf)

²³³ Ibid.

²³⁴ Ibid.

²³⁵ Cfr. A. CARDONE, *L’incidenza della libertà di espressione garantita dall’art. 10 C.E.D.U. nell’ordinamento costituzionale italiano*, 2012, p. 12

per chiarire come la libertà in parola debba essere considerata come la “pietra angolare dell’ordine democratico” ovvero il fondamento della democrazia. Per questo motivo ha sancito l’esistenza di una “libertà di informazione”, intesa da un lato come quella libertà che garantisce lo scambio di informazioni, dall’altro come libertà di esprimere opinioni e pensieri di interesse comune. Di conseguenza la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente scisso la disciplina dei contenuti da quella dei mezzi di comunicazione <<ricavando da un «interesse generale» all’informazione la qualificazione degli strumenti d’informazione di massa come «servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse»>>²³⁶.

Ad ogni modo, grazie alla formulazione dell’articolo 10 CEDU in termini astrattamente generali, la Corte Europea ha potuto interpretare la norma specificando il significato intrinseco di libertà di espressione e le varie tipologie di espressione sottese a essa. Secondo la Corte, infatti, l’applicazione dell’articolo 10 può avere a oggetto varie forme di espressione quali quella politica, artistica (intendendo in tal senso qualsiasi forma di arte sia essa pittura, poesia, letteratura, musica). Ovviamente il nucleo essenziale della libertà di espressione è la libertà di informazione, che la Corte stessa considera come il “cane da guardia” della società democratica. Da non trascurare il ruolo della stampa che, nonostante non vi sia un esplicito riferimento nella disposizione, è sempre stata eminente in uno Stato di diritto poiché ha il ruolo essenziale di veicolare informazioni e idee di interesse pubblico. Come è stato già sottolineato, poi, la libertà di espressione prevede anche un diritto dei singoli di ricevere informazioni anche perché, se così non fosse, si renderebbe irrilevante il ruolo dei mezzi di informazione. In base a questo diritto di ricevere informazioni si può attribuire il carattere dell’innovatività al diritto di espressione poiché, nel suo ruolo primordiale, la libertà in parola era semplicemente considerata come un diritto volto a evitare le indebite interferenze della pubblica autorità. Solo a seguito della seconda guerra mondiale è mutato il modo di intendere tale libertà, considerando la libertà di ricevere informazioni come essenziale in una società democratica, in quanto idonea a garantire la formazione, in capo ai consociati, di un’opinione cosciente. Si passa da un rapporto bipartito intercorrente tra chi diffonde informazioni e i poteri pubblici, a uno trilaterale in cui entrano in gioco anche i singoli cittadini che diventano titolari di un diritto a ricevere informazioni di interesse generale²³⁷.

In merito ai dubbi espressi dalla Corte relativamente alla libera manifestazione del pensiero, per come sancita dal succitato articolo 10 della Convenzione, sembrano essere meno pregnanti nella recente giurisprudenza che si è occupata di analizzare la suddetta libertà nell’ambito della rete Internet. In

²³⁶ Ibid.

²³⁷ Cfr. S. CAMPESTRIN, *La libertà di informazione nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo*, 2010, <https://canestrinilex.com/risorse/liberta-di-informazione-nella-cedu/>

realtà, il timore più grande è quello della maggiore diffusività nonché dell'elevata offensività che tali mezzi di comunicazione rischiano di arrecare, tali da determinare un danno rispetto al godimento dei diritti umani e delle libertà (soprattutto il diritto al rispetto della vita privata), che rivestono una posizione di supremazia rispetto ad altri (ad esempio a quelli che pone la stampa, per rimanere in tema). Una tale preoccupazione sembra porsi a fondamento di una pronuncia, la sentenza *Delfi c. Estonia*, in cui la CEDU ha osservato come Internet, nonostante sia il più potente mezzo di estrinsecazione della libertà di espressione, possa anche causare l'insorgere di nuovi pericoli, quali ad esempio, la diffusione con mezzi istantanei (prima inimmaginabili) di contenuti diffamatori o comunque illeciti, come discorsi di incitamento all'odio o alla violenza, con l'aggravante che possono rimanere persistentemente *online*. In tal modo, è come se si venisse a delineare una sorta di doppio binario: da una parte la classica diffamazione, che nel giudizio di bilanciamento può cedere il passo rispetto alla tutela della libertà di espressione e del pensiero; dall'altra sono configurabili diverse forme di diffamazione, specialmente sulle piattaforme digitali, che sono idonee a degenerare in crimini d'odio o in altre forme persuasive di violenza che non possono essere tollerate nel quadro legislativo comunitario²³⁸.

3.1.1 Il ruolo fondamentale della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dell'Italia: i casi *Perna*, *Belpietro* e *Sallusti*

Esattamente venticinque anni fa, l'Assemblea Generale ONU ha istituito la Giornata internazionale per la libertà di stampa. In tale occasione, fu redatta la Dichiarazione di *Windhoek* in cui emerge un richiamo all'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che riconosce ad ogni individuo la libertà di espressione, omnicomprensiva sia di una libertà di opinione senza interferenza, sia di un diritto fondato sullo scambio di informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza frontiere. Tale diritto, viene riconosciuto anche dalla Costituzione italiana nel più volte citato articolo 21, in particolare in tale contesto rileva la libertà di stampa, la quale non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure²³⁹.

Tuttavia, come sottolineato nei precedenti paragrafi, vi è un problema di compatibilità con l'articolo 10 CEDU, che diventa particolarmente pregnante a fronte della previsione, nel nostro ordinamento

²³⁸ T. GUERINI, op. cit., pp. 69-70

²³⁹ Cfr. C. MONTANO, *La libertà di espressione e la sua tutela multilivello*, 2018, <https://www.msiothepost.org/2018/05/18/la-liberta-di-espressione-e-la-sua-tutela-multilivello/>

giuridico, della pena detentiva per i delitti di diffamazione aggravati ai sensi dell'articolo 13 della legge sulla stampa. Di conseguenza non stupisce come nell'ambito della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si sia formato un sotto-filone, sebbene esiguo ma rilevante, espressamente dedicato alla legislazione italiana²⁴⁰.

Seguendo un ordine cronologico, il primo caso affrontato dai giuristi della Corte di Strasburgo è stato il caso *Perna c. Italia*. Tale sentenza è stata l'occasione per la Corte di ribadire come la stampa rappresenti uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e, muovendo da tale presupposto, ha ritenuto necessario soffermarsi sul paragrafo 2 dell'articolo 10 CEDU. A detta della Corte, può ritenersi legittima l'ingerenza degli Stati nell'esercizio della libertà di espressione (ricorrendo, se del caso, alla sanzione penale) solo se: vi sia una "*prevalente necessità sociale*", sia "*proporzionata agli scopi legittimi perseguiti*" e, infine, se i motivi che giustifichino tale ingerenza siano "*pertinenti e sufficienti*". Si tratta, quindi, di un'imposizione da parte della Convenzione che si pone in una posizione di eccezionalità rispetto al principio della libertà di espressione; ecco perché la Corte di Strasburgo ravvisino la necessità che la stessa sia condotta in modo ampiamente restrittivo, valorizzando interessi alla pari e meritevoli di bilanciamento (ad esempio la necessità di difendere il diritto alla propria reputazione da attacchi personali, che non assurgono a semplici manifestazioni del pensiero, ma si traducono in vere e proprie offese che oltrepassano i limiti di critica ammessi). Nella sentenza in parola, innanzitutto la Corte esclude parzialmente la violazione dell'articolo 10 CEDU e, a conclusione, osserva come sia difficile valutare la legittimità delle misure implementate dagli Stati per tutelare la reputazione e, contestualmente, a scapito della libertà di espressione. Essa infatti afferma come <<*l'esercizio della libertà di espressione è complesso e difficile e una sanzione a carico di un giornalista è giustificata solo se e nella misura in cui riguarda le parti del suo discorso che hanno travalicato i limiti summenzionati*>>²⁴¹.

L'esigenza rilevata nel caso *Perna* è venuta in considerazione in maniera ancora più stringente nei casi "Belpietro" e "Sallusti".

Con la sentenza n. 42612/10, ovverosia la sentenza *Belpietro c. Italia*, la CEDU si occupa del diritto di espressione, per riaffermare a chiare lettere un principio che in precedenza era già stato affermato nei confronti di altri Stati membri, ma mai nei confronti dell'ordinamento italiano (ci riferiamo all'incompatibilità dell'articolo 10 della CEDU con la reclusione prevista per il giornalista accusato di diffamazione). La pronuncia diventa ancora più ricca di significato se si considera che oggetto di censura da parte della Corte non è la valutazione da parte dei giudici italiani sull'*an* della

²⁴⁰ T. GUERINI, op. cit., p. 70

²⁴¹ Ibid.

responsabilità penale per il delitto di diffamazione, ma solamente l'inflizione della pena detentiva, indipendentemente dal *quantum* della stessa. Il caso: Maurizio Belpietro, direttore del periodico Il Giornale, viene accusato di diffamazione per aver omesso il controllo, previsto dall'articolo 57 del codice penale, sul contenuto dell'articolo "Mafia, tredici anni di scontri tra P.M. e Carabinieri", pubblicato a novembre del 2004, a firma del senatore Raffaele Iannuzzi. In tale articolo, a detta della Corte, venivano accusati i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, per aver agito mediante comportamenti abusivi dei poteri istituzionali, tra i quali <<*una vera e propria "persecuzione" nei confronti del Generale Mori, il "giochetto" consistente nell'apertura di procedimenti penali destinati a finire in nulla, l'omissione di indagini su certi uomini politici ed imprenditori, e la possibilità, lasciata al pentito Di Maggio, di commettere omicidi*>>²⁴². Parallelamente al direttore del quotidiano, imputato era anche l'autore dell'articolo, ma il procedimento nei suoi confronti si concluse dopo tre anni con la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, poiché il Senato della Repubblica aveva ritenuto le espressioni ivi riportate tutelate dalla garanzia prevista ex articolo 68 della Costituzione (<<*I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni*>>²⁴³). In tale sentenza, la Corte ha condiviso che l'articolo fosse di interesse generale, ma anche che le gravi accuse mosse ai giudici palermitani risultassero del tutto prive di fondamento; anzi, richiamano la precedente sentenza del 2003 (*Perna c. Italia*), in cui fu esclusa la violazione dell'articolo 10 CEDU in virtù del fatto che l'articolo oggetto di esame forniva l'immagine distorta di un magistrato irrispettoso dei doveri deontologici e scevro dei requisiti di imparzialità, indipendenza e obiettività: medesima situazione del caso che stiamo analizzando²⁴⁴. Né, del resto, si può ritenere che la responsabilità del direttore (che risponde per omesso controllo sull'illecito altrui) comporti un'incompatibilità *tour court* dell'articolo 57 c.p. con la Convenzione, né del resto si può esonerare il responsabile del periodico dall'obbligo di controllo della pubblicazione, anche ove si offra spazio alle opinioni dei membri del Parlamento, rimanendo irrilevante la qualità di senatore ai fini della neutralizzazione dell'illiceità delle affermazioni mosse. A tal proposito, la Corte ha ribadito che la libertà d'espressione di un soggetto politico non può dirsi illimitata; anzi, affinché operino le cause di non punibilità previste dalla nostra Carta Fondamentale, è necessario che si instauri un legame

²⁴² Cfr. A. GIUDICI, *IL CASO BELPIETRO C. ITALIA: LA PENA DETENTIVA PER LA DIFFAMAZIONE È CONTRARIA ALL'ART. 10 CEDU*, 2013, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2506-il-caso-belpietro-c-italia-la-pena-detentiva-per-la-diffamazione-e-contraria-all-art-10-cedu>

²⁴³ BROCARDI, <https://www.brocardi.it/costituzione/parte-ii/titolo-i/sezione-i/art68.html>

²⁴⁴ A. GIUDICI, op. cit.

effettivo tra l'affermazione diffamatoria e l'attività parlamentare²⁴⁵. Ad ogni modo, la vicenda giudiziaria culminata con la condanna a pena detentiva, la Corte ha ravvisato una grave violazione dell'articolo 10 CEDU, a causa dell'eccessivo rigore della risposta sanzionatoria: i giudici di Strasburgo hanno sancito l'illegittimità dell'inflizione o della sola minaccia di inflizione di una misura restrittiva della libertà personale, sull'assunto che non vi fosse un equo bilanciamento tra l'effetto deterrente che la sanzione normalmente comporta e, dall'altro lato, l'esigenza di reprimere forme scorrette di manifestazione del pensiero²⁴⁶. A detta della Corte <<non rileva che la pena sia stata sospesa, né che l'articolo in questione fosse davvero gravemente diffamatorio, né che il direttore fosse davvero responsabile per omesso. In assenza di "circostanze eccezionali" in cui sia interessato altro diritto di pari rango, il ricorso per un giornalista ad una pena «tanto severa» quale la detenzione, qualunque ne sia la durata, non è mai giustificato>>²⁴⁷.

Tali "circostanze eccezionali" evocate dalla Corte per evitare di escludere aprioristicamente il ricorso alla pena detentiva, hanno avuto un riscontro anche nel caso "Sallusti"²⁴⁸. Il giornalista Alessandro Sallusti fu condannato per diffamazione aggravata e condannato a 14 mesi di reclusione (congiunta ad una multa di euro cinquemila), dopo aver pubblicato due articoli sul quotidiano Libero (di cui all'epoca era a direzione) nel 2007. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto, anche in questo caso, manifestamente sproporzionata la sanzione della reclusione inflitta all'imputato dalla Corte di Appello di Milano, condannando l'Italia per violazione dell'articolo 10 CEDU²⁴⁹. Più precisamente, la Corte EDU dapprima ha rilevato come la condanna di Sallusti fosse oggetto di una legittima ingerenza da parte dello Stato italiano nella sfera del diritto di espressione, tutelato dal più volte citato articolo 10 CEDU. In un secondo momento, al fine di accertare la necessità di un'ingerenza in tal senso, ha richiamato i propri precedenti giurisprudenziali, verificando se la stessa fosse giustificata da una "pressante bisogno sociale" e se le sanzioni comminate fossero "proporzionate" rispetto allo scopo legittimo perseguito. La Corte non mette in dubbio la colpevolezza di Sallusti, né l'accertata falsità delle informazioni riportate nell'articolo, né il contenuto diffamatorio dell'articolo, né il mancato rispetto dei doveri deontologici che obbligano il

²⁴⁵ Ibid.

²⁴⁶ T. GUERINI, op. cit., p. 71

²⁴⁷ A. GIUDICI, op. cit.

²⁴⁸ T. GUERINI, op. cit., p. 72

²⁴⁹ Cfr. Redazione Giurisprudenza Penale, *Caso Sallusti contro Italia: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia per violazione dell'art. 10 (libertà di espressione)*, 2019, <https://www.giurisprudenzapenale.com/2019/03/08/caso-sallusti-contro-italia-la-corte-europea-dei-diritti-delluomo-condanna-litalia-per-violazione-dellart-10-liberta-di-espressione/>

giornalista ad accertare la fondatezza delle informazioni prima di procedere a divulgarle. Il cuore della questione ruota intorno, quindi, alla legittima interferenza in considerazione della sanzione inflitta. A tal riguardo, la Corte ribadisce che la pena detentiva inflitta al giornalista responsabile di diffamazione è sproporzionata rispetto allo scopo perseguito comportando, anche, una violazione della libertà di espressione sancita dall'articolo 10 CEDU. La Corte ha precisato che: <<la violazione sussiste anche se la pena detentiva è sospesa o, come in questo caso, commutata in pena pecuniaria con provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica, che, in quanto atto discrezionale di clemenza, esonera soltanto dall'esecuzione della pena>>²⁵⁰.

Infine, i giudici di Strasburgo, hanno ribadito la necessaria sussistenza di “circostanze eccezionali” che giustifichino la compatibilità tra la pena detentiva e la libertà di espressione, laddove si ravvisi una seria lesione di altri diritti fondamentali e, nel fare ciò, ha nuovamente fatto riferimento ai discorsi d'odio o incitamento alla violenza, escludendo in maniera lampante le ipotesi diffamatorie. Con tale ultima precisazione, la Corte sembra che abbia voluto escludere i fatti diffamatori da tali “circostanze eccezionali”, tanto che la stessa continua tutt'ora ad auspicare l'abolizione della pena detentiva per l'ipotesi criminosa in parola, aprendosi positivamente alle iniziative di riforma orientate in questo senso²⁵¹.

3.2 L'Unione Europea e la lotta contro la disinformazione

L'Unione Europea ha sin dall'inizio sostenuto la tutela dell'informazione, riconoscendo la necessità di accrescere le difese e costituire un filtro per la divulgazione di notizie false.

La Commissione europea, a partire dal 2016, ha iniziato a prendere consapevolezza della lesività delle *fake news*, partendo dall'assunto che le attività illecite *online* sono suscettibili di essere perseguite proprio come quelle *offline*. È per questo motivo che si è attivato un *iter* legislativo e normativo volto ad arginare i confini del fenomeno e cercare dei tentativi idonei a regolamentarlo. La Commissione ha cercato di perseguire tale obiettivo attraverso una maggiore collaborazione tra i diversi soggetti economici e istituzionali, tentando di conciliare le differenti attività e rafforzando la maggior consapevolezza dei cittadini nell'utilizzo dei mezzi informatici. Uno dei primi tentativi è stato il “*Quadro comune per contrastare le minacce ibride*”, creando una cellula dell'UE per l'analisi

²⁵⁰ Cfr. S. TURCHETTI, *DIFFAMAZIONE, PENA DETENTIVA, CASO SALLUSTI: ANCORA UNA CONDANNA ALL'ITALIA DA PARTE DELLA CORTE EDU*, 2019, <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/6566-diffamazione-pena-detentiva-caso-sallusti-ancora-una-condanna-allitalia-da-parte-della-corte-edu>

²⁵¹ Ibid.

delle minacce ibride. Sempre nel 2016, ha presentato il Report “*Le piattaforme online e il mercato unico digitale, opportunità e sfide per l’Europa*”, dove il chiaro intento della Commissione è stato quello di valutare il ruolo globale delle piattaforme in relazione degli intermediari *online*, basandosi su alcuni studi di consultazione pubblica: da un lato vengono effettuate delle valutazioni sulle piattaforme *online* e l’impatto che esse sono capaci di creare sull’economia digitale; dall’altro si vogliono definire gli interventi normativi cui è necessario procedere, dove risulta fondamentale il contributo all’innovazione e alla crescita dei mercati degli Stati membri da parte delle medesime piattaforme. Di conseguenza, di cruciale importanza è non solo la necessità di attuare politiche mirate a un miglioramento tecnologico, ma altresì quella di dar vita a una forte connessione tra i vari soggetti, contestualmente alla protezione degli interessi di tutti gli individui coinvolti nei *network* economici, come ad esempio il rapporto acquirente-venditore²⁵².

A maggio 2016, alcune società di *hosting*, quali *Facebook*, *Microsoft*, *Twitter* e *Youtube*, si sono impegnate a rispettare un codice di condotta per il contrasto delle espressioni di odio *online* e, due anni dopo, hanno aderito ulteriori piattaforme quali *Instagram*, *Google+*, *Snapchat* e *Dailymotion*. Contestualmente a tale codice, è stata emanata una direttiva, la cd. *Direttiva e-commerce* (2000/31/CE), la quale traccia un bilancio positivo del regime di limitata responsabilità degli intermediari, i quali vengono incoraggiati dalla Commissione affinché rafforzino l’adozione di misure di autoregolamentazione coordinate a livello comunitario²⁵³.

Nel 2018, invece, vi è stato il Rapporto finale del Gruppo di esperti di alto livello sulle *fake news* e la disinformazione *online* (*High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation*), il quale ha cercato di risolvere la problematica attraverso un approccio “multidimensionale” articolato in due fasi: <<a un primo step basato sull’autoregolamentazione sarebbe seguita una valutazione volta a considerare ulteriori misure, tra cui il transito a un regime di co-regolamentazione tra la Commissione e i partner interessati. L’approccio autoregolativo sarebbe accompagnato da interventi volti a rafforzare l’alfabetizzazione mediatica e la diversità e sostenibilità dell’ecosistema dell’informazione digitale>>²⁵⁴.

Il primo elemento sul quale il rapporto pone l’attenzione è l’oggetto di esame: il problema con cui la società contemporanea deve confrontarsi è ben più ampio di poche notizie false. Sembrerebbe preferibile utilizzare il termine “disinformazione”, piuttosto che l’espressione “*fake news*” per due ordini di ragioni: innanzitutto la prima è omnicomprensiva e in grado di abbracciare qualsiasi forma

²⁵² Cfr. F. SCIACCHITANO – A. PANZA, *Fake news e disinformazione online: misure internazionali*, 2020, p. 107

²⁵³ D. ZECCA, *op. cit.*, p.892

²⁵⁴ Cfr. F. SPERA, *Unione Europea e fake news*, 2020, <https://www.policlic.it/wp-content/uploads/2020/07/Policlic-n.3.pdf>

di informazione falsa, inaccurata o fuorviante, che viene divulgata con l'intento di provocare un danno altrui o per ricavarne un profitto; la seconda, invece, appare inadeguata a cogliere la complessità della fattispecie. Spesso, infatti, sottolinea il *report*, si tratta di vere e proprie campagne di disinformazione studiate a puntino e diffuse in modo capillare attraverso sistemi tecnologici come *bot*, falsi *follower*, sistemi di *trolling* organizzati, *meme etc.* Una particolare enfasi è posta, dunque, non tanto sulla disinformazione in sé, quanto sulla capacità di alcuni soggetti di garantire la pervasività e la viralità di alcune notizie anche attraverso l'utilizzo sistemi automatici e tecnologicamente avanzati. Nella nozione di disinformazione vengono altresì ricondotte sia le pratiche a basso rischio di impatto (i discorsi politici, gli errori dei *reporters* o i titoli sensazionalisti che attirano numerosi *viewers*), sia quelle di propaganda massiva che sfruttano sistemi automatizzati di diffusione di notizie. Sono esclusi invece i comportamenti ritenuti illeciti come l'*hate speech*, l'incitamento alla violenza, la diffamazione²⁵⁵.

Relativamente alle soluzioni, il Rapporto ivi menzionato rileva in principio la convenienza a intervenire attraverso l'adozione di *good policies* da parte dei diversi soggetti coinvolti nel settore, ossia i cosiddetti *stakeholders*, piuttosto che per mezzo di fonti di censura e sorveglianza *online*. Sottolineato tale presupposto, vengono elargite talune raccomandazioni agli *stakeholders*, basate su principi come: la trasparenza sulle caratteristiche tecniche e sulle fonti di finanziamento, la trasparenza sui contenuti, la trasparenza ed efficienza dei sistemi di *fast checking*, la promozione dell'alfabetizzazione mediatica e informativa degli utenti, la messa a disposizione di utenti e giornalisti da parte delle piattaforme di mezzi di “*empowerment*”, che ne aumentino il senso critico e la consapevolezza e, infine, la diversità e sostenibilità dell'ecosistema mediatico. A ciò si aggiunga che il Rapporto UE delinea diversi principi alle legislazioni nazionali, le quali sono invitate ad astenersi dall'interferire con l'indipendenza della stampa, evitare ogni attività censoria, promuovere la tutela dei diritti fondamentali e finanziare il settore mediatico, attraverso anche aiuti degli Stati, rispetto ai quali la Commissione avrà un ruolo di sorveglianza per garantire trasparenza, indipendenza dei media e pluralismo²⁵⁶.

Il Rapporto è stato oggetto di numerose critiche, che vanno dall'accusa di aver “santificato” le testate giornalistiche, al fatto di aver abbandonato il fenomeno della disinformazione nella sola Rete, per aver colpevolizzato eccessivamente *social network* e piattaforme *on-line* e, infine, è stato accusato di voler pian piano mirare all'imposizione di vere e proprie forme di censura volte a manipolare ancora di più l'informazione (in particolare in ambito politico) per oscurare tutte quelle voci che risultino

²⁵⁵ Cfr. E. MONTAGNANI, *La libertà di espressione alla prova delle fake news*, 2020

²⁵⁶ A. MAZZIOTTI DI CELSO, op. cit., pp. 101-102

scomode e minoritarie. Alcuni hanno tacciato i risultati dello studio come una <<risposta che ha tutta l'aria di essere emergenziale senza che ce ne venga spiegata la natura, né se e perché lo sia>>²⁵⁷.

Tuttavia, una soluzione più immediata e praticabile sembrerebbe essere stata quella precedentemente prospettata che ha contemplato l'adozione del codice di autodisciplina in accordo con i "big" di Internet incentrato sulle *fake news*. Tale codice, il cd. "*Code of Practice on Disinformation*", mira a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Commissione europea basandosi su un rapporto di informazione reciproca intercorrente tra i firmatari e la Commissione stessa, attraverso attività di monitoraggio costante sulla disinformazione e sui risultati ottenuti nel contrasto ad essa. Il modello appena descritto pare delegare il compito di gestione della disinformazione interamente alle grandi piattaforme di Internet, senza la presenza, quindi, di alcun organismo pubblico indipendente che si insinui nella gestione e regolamentazione della falsità o meno delle notizie, né tantomeno è previsto che eserciti un controllo sui provvedimenti di contrasto. Un ruolo in tal senso sarà svolto dai *provider*, sotto forma di incarico 'volontario', i quali possono in qualsivoglia momento ritirare le proprie adesioni mediante semplice notifica ai firmatari del Codice²⁵⁸. Il Codice, dunque, propone alle piattaforme firmatarie un'autoregolamentazione eterodiretta che ha l'intento di "responsabilizzare" i suddetti soggetti mediatici in relazione al paradigma della libera informazione. Il dubbio, però, sorge in virtù del fatto che una tale responsabilizzazione determina un ruolo "paracostituzionale" delle *Internet platforms*, in mancanza di fonti regolamentative, normative o di controllo da parte dei soggetti pubblici, come ad esempio i giudici, aprendo in tal modo la strada ad una "privatizzazione della censura", già avviata in questo settore²⁵⁹.

Le prime azioni monitorate dalla Commissione europea al fine di eseguire quanto statuito dal *Code of Disinformation*, sono riportate nell'*Action Plan*, pubblicato a novembre 2018 e firmato da: Commissione, Parlamento europeo, Consiglio europeo e comitati economici e statistici. La Commissione, quindi, ha il compito di monitorare l'implementazione e gli obiettivi del *Code of Practice*, coadiuvata dall'ERGA. Per tali ragioni, l'*Action Plan* <<raccomanda la risposta alla protezione dei dati democratici europei al fine di combattere la disinformazione, incluse le elezioni europee prossime>>²⁶⁰.

²⁵⁷ Cfr. F. CHIUSI, Cosa dice esattamente il rapporto della Commissione europea sulle Fake news, 2018, <https://www.valigiablu.it/rapporto-fake-news-commissione-europea/>

²⁵⁸ C. MAGNANI, op. cit., p. 10

²⁵⁹ Cfr. M. MONTI, *La disinformazione online, la crisi del rapporto pubblico-esperti e il rischio della privatizzazione della censura nelle azioni dell'Unione Europea (Code of practice on disinformation)*, 2020, p. 294

²⁶⁰ F. SCIACCHITANO – A. PANZA, op. cit., p. 117

Quindi, in base a quanto appena affermato, un ruolo apprezzabile viene attribuito anche all'ERGA, a cui la Commissione chiede esplicitamente di monitorare le azioni sancite da tale Codice per verificare la pertinenza dei processi elettorali. L'obiettivo è quello di raccogliere dai firmatari informazioni che hanno a che vedere con l'analisi delle inserzioni pubblicitarie, per arrestare gli introiti monetari derivanti dai siti web che divulgano *fake news*. L'analisi verte sul numero dei profili cancellati per violazione della *policy*, sulle azioni instaurate al fine di polverizzare *account* che diffondono notizie infondate per un tornaconto economico (*clickbaiting*), su contratti tra inserzionisti e operatori pubblicitari e, infine, sul numero dei siti ostacolati per fenomeno di duplicazione (*web scraping*). Quindi l'ERGA viene richiesto un compito di monitoraggio nei confronti di piattaforme come Google, Facebook, Twitter, ma non Mozilla che rappresenta un *browser* e non un *social*. Un'ulteriore competenza attribuita all'ERGA riguarda il monitoraggio di pubblicità politica o pubblicità basata su argomenti politico-istituzionali. In tale contesto, la finalità è quella di attivare delle misure che consentano il riconoscimento di messaggi aventi contenuto prettamente politico all'interno di inserzioni pubblicitarie. L'iter prevede prima una suddivisione tra gli annunci pubblicitari e i contenuti editoriali; dopodiché, per garantire la trasparenza, gli annunci a stampo politico devono essere classificati come tali e quelli che si pongano in contrasto come le linee guida sulla trasparenza politica devono essere immediatamente rimossi. Per completare il quadro di linee strategiche di intervento dell'ERGA, vi sono gli investimenti in tecnologie, prodotti e programmi, per incentivare i singoli affinché prendano decisioni informate qualora si trovino dinanzi a notizie che possono essere considerate false. Tali investimenti nella tecnologia devono permettere di mettere in evidenza maggiormente il contenuto principale e più rilevante nei *feed*, cercando di individuare dei rilevatori di "attendibilità". Per cui, vi è la necessità di investire in strumenti e *tool* al fine di permettere alle persone di trovare in Rete differenti punti di vista in riferimento a specifici *topic* e argomenti²⁶¹.

In riferimento al Codice di autoregolazione, esso è da considerarsi di rilevante importanza in quanto viene evidenziata la necessità di estendere la platea degli interlocutori ad un numero di organizzazioni e aziende sempre più grande, fino ad arrivare al coinvolgimento attivo dei cittadini dell'UE. Tuttavia, sebbene istituito per evitare una regolamentazione più pregnante, sono state ravvisate delle carenze, a detta della Commissione. Infatti, secondo un rapporto visto da Reuters, dette lacune possono essere suddivise in quattro grandi categorie, quali: l'applicazione incoerente e incompleta del codice tra piattaforme e Stati membri; la mancanza di definizioni uniformi; l'insufficienza nella copertura degli impegni relativi al codice e le limitazioni insite nella natura autoregolamentativa del codice. A tal riguardo è intervenuta anche la vicepresidente della Commissione per i valori e la trasparenza, Vera

²⁶¹ Ibid.

Jourova, la quale ha esplicitato l'esigenza di ulteriori azioni e più innovative al fine di contrastare i nuovi rischi emergenti. Infatti, la vicepresidente sta tentando di attuare un piano d'azione finalizzato ad una democrazia più resiliente alle minacce digitali e in relazione a questo, ha affermato: *<<poiché assistiamo anche alla comparsa di nuove minacce e attori, i tempi sono maturi per andare oltre e proporre nuove misure. Le piattaforme devono diventare più responsabili e trasparenti. Devono aprirsi e fornire un migliore accesso ai dati>>*²⁶².

In contrapposizione a un approccio più *soft*, il Parlamento, invece, ne implementa uno più *“hard”*, già nella sua *“Risoluzione sulle piattaforme online e sul mercato unico digitale”*, in cui ha incitato la Commissione affinché verificasse la possibilità di un intervento legislativo volto a limitare la diffusione dei contenuti falsi *<<invitando ad applicare l'approccio 'segui il denaro' attraverso pertinenti servizi di pagamento al fine di privare i contraffattori dei mezzi per svolgere la loro attività economica>>*²⁶³. Quindi, le piattaforme digitali, specificamente i *social network*, dovrebbero rispettare l'obbligo di rendere visibile chi paga per determinate informazioni. Tra gli obiettivi del Parlamento, si aggiunga anche quello di promuovere una legislazione europea uniforme, poiché ravvisa la necessità di conciliare da una parte l'esigenza di evitare la frammentazione del mercato interno dell'UE che potrebbe scaturire da una proliferazione normativa, dall'altra il bisogno di assicurare certezza e *par condicio* tra i consumatori e le imprese. Da ultimo, sostiene la necessità di una distinzione delle piattaforme *online* in relazione alla pertinente legislazione settoriale a livello di Unione Europea, in funzione delle loro caratteristiche, classificazioni e principi e rispettando un approccio fondato sui problemi. una proposta del genere è interessante soprattutto nella parte in cui affronta il problema della trasparenza e l'approccio *“hard”* che viene richiesto alla Commissione prevede proprio l'organizzazione di un metodo standardizzato per far rispettare la trasparenza. In breve, non è la prima volta che il Parlamento metta in dubbio l'approccio più *soft* della Commissione europea, soprattutto in considerazione del fatto che non siano previste soluzioni concrete, sanzioni, nel caso di violazioni manifeste. Tuttavia, in risposta alle sollecitazioni del Parlamento, negli ultimi mesi si sono ravvisati diversi segnali da parte della Commissione. Lo scorso aprile, il nuovo commissario europeo per la giustizia, il belga *Didier Reynders*, ha affermato che *<<la gestione del problema della disinformazione da parte delle autorità è divenuta una questione ancora più pressante a seguito della crisi COVID, e che il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero*

²⁶² Cfr. D. ALIPERTO, *Privacy e fake news, l'Unione europea mette alle strette le big tech*, 2020, <https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/privacy-e-fake-news-lunione-europea-mette-alle-strette-le-big-tech/>

²⁶³ F. SPERA, op. cit., p. 36

*collaborare con la Commissione per valutare il modo migliore di attuare una potenziale repressione legale delle notizie false online>>*²⁶⁴.

Occorre concludere notando come l'Unione Europea abbia sempre avuto un ruolo molto attivo nella lotta contro la disinformazione nonostante, ancora oggi, non esista ancora un quadro normativo giuridicamente vincolante per gli enti pubblici o le società private che disciplini il contrasto alle *fake news*. La questione appare ancora travagliata e pervasa da controversie irrisolte, come ad esempio: si necessita ancora di una definizione “fissa” di disinformazione; occorre individuare chi è legittimato a proteggere e in che modo può farlo; bisogna tutt'ora evidenziare gli attori principali. Ciò che appare inconfutabile è che qualsiasi quadro giuridico sarà adoperato principalmente per garantire una serie di principi comuni di diritto europeo, quali la libertà di espressione (la quale bisogna conciliarla con limitazioni che siano lecite, legittime, proporzionate e necessarie), la salute e la sicurezza, il pluralismo dei media, la tutela dei dati personali (che come abbiamo avuto modo di vedere trova una tutela espressa nel GDPR), la sicurezza informatica. Vi sono, pertanto, molte lacune e nodi da sciogliere che dovranno essere affrontati negli anni a seguire dalla nuova Commissione guidata da Ursula Von der Leyen²⁶⁵.

²⁶⁴ Ibid.

²⁶⁵ Ibid.

CONCLUSIONI

Partendo dalla disamina del rapporto tra la disinformazione e il diritto penale, con il presente elaborato si è cercato di definire il possibile intervento della giurisprudenza per contrastare il fenomeno, analizzandone i profili penalistici sostanziali e procedurali, con l'obiettivo di provare a conciliare due mondi, quali quello penalistico e quello delle *fake news*, fondati su principi e regole differenti.

Quello della disinformazione è un argomento da sempre esistente nella nostra società, ma solo di recente affrontato anche in ambito giuridico, sia in dottrina che in giurisprudenza, soprattutto in considerazione del fatto che la divulgazione di notizie false ha implicazioni, assai rilevanti, sulla formazione dell'opinione pubblica.

In tale quadro, quale quello della disinformazione, già di per sé molto delicato, si è insinuata la necessità di fornire una soluzione legislativa volta alla repressione del fenomeno.

Come già affermato nell'introduzione, ma anche nel *corpus* dell'elaborato, l'influenza del diritto penale (come ad esempio la sussunzione dell'ipotesi prospettata circa la diffusione di notizie ingannevoli in fattispecie già previste dal codice penale) è indiscutibile, sebbene non sia stata sufficiente.

A seguito di quanto premesso, i tempi sembrano essere maturi per una radicale reinterpretazione dell'assetto normativo in materia di *disinformation* e ciò è stato recepito dai soggetti politici e dalle istituzioni europee, che hanno effettuato diversi interventi volti a porre un freno alla diffusione di informazioni mendaci.

Ciò che si auspica è, pertanto, una piena armonizzazione tra gli strumenti di diritto penale e l'impegno assunto da parte dei giuristi, nazionali e internazionali, affinché forniscano soluzioni concrete per sostenere una corretta informazione ma, allo stesso tempo, per garantire la libera manifestazione del pensiero nei limiti del lecito.

A tal riguardo, è emerso come la libertà di espressione trovi un espresso riconoscimento non solo nell'ordinamento giuridico nazionale, ma anche sovranazionale nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Si è tornati, dunque, in un contesto politico e sociale in cui la ricerca della verità è diventata il nucleo essenziale della società democratica.

Il mondo di Internet e della comunicazione digitale sta accrescendo repentinamente la volontà di informarsi e quella di essere in grado di discernere ciò che è vero da ciò che è falso, ma non sempre ciò risulta agevole; anzi, la copiosità delle false informazioni che dilagano sulle piattaforme tecnologiche non fa altro che ostacolare tale proposito.

È necessario, però, procedere ad alcune considerazioni. Per renderci conto del ruolo centrale che ha avuto l'innovazione tecnologica sulle modalità di produzione e distribuzione dell'informazione, è necessario porre l'attenzione su due momenti cruciali. Il primo è l'affermazione di un sistema di produzione dell'informazione radicalmente decentralizzato che permette a chiunque sia in possesso di uno strumento tecnologico (*smartphone, personal computer, tablet*) di fare e ricevere informazione. Sicché, da un'epoca in cui l'individuo era mero recettore di informazioni, v'è stato il passaggio all'era digitale in cui il singolo diviene anche produttore delle stesse. Per comprendere al meglio tale sintomatologia, è sufficiente soffermarsi sul ruolo che hanno assunto i *social network* nel promuovere manifestazioni e rivolte, a livello mondiale, contro regimi di oppressione. A tale trasformazione è doveroso aggiungere anche il ruolo assunto dai *provider*, i quali sono i soggetti competenti a riordinare e facilitare il flusso di informazioni intercorrente tra chi le produce e chi vuole meramente riceverle²⁶⁶.

Ora, nonostante vi sia stata la tendenza a sostituire i media tradizionali con le fonti di informazione (spesso prive di fondamento) reperibili sui *social network, blog, forum* e motori di ricerca di vario tipo, nella lotta perenne tra l'*online* e l'*offline*, sembrano uscirne vittoriose proprio le piattaforme digitali e ciò si deve a svariati motivi: innanzitutto per una questione economica, infatti a differenza dei media tradizionali, che sono costretti a sopportare costi ingenti, per tenere alto il livello dell'informazione che mettono a disposizione, gli autori delle *fake news* possono coprire gli esigui costi sostenuti grazie alle visualizzazioni conseguite che, come ormai è appurato, non è difficile ottenere in virtù della "viralità" cui i *social media* possono dar vita, con le semplici "condivisioni". Accanto a tale meccanismo, si aggiunga anche la stretta connessione tra i *social network* e i *siti web* che producono notizie, i quali sono legittimati a espandere il proprio raggio d'azione attraverso la pubblicazione delle notizie da essi create sulle piattaforme *social*. I motori di ricerca forniscono il meccanismo necessario di "selezione" dell'informazione che deve raggiungere i singoli. Essi non solo decidono sin dal principio il tipo di informazione che deve pervenire al pubblico, ma stabiliscono altresì l'ordine in cui essa debba essere presentata, incidendo quindi sulla visibilità della notizia. Questo non comporta altro che un orientamento delle scelte degli utenti sul *Web* in una direzione, piuttosto che in un'altra. Anche perché, basandosi su uno studio statistico realizzato da diverse ricerche di *behavioral economics*, l'elemento allarmante è insito non solo nella convinzione degli utenti dell'attendibilità della notizia ottenuta da *Google*, ma anche nella mal predisposizione degli utenti a spingersi oltre la prima pagina (infatti solo poco più del 4% degli individui si spinge sino alla seconda pagina)²⁶⁷.

²⁶⁶ G. PITRUZZELLA, op. cit.

²⁶⁷ Ibid.

Il fenomeno in parola ha avuto il suo picco da quando, più di recente, *Facebook* ha introdotto degli strumenti appositamente adibiti per scoraggiare gli utenti dal c.d. *clicking away*, attraverso un sistema di re-indirizzamento degli stessi a dei *link* interni, per mezzo di una visualizzazione contestuale dei contenuti sulla piattaforma di cui stiamo parlando. Più precisamente, la soluzione testè richiamata prende il nome di *Instant Article* in cui i siti “esterni” vengono direttamente visualizzati sulla *homepage* di *Facebook* con tempi di caricamento molto più immediati rispetto al re-indirizzamento ad un sito “esterno”. Un tale automatismo determina un vantaggio per i siti di informazione che, in tal modo, avranno una maggiore visibilità²⁶⁸.

Tornando al grande divario intercorrente tra i giornalisti professionisti dei media tradizionali e i meri produttori di notizie sui *social media*, la Commissione europea ha cercato di introdurre delle soluzioni, proponendo una “direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale”, la quale prevede un’equiparazione dei benefici ricavabili *offline* e *online*. Ovverosia, i benefici che i creativi (attori, musicisti), gli editori e i giornalisti ottengono nella loro attività non informatizzata (*offline*) devono essere previsti anche *online*. Questo perché a causa di norme datate in materia di diritto d’autore, attualmente tutti i vantaggi sono goduti dalle piattaforme digitali e dagli aggregatori di notizie, mentre i soggetti di cui prima non solo assistono alla libera circolazione del loro lavoro, ma al contempo ricevono una remunerazione esigua. È bene sottolineare, però, che tale progetto di direttiva non mira a “creare” nuovi diritti per i professionisti ivi menzionati, ma si preoccupa solo di garantire una più efficace applicazione dei diritti di cui già essi godono²⁶⁹.

Sorge spontaneo, a tal punto, chiedersi a chi debba essere attribuita e affidata la produzione di informazioni di qualità, se diminuiscono gli introiti e i benefici de media tradizionali.

È necessario trovare un criterio distintivo che permetta di discernere la libertà di manifestazione del pensiero *online* e l’informazione professionale, in un contesto in cui ambedue le forme espressive convivono sulle medesime piattaforme tecnologiche. E ciò si rende indispensabile sia perché la circolazione delle notizie in rete è suscettibile di dar vita ad una distorsione dei fatti che, spesso e volentieri, è rischiosa per i diritti individuali, come quello all’onore o all’immagine; ma anche per l’esigenza di mantenere integri i circuiti di formazione della volontà e delle opinioni su cui pone le proprie basi ogni consultazione democratica. I rimedi esperibili sembrerebbero scindersi da una parte con un sistema di autoregolazione delle informazioni, in particolare con la sottrazione di introiti pubblicitari alle pagine web che travisino le notizie, o le nascondano o le espongano in maniera

²⁶⁸ Cfr. S. HUBBARD, *Why fake news is an antitrust problem*, 2017, <https://www.forbes.com/sites/washingtonbytes/2017/01/10/why-fake-news-is-an-antitrust-problem/#1376097930f1>

²⁶⁹ Cfr. PARLAMENTO EUROPEO, *Domande e risposte sulla direttiva sul diritto d’autore*, 2019, <https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190111IPR23225/domande-e-risposte-sulla-direttiva-sul-diritto-d-autore-digitale>

distorta; dall'altra possono essere esperiti dei rimedi che richiedono un intervento regolativo da parte dei pubblici poteri, il che comporterebbe l'indubbio vantaggio di sottrarre dalle mani dei providers il potere di regolazione²⁷⁰.

Per quanto complicata possa risultare, la distinzione tra informazione professionale e libertà di espressione rimane cruciale sia per la tutela del cittadino che si affida alla correttezza e affidabilità dell'informazione, sia per una ragione prettamente giuridica relativa all'esercizio professionale dell'attività informativa, che richiede determinati obblighi e responsabilità, nonché talune prerogative. Per comprendere la delicatezza della tematica, basta pensare al problema della protezione delle fonti. Secondo gli orientamenti giurisprudenziali della CEDU e degli organi del Consiglio d'Europa, la possibilità di invocare il diritto-dovere della protezione delle fonti rimane una prerogativa di chi eserciti attività del genere a livello professionale, quindi non a chiunque eserciti in vario modo la libertà di espressione sul *Web*. Tale distinzione, tra informazione professionale e semplice libertà di manifestare il proprio pensiero, risulta tutt'altro che agevole, a cominciare dai soggetti competenti a tracciare la linea di demarcazione tra i due ambiti: ci si chiede se tale competenza debba essere affidata ai soggetti pubblici o bisogna semplicemente basarsi sull'autorevolezza della fonte, sul riconoscimento della stessa da parte del pubblico. Certo è che se si facesse affidamento sull'autorevolezza della fonte, il concetto stesso di "autorevolezza" rischierebbe di essere viziato dai medesimi strumenti manipolativi che viciano il ricorso al *free marketplace of ideas* come mezzo di selezione della corretta informazione²⁷¹.

Ciononostante, di fronte a una situazione estremamente variegata, anche l'intervento della legge professionale come mezzo per qualificare l'operatore dell'informazione non convince.

I variegati problemi relativi alla *disinformation*, pertanto, rimangono tutt'ora un campo minato per la libera manifestazione del pensiero e per la società democratica.

Non sono mancati gli approcci al problema volti alla ricerca di soluzioni, soprattutto legislative, per limitare il pericolo in parola, sebbene siano caratterizzati da una forte disomogeneità. Da una parte con i disegni di legge promossi a livello nazionale, quali tra questi il d.d.l. *Gambaro* del 2017 (*Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica*), il quale sembrerebbe essere imperniato su modelli di prevenzione e repressione, ma al contempo dia origine ad una limitazione repentina della libertà

²⁷⁰ Cfr. C. PINELLI, "Postverità", *verità e libera manifestazione del pensiero*, 2017, <http://www.medialaws.eu/rivista/postverita-verita-e-liberta-di-manifestazione-del-pensiero/>

²⁷¹ Cfr. M. CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo*, 2017, <http://www.medialaws.eu/rivista/il-contrasto-alla-disinformazione-in-rete-tra-logiche-del-mercato-e-vecchie-e-nuove-velleita-di-controllo/>

espressiva in internet. A questo si aggiungano i disegni di legge *Zanda-Filippin* e *De Girolamo* che prevedono rispettivamente la responsabilizzazione dei fornitori dei servizi di *social network* (che saranno titolari di obblighi di eliminazione dei contenuti illeciti e obblighi di tutela nei confronti degli utenti che propongano reclami) e un divieto assoluto dell'anonimato *online* (prevedendo in capo a tutte le piattaforme digitali il dovere di registrare e individuare gli utenti tramite nome, cognome, indirizzo e-mail, password e codice fiscale).

Nonostante dei tentativi siano stati effettuati, i rimedi proposti hanno avuto scarsi risultati: da un lato per la loro eccessiva genericità, dall'altro sono risultati "sproporzionati" in quanto spesso, proponendo talune forme di censura pubblica o privata, rischiano di sortire l'effetto opposto a quello a cui puntavano, ossia una lesione ai diritti fondamentali.

Non sono mancati gli interventi da parte dell'Unione Europea, anche attraverso l'istituzione di un gruppo di esperti ad alto livello, in cui ad un approccio autoregolativo si accostano degli interventi volti a rafforzare l'alfabetizzazione mediatica e la diversità e sostenibilità dell'ecosistema dell'informazione digitale.

Tutto ciò premesso, la mancanza di una adeguata disciplina uniforme sull'utilizzo del *Web* e dei *social media* e la difficile individuazione (prescindendo dalle fattispecie che assumono rilevanza penale) della linea di delimitazione tra un'espressione che possa considerarsi lecita ed una che debba considerarsi inappropriata, espongono il diritto alla libertà di espressione al rischio di essere seriamente oltraggiato. Per questo motivo è necessario che le istituzioni democratiche rappresentative degli interessi diffusi dei consociati, nazionali e sovranazionali, mantengano alta la guardia rispetto qualsiasi attentato alla libera e veritiera informazione, ma al contempo adottino le misure necessarie a garanzie del diritto di espressione, affinché ogni individuo sia libero di manifestare la propria opinione, ma sempre nei limiti della legalità²⁷².

²⁷² V. SALVATORE, op. cit.

INDICE BIBLIOGRAFICO

A. BIONDI, *Copia incolla dai tedeschi, divieto all'anonimato e consigli a Fb: così la politica "combatte" le fake news*, 2017

A. CANDIDO, *Libertà di informazione e democrazia ai tempi delle fake news*, 2020

A. CARDONE, *L'incidenza della libertà di espressione garantita dall'art. 10 C.E.D.U. nell'ordinamento costituzionale italiano*, 2012

A. COSTANTINI, *Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra tutela penale della verità e repressione del dissenso*, 2019,

[https://www.academia.edu/41548548/Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra tutela penale della verità e repressione del dissenso](https://www.academia.edu/41548548/Istanze_di_criminalizzazione_delle_fake_news_al_confine_tra_tutela_penale_della_verità_e_repressione_del_dissenso)

A. COSTANTINI, *Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione*, 2019,

[https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1719871/555008/DPC Riv Trim 2 2019 constantini.pdf](https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1719871/555008/DPC_Riv_Trim_2_2019_constantini.pdf)

A. GIUDICI, *IL CASO BELPIETRO C. ITALIA: LA PENA DETENTIVA PER LA DIFFAMAZIONE È CONTRARIA ALL'ART. 10 CEDU*, 2013,

<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2506-il-caso-belpietro-c-italia-la-pena-detentiva-per-la-diffamazione-e-contraria-all-art-10-cedu>

A. INGRASSIA, *La sentenza della Cassazione sul caso Google*, 2014,

<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2817-la-sentenza-della-cassazione-sul-caso-google>

A. LONGO – M. MARTORANA – L. PINELLI, *Fake news, i social alla guerra finale: i nuovi scenari*, <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/fake-news-sul-covid-gli-sforzi-vani-di-social-e-intelligenza-artificiale/>

A. M. LORUSSO, *Postverità*, 2018

A. M. TIRELLI, *Aggiotaggio informativo, quando le fake news finanziarie diventano reato*, 2019, <https://www.avvocatiromamilano.com/aggiotaggio-informativo-quando-le-fake-news-finanziarie-diventano-reato/>

A. MAZZIOTTI DI CELSO, *Dal Primo Emendamento al bavaglio malese. Fake news, libertà di espressione e il rovesciamento delle categorie politiche tradizionali*, 2018

A. NATALINI – D. SELVA – M. BARBIERI, *Covid-19: misure di contrasto alla disinformazione*, 2020, <https://open.luiss.it/2020/04/09/covid-19-misure-di-contrasto-alla-disinformazione/>

A. R. LONGO, *Bufale e fake news sul Coronavirus: i rischi dell'infodemia*, 2020, <https://www.uppa.it/medicina/malattie-e-disturbi/bufale-fake-news-coronavirus-rischi-infodemia/>

A. RE, *Cosa c'è nel rapporto redatto dalla task force sulle fake news a tema coronavirus*, 2020, <https://www.wired.it/attualita/media/2020/06/09/coronavirus-task-force-fake-news-rapporto/>

A. ZAMA, *Caso Vivi Down: tanto tuonò che non piovve*, 2014, <https://www.filodiritto.com/caso-vivi-down-tanto-tuono-che-non-piovette>

A. ZARRELLI, *fake news: cosa rischia chi crea e condivide una notizia falsa?*, 2017, https://www.laleggepertutti.it/171597_fake-news-cosa-rischia-chi-crea-o-condivide-una-notizia-falsa

ADNKRONOS, *Con emergenza coronavirus impennata 'fake news', esperti le svelano*, 2020, https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/04/29/con-emergenza-coronavirus-impennata-fake-news-esperti-svelano_hU6H2zDU0CPS1LShjWSPMK.html?refresh_ce

B. SIMONETTA, *Il mondo delle fake news: chi le crea, a cosa servono, quanto incidono sulle elezioni*, https://www.ilsole24ore.com/art/il-mondo-fake-news-chi-crea-cosa-servono-quanto-incidono-elezioni-AEzhN4dF?refresh_ce=1

BROCARDI

C. DEL BÒ, *La protezione del falso e la tutela del vero tra filosofia e diritto*, 2019

C. LUCERI – F. RIBEZZO, *La libertà di espressione: aspetti problematici nell'era di Internet*, 2020

C. MACONI, *Le aziende alimentari sono le più colpite dalle fake news*, 2019, <https://www.wired.it/economia/business/2019/09/12/fake-news-alimentari/>

C. MAGNANI, *Libertà di espressione e fake news, il rapporto tra verità e diritto. Una prospettiva teorica*, 2018

C. MAIETTA, *'Fake news, cosa rischia l'utente: tutte le leggi violate, i reati e gli illeciti'*, 2018, <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/fake-news-cosa-rischia-lutente-tutte-le-leggi-violate-i-reati-e-gli-illeciti/>

C. MELZI d'ERIL, *Fake news e responsabilità: paradigmi classici e tendenze incriminatrici*, 2017,

C. MONTANO, *La libertà di espressione e la sua tutela multilivello*, 2018, <https://www.msoithepost.org/2018/05/18/la-liberta-di-espressione-e-la-sua-tutela-multilivello/>

C. PIERINI, *Fake news e post verità tra diritto penale e politica criminale*, 2017, <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6617-perinichiara2017a.pdf>

C. PINELLI, *"Postverità", verità e libera manifestazione del pensiero*, 2017, <http://www.medialaws.eu/rivista/postverita-verita-e-liberta-di-manifestazione-del-pensiero/>

C. SORRENTINO, *La diffusione delle fake news e alcune indicazioni per scongiurarle*, <https://www.osservatorionline.it/page/244190/la-diffusione-delle-fake-news>

Cass., Sez. V, sent. 27 dicembre 2000, n. 4741

Centro Studi per la Pace, *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, <http://www.studiperlapace.it/documentazione/europconv.html>

Cos'è un Internet Service Provider?, <https://tariffe.segugio.it/guide-e-strumenti/domande-frequenti/cos-e-un-internet-service-provider.aspx>

D. ALIPERTO, *Privacy e fake news, l'Unione europea mette alle strette le big tech*, 2020, <https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/privacy-e-fake-news-lunione-europea-mette-alle-strette-le-big-tech/>

D. AMENDUNI, *Perché preoccuparsi dei deep fake, la nuova frontiera delle fake news*, *Forbes*, 2018, <https://forbes.it/2018/08/28/deep-fake-video-fake-news/>

D. BENNATO, *L'emergere della disinformazione come processo socio-computazionale. Il caso Blue Whale*

D. ZECCA, *Tutela dell'integrità dell'informazione e della comunicazione in rete: obblighi per le piattaforme digitali fra fonti comunitarie e disciplina degli Stati membri*, 2018

D.d.l. n. 2688, 7 febbraio 2017

E. CATELANI, *Fake news e democrazia: verso una democrazia tecnologica*, 2020

E. LEHNER, *Fake news e democrazia*, 2019, http://www.astrid-online.it/static/upload/pape/paper13_lehner.pdf

E. MONTAGNANI, *La libertà di espressione alla prova delle fake news*, 2020

E. NATALE – G. ZACCARIA, “*Libertà di espressione online e Fake News*”, *alla luce del Diritto Costituzionale e del Diritto Europeo*, 2020, <https://www.iusinitinere.it/liberta-di-espressione-online-e-fake-news-alla-luce-del-diritto-costituzionale-e-del-diritto-europeo-30353>

E. STIGLIANI, *Disinformazione e Coronavirus: che cosa ci ha insegnato la pandemia*, 2020, <https://www.key4biz.it/disinformazione-e-coronavirus-che-cosa-ci-ha-insegnato-la-pandemia/314920/>

Enciclopedia Treccani, <http://www.treccani.it/enciclopedia/fake-news>

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT, *Risk Management reputazionale: le fake news all’attacco dell’identità aziendale*, 2019, <https://www.riskmanagement360.it/enterprise-risk-management/risk-management-reputazionale-le-fake-news-allattacco-dellidentita-aziendale/>

F. BELTRAMI, *Fake news: DDL Gambaro; l’ombra del Grande Fratello?*, 2017, <https://www.lindro.it/fake-news-ddl-gambaro-lombra-del-grande-fratello/>

F. CHIUSI, *Cosa dice esattamente il rapporto della Commissione europea sulle Fake news*, 2018, <https://www.valigiablu.it/rapporto-fake-news-commissione-europea/>

F. CIANO, *Deepfake: l’evoluzione della bufala*, 2019, <https://www.piusicurezza.com/2019/12/16/deepfake-levoluzione-della-bufala/>

F. DE SIMONE, ‘*Fake news*’, ‘*post truth*’, ‘*hate speech*’: *nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale*

F. DONATI, *Fake news e libertà di informazione*, 2018, <http://www.medialaws.eu/fake-news-e-liberta-di-informazione/>

F. LAJOLO DI COSSANO, *Il diritto di informazione ai tempi del Coronavirus: un diritto fondamentale*, 2020

F. LOMBARDI, *La responsabilità del direttore del periodico telematico ex art. 57 c.p. tra interpretazione estensivo-evolutiva e analogia in malam partem*, 2019

F. LONARDO, *Il diritto all'oblio: cosa prevede il GDPR e quali gli avanzamenti della giurisprudenza*, 2019, <https://www.zerounoweb.it/techtargget/searchsecurity/diritto-alloblio-cosa-prevede-gdpr-quali-gli-avanzamenti-della-giurisprudenza/>

F. PAGANINI, *Il giornalismo all'epoca del coronavirus? "Attenti alle fake news e alla tutela della privacy"*, 2020, <https://www.torinoggi.it/2020/04/05/leggi-notizia/argomenti/speciale-coronavirus-3/articolo/il-giornalismo-allepoca-del-coronavirus-attenti-alle-fake-news-e-alla-tutela-della-privacy.html>

F. SCIACCHITANO – A. PANZA, *Fake news e disinformazione online: misure internazionali*, 2020

F. SPERA, *Unione Europea e fake news*, 2020, <https://www.policlic.it/wp-content/uploads/2020/07/Policlic-n.3.pdf>

Fake news, proposta Zanda-Filippin: "Più obblighi in capo ai social", <https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/fake-news-proposta-zanda-filippin-piu-obblighi-capo-ai-social/>

G. CARIDI – C. CARLI – G. CATERINA, *FAKE NEWS E NON SOLO, INFORMAZIONI INGANNEVOLI E DISTORSIVE*, <https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2018/02/Avv.-Carlo-Carli-Avv.-Giovanni-Caridi-Avv.-Giancarlo-Caterina-Fake-news-2.pdf>

G. CASSANO, *Google v. Vividown. Responsabilità assoluto e fine di internet?*, 2010

G. DE GREGORIO, *The market place of ideas nell'era della post-verità: quali responsabilità per gli attori pubblici e privati online?*, 2017

G. DE PALMA, *50 anni di Internet, la storia della Rete in 15 tappe fondamentali*, 2019, <https://tg24.sky.it/tecnologia/approfondimenti/storia-internet-tappe-fondamentali>

G. LAGANÀ, *I profili legali delle fake news*, 2017,

<http://www.dirittodellinformatica.it/ict/crimini-informatici/profili-legali-delle-fake-news.html>

G. MARINELLI, *Inventare fake news è illegale?*, 2019,

<https://www.cyberlaws.it/2019/inventare-fake-news-e-illegale/>

G. MASOERO REGIS, *Coronavirus, la paura ci fa credere a tutto: così si diffonde l'epidemia di fake news*, 2020, https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/20/news/coronavirus_come_nascono_la_fake_news-251764762/

G. MATTUCCI, *Informazione online e dovere di solidarietà. Le fake news fra educazione e responsabilità*, 2018

G. MONTI, *Fake news, responsabilità e reati configurabili*, 2018

G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, 2017

G. SCORZA, *Fake news: il disegno di legge è pericoloso, inattuabile e inutile*, 2017, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/21/fake-news-il-disegno-di-legge-e-pericoloso-inattuabile-e-inutile/3404824/>

G. SCORZA, *Uno, nessuno e centomila: l'enigma dell'anonimato in Rete*, 2011, <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/fake-news-cosa-rischia-lutente-tutte-le-leggi-violate-i-reati-e-gli-illeciti/>

I. POLICARPIO, *Fake news: cosa rischia chi diffonde bufale online?*. 2020,

<https://www.money.it/fake-news-cosa-rischia-chi-diffonde-bufale>

I. SPADARO, *Contrasto alle fake news e tutela della democrazia*, 2019

Il fatto quotidiano, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/09/24/fake-news-no-misinformazione/3874986/>

Il paradigma ‘many-to-many’, 2014, <https://www.aircommunication.it/paradigma-many-to-many/>

Internet e la comunicazione: com'è cambiata la nostra maniera di rapportarci agli altri, <https://www.frozenfrogs.it/internet-e-la-comunicazione-come-e-cambiata-la-nostra-maniera-di-rapportarci-agli-altri/>

KEYLITH, *Quanto è cambiata la nostra vita con internet?*, 2016, <https://scuola.repubblica.it/puglia-foggia-laperugini/2016/02/27/quanto-e-cambiata-la-nostra-vita-con-internet/>

L. AMERIO, *La responsabilità ex art. 57 c.p. del direttore di testate telematiche: tra estensione interpretativa ed analogia in malam partem*, 2019, <http://www.medialaws.eu/la-responsabilita-ex-art-57-c-p-del-direttore-di-testate-telematiche-tra-estensione-interpretativa-ed-analogia-in-malam-partem/>

L. CURINI GALLETTI – G. SALA, *Legal Business delle Fake News: profili giuridici*, 2017

L. MACCARRONE, *Fake news: il ventunesimo articolo nel ventunesimo secolo*, 2017

M. D'AMORE, *conoscere la rete: come internet ha cambiato le nostre vite*, <https://www.sociologiaonweb.it/conoscere-la-rete-come-internet-ha-cambiato-le-nostre-vite/>

M. DI PASQUALE, *Disinformazione e fake news nei giorni del coronavirus*, 2020, <https://www.stradeonline.it/diritto-e-liberta/4136-disinformazione-e-fake-news-nei-giorni-del-coronavirus#>

M. FUMÒ, *Bufale elettroniche, repressione penale e democrazia*, 2018

M. MALVICINI, *Parlamento e fake news: spunti per un dibattito*, 2020

M. MONTI, *Fake news e social network: la verità ai tempi di Facebook*, Media Laws

M. MONTI, *La disinformazione online, la crisi del rapporto pubblico-esperti e il rischio della privatizzazione della censura nelle azioni dell'Unione Europea (Code of practice on disinformation)*, 2020

M. MONTI, *LA PROPOSTA DEL DDL ZANDA-FILIPPIN SUL CONTRASTO ALLE FAKE NEWS SUI SOCIAL NETWORK: PROFILI PROBLEMATICI*, 2017

M. OLIVETTI, *Limiti e diritti costituzionali. Le bufale sul web e la libertà di dire bugie*, 2017, <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/le-bufale-sul-web-e-la-libert-di-dire-bugie>

M. R. ALLEGRI, *Alcune considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali, e particolarmente dei social network provider, per i contenuti prodotti dagli utenti*, 2017

METAMAGAZINE, *Emergenza Covid-19 e diritto di informazione*, 2020, <http://www.metamagazine.it/emergenza-covid-19-e-diritto-di-informazione/>

Misinformazione, diffusione involontaria delle notizie false, <https://www.editorpress.it/center/misinformazione-diffusione-involontaria-delle-notizie-false>

N. ZANON, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un'Autorità Pubblica della Verità?*, 2017

PARLAMENTO EUROPEO, *Domande e risposte sulla direttiva sul diritto d'autore*, 2019, <https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190111IPR23225/domande-e-risposte-sulla-direttiva-sul-diritto-d-autore-digitale>

P. MATTIOLI, *Chi da retta alle sirene? Informazione e disinformazione al tempo del web e dei social*, 2018

R. BRIGHI – F. DI TANO, *Identità, anonimato e condotte antisociali in Rete. Riflessioni informatico-giuridiche*, 2019

R. MAFREDI, *Il fenomeno delle fake news e i risvolti legali*, 2020, <http://www.salvisjuribus.it/il-fenomeno-delle-fake-news-e-i-risvolti-legali/>

R. PERRONE, *fake news e libertà di manifestazione del pensiero: brevi coordinate in tema di tutela costituzionale del falso*, 2018

R. SALVI, *La Corte di Cassazione sul caso Google vs Vivi Down: l'host provider non governa il mare magnum della rete*, 2017

Redazione Giurisprudenza Penale, *Caso Sallusti contro Italia: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia per violazione dell'art. 10 (libertà di espressione)*, 2019, <https://www.giurisprudenzapenale.com/2019/03/08/caso-sallusti-contro-italia-la-corte-europea-dei-diritti-delluomo-condanna-litalia-per-violazione-dellart-10-liberta-di-espressione/>

S. ASTORINO, *Diffusione fake news: cosa si rischia?*, 2020, https://www.aduc.it/articolo/diffusione+fake+news+cosa+si+rischia_31169.php

S. CAMPESTRIN, *La libertà di informazione nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, 2010, <https://canestrinilex.com/risorse/liberta-di-informazione-nella-cedu/>

S. CAPOLUPO, *Hosting secondo la legge: attivo, passivo o neutrale?*, 2020, <https://trovalost.it/hosting-secondo-la-legge-attivo-passivo-o-neutrale/>

S. CEDROLA, *DeepFakes: il lato "fake" dell'Intelligenza Artificiale*, 2018, <https://www.iusinitinere.it/il-lato-fake-dell-artificial-intelligence-7945>

S. CEDROLA, *Esiste un diritto all'anonimato in rete?*, 2018, <https://www.iusinitinere.it/esiste-un-diritto-allanonimato-in-rete-10150>

S. CEDROLA, *I reati informatici: le "bufale", tra libertà di espressione e conseguenze penali*, 2017, <http://www.iusinitinere.it/reati-informatici-le-bufale-liberta-espressione-conseguenze-penali-1053>

S. DE FLAMMINEIS, *Diritto penale, beni giuridici collettivi nella sfida delle fake news: principio di offensività ed emergenze*, 2020

S. DELLABELLA, *Fake news: cosa prevede il disegno di legge del PD*, 2017, <https://www.panorama.it/news/fake-news-cosa-prevede-il-disegno-di-legge-del-pd>

S. HUBBARD, *Why fake news is an antitrust problem*, 2017, <https://www.forbes.com/sites/washingtonbytes/2017/01/10/why-fake-news-is-an-antitrust-problem/#1376097930f1>

S. PERON, *Internet informazione, disinformazione, diffamazione. Quali conseguenze sul piano giuridico?*, 2006

S. TURCHETTI, *DIFFAMAZIONE, PENA DETENTIVA, CASO SALLUSTI: ANCORA UNA CONDANNA ALL'ITALIA DA PARTE DELLA CORTE EDU*, 2019, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6566-diffamazione-pena-detentiva-caso-sallusti-ancora-una-condanna-allitalia-da-parte-della-corte-edu>

STUDIO CATALDI, *Il reato di diffamazione*, 2020, <https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/diffamazione.asp#par2>

T. E. FROSINI, *il diritto costituzionale di accesso ad internet*, 2011

TRECCANI

V. DARA, *Quelle relazioni pericolose tra fake news e aziende che danneggiano consumatori, mercati, reputazione*, 2019, <https://www.insidemarketing.it/fake-news-e-aziende-conseguenze-e-come-prevenire/>

V. FRANCESCHELLI, *Fake news e Social networks: riflessi sul diritto d'autore e concorrenza*, 2018, <https://www.filodiritto.com/fake-news-e-social-networks-riflessi-sul-diritto-dautore-e-concorrenza>

V. SALVATORE, *Libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato*, 2019,
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU\(2019\)644172_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf)

V. VISCO COMANDINI, *Le fake news sui social network: un'analisi economica*, Saggi -
Fake news, pluralismo informativo e responsabilità in rete